

115.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1986

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
<p>AGOSTINACCHIO: Per l'adozione di provvedimenti volti a risolvere il problema dei collegamenti stradali tra San Severo (Foggia) ed alcuni centri della Puglia e del basso Molise (4-03146) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).</p>	7512	<p>Giovanni a Piro (Salerno) e del di lui fratello, dipendente comunale (4-10020) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>). 7514</p>
<p>ALOI: Per l'accertamento delle responsabilità della mancata apertura delle due scuole materne costruite dieci anni fa dall'IACP di Catanzaro a Vibo Valentia (4-13599) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).</p>	7512	<p>BADESI POLVERINI: Per un intervento volto a risolvere il problema dei numerosi ricorsi in materia di pensioni di guerra giacenti presso la Corte dei conti (4-11149) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 7518</p>
<p>ALOI: Sulla mancata definizione della pratica di equo indennizzo a favore di Giambattista Macri, dipendente del Ministero dell'interno (4-14092) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).</p>	7513	<p>BARONTINI: Per la rapida attuazione del progetto di interconnessione tra la Firenze-mare e l'autostrada del sole nell'ambito del piano decennale per la viabilità di grande comunicazione (4-10991) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>). 7520</p>
<p>AULETA: Per un intervento volto ad ottenere una diversa collocazione del casello autostradale interessante la zona Nocera-Pagani (Salerno) (4-07867) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).</p>	7513	<p>BATTISTUZZI: Per la predisposizione di un'inchiesta volta all'individuazione dei responsabili dell'amministrazione finanziaria della ditta biellese Italo Pasquali, in merito all'arresto del titolare erroneamente imputato di occultamento di utili (4-06759) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>). 7521</p>
<p>AULETA: Sui procedimenti giudiziari pendenti a carico del sindaco di San</p>		<p>BECCHETTI: Per un intervento volto ad evitare la prevista soppressione di fermate di treni-espressi nella sta-</p>

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1986

PAG.	PAG.
<p>zione di Formia (Latina), ed in particolare del treno n. 690 proveniente da Reggio Calabria (4-14559) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>).</p>	<p>cializzazione di prodotti turistici (4-13657) (risponde DARIDA, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).</p>
7521	7527
<p>BELLUSCIO: Sulla situazione giudiziaria dei terroristi arabi Josephine Abdò Sarkis, Abdullah Mohamed el Mansouri e Abdullah Ibraim (4-13139) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).</p>	<p>CARLOTTO: Per un chiarimento in merito alla eventuale esclusione dal sistema di tesoreria unica degli enti ed organismi indicati nelle tabelle A e B allegate al decreto-legge n. 521 del 1984 (4-13077) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).</p>
7523	7528
<p>BELLUSCIO: Sul provvedimenti da assumere per ovviare ai disagi provocati ai viaggiatori dalla chiusura al traffico ferroviario della tratta Battipaglia (Salerno)-Potenza, per lavori di ammodernamento della linea (4-14044) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>).</p>	<p>CASALINUOVO: Per la sollecita copertura degli organici del tribunale di Lamezia Terme (Catanzaro) (4-14462) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).</p>
7524	7528
<p>BORRI: Per un intervento volto a garantire il diritto di iscrizione negli albi professionali agli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità tecnica in corsi sperimentali (4-13135) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).</p>	<p>CASTAGNETTI: Sulle responsabilità in merito alle illegalità riscontrate presso l'istituto alberghiero di Abano Terme (Padova) (4-11940) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).</p>
7525	7530
<p>CALAMIDA: Sugli interventi che si intendono predisporre al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori che operano sulla piattaforma della SAIPEM che è stata trasferita in acque territoriali libiche (4-13952) (risponde DARIDA, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).</p>	<p>CIAFARDINI: Per la costruzione di una diga foranea presso il porto-canale di Pescara (4-13544) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).</p>
7525	7531
<p>CALVANESE: Per un intervento presso l'ENEL di Nocera Inferiore (Salerno) affinché applichi sulle tariffe la riduzione del 50 per cento prevista per i cittadini alloggiati in prefabbricati o container delle zone colpite dal sisma del novembre 1980 (4-14029) (risponde ZAMBERLETTI, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i>).</p>	<p>CRIVELLINI: Sullo stato di crisi nel quale versa la Banca d'Italia (4-13690) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).</p>
7526	7531
<p>CARADONNA: Sui propositi dell'Alitalia di diventare una impresa di commer-</p>	<p>DEL DONNO: Per un intervento volto ad accertare i criteri in base ai quali l'insegnante Carmela Oliva è stata inviata presso il liceo scientifico Galileo Galilei di Alessandria pur sprovvista dei requisiti culturali richiesti (4-12699) e (4-14526) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).</p>
7526	7532
<p></p>	<p>DEMITRY: Per un intervento a favore del rinnovo del contratto integrativo di lavoro del personale dell'esattoria comunale di Napoli e per l'assun-</p>
7526	7532

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1986

PAG.	PAG.
7532	7538
7534	7539
7535	7543
7536	7543
7537	7543
	7544

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1986

PAG.	PAG.
(risponde ZAMBERLETTI, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i>). 7544	un'area considerata ad alto rischio geodinamico e sulla mancata corrispondenza ai proprietari dei suddetti fabbricati del regolare canone di locazione (4-13931) (risponde ZAMBERLETTI, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i>). 7554
MEMMI: Sulle spese sostenute dall'ENI per la costituzione delle scorte strategiche di prodotti petroliferi (4-12807) (risponde DARIDA, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>). 7545	PASTORE: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Domenico Pera di Deigo (Savona) (4-09085) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 7554
MUNDO: Sul giudizio del Governo in merito ai criteri seguiti nella nomina del direttore generale della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania (4-12824) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>). 7547	PAZZAGLIA: Per un intervento volto ad esonerare i dirigenti scolastici dalle responsabilità inerenti all'inadeguatezza delle misure di ordine edilizio delle strutture scolastiche (4-10947) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 7554
ONORATO: Per un intervento volto a garantire ai locatari degli alloggi della CPDEL l'effettivo esercizio dei diritti loro riconosciuti dalla legge n. 392 del 1978 (4-14007) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>). 7547	PELLEGATTA: Sulla categoria attualmente attribuita all'aeroporto di Milano-Linate (4-13614) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>). 7555
PARLATO: Sui motivi della disomogenea distribuzione sul territorio nazionale degli interventi ordinari di competenza del Ministero dei trasporti (4-10060) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>). 7549	PIRO: Sulla inopportunità del rialzo dei rendimenti dei BOT e sulle iniziative che si intendono assumere per ridurre il costo del denaro (4-09032) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>). 7556
PARLATO: Per la predisposizione di accertamenti in ordine alla gestione della esattoria comunale di Napoli, con particolare riferimento al rinnovo del contratto integrativo del personale ed alla nomina del direttore dell'esattoria stessa (4-12300) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>). 7552	POLLICE: Sui ritardi burocratici che impediscono l'assegnazione delle case popolari costruite dall'IACP ad Amantea (Cosenza) (4-08233) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>). 7556
PARLATO: Per un intervento volto ad accertare la correttezza delle modalità di registrazione degli atti adottate presso il protocollo del comune di Volla (Napoli) (4-13627) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>). 7553	POLLICE: Per un intervento volto a sollecitare la definizione delle pratiche pensionistiche presentate dai combattenti, deportati e prigionieri di guerra, con particolare riferimento al caso del signor Alessandro De Luca di Rocca di Papa (Roma), e sui motivi per i quali non vengono conteggiati ai fini pensionistici i periodi di lavoro obbligatorio prestato dai pri-
PARLATO: Sui criteri in base ai quali il sindaco di Bacoli (Napoli) ha proceduto alla requisizione di interi fabbricati da assegnare ai terremotati in	

PAG.		PAG.
7558	gionieri di guerra nelle fabbriche tedesche o alleate (4-09643) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7567
7560	POLLICE: Sulla conclusione, da parte dell'autorità giudiziaria, dell'inchiesta aperta nei confronti del sindaco di Ercolano (Napoli), di cinque assessori democristiani e di uno socialista (4-13821) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	7568
7561	POLLICE: Sull'inchiesta aperta dalla magistratura sull'attività del comune di Fontanarosa (Avellino) e sulle eventuali responsabilità dell'attuale sindaco (4-13976) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	7568
7561	RAUTI: Per un intervento presso il Poligrafico dello Stato volto a garantire il rispetto delle libertà sindacali, con particolare riferimento alle discriminazioni operate nei confronti del MSI-DN (4-13632) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	7569
7562	RIDI: Per un intervento volto ad evitare il ridimensionamento della funzione meridionalistica della Banca Centro Sud a seguito dell'acquisto, da parte della finanziaria americana CITICORP, del pacchetto azionario di maggioranza di tale banca (4-11883) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	7569
7563	RUTELLI: Sui ripetuti trasferimenti subiti dal ragioniere Antonio Panci funzionario della USL Roma 16, trasferito quattro volte nell'arco di cinque anni (4-09291), (4-11664) e (4-12857) (risponde CAVIGLIASSO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>).	7570
	SAMÀ: Sullo stato della pratica di pensione di guerra in favore di Antonio Vasapello, residente a Cutro (Catan-	
	zaro) (4-13870) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	
	SANLORENZO: Sulle iniziative che si intendono adottare affinché nel Guatemala siano rispettati i fondamentali diritti umani (4-12068) (risponde AGNELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	
	SANNELLA: Sugli infortuni mortali finora verificatisi presso lo stabilimento Nuova Italsider di Taranto, e sull'esito delle indagini avviate a tale proposito (4-14269) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	
	SCARLATO: Sui provvedimenti da adottare per far fronte ai gravi danni provocati nel Salernitano dal nubifragio del 16 e 17 novembre 1985 (4-12224) (risponde ZAMBERLETTI, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i>).	
	SOSPURI: Per un intervento volto ad evitare la ventilata soppressione della filiale del Banco di Roma di Roseto degli Abruzzi (Teramo) (4-12572) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	
	STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Sull'inesattezza delle informazioni rese dall'IRI al ministro delle partecipazioni statali in relazione alla regolarità della gestione del Banco di Roma (4-12612) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	
	STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Per un intervento volto alla modifica dei limiti di reddito previsti per la concessione della pensione di guerra ai collaterali dei caduti, anche in relazione al caso della signora Giovanna Zavarella (4-13178) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	

PAG.	PAG.
<p>STERPA: Per un intervento volto a reinserire nella tabella dei titoli per l'assegnazione degli incarichi di presidenza quelli relativi ai servizi di commissario negli esami di abilitazione e di concorso e di commissario governativo nelle scuole private nonché i titoli concernenti le pubblicazioni (4-13089) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 7572</p>	<p>(4-14483) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>). 7574</p>
<p>STERPA: Sui motivi che ostano all'applicazione della legge n. 141 del 1985 per la perequazione delle cosiddette pensioni statali d'annata (4-14260) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>). 7572</p>	<p>TEODORI: Sulla illegittimità dell'ordine di cattura emesso dalla magistratura milanese nei confronti del direttore di <i>Panorama</i>, Claudio Rinaldi e del redattore dello stesso giornale Antonio Carlucci (4-12209) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>). 7575</p>
<p>TAMINO: Per un intervento volto ad evitare il licenziamento del personale dell'UDAR di Napoli dipendente dalla società Bonifica, la cui convenzione scade il 31 marzo 1986 (4-13953) (risponde ZAMBERLETTI, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i>). 7573</p>	<p>TOMA: Per la definizione della pratica di riversibilità della pensione di guerra a favore della signora Addolorata Nico di Galatone (Lecce) (4-14072) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 7576</p>
<p>TASSI: Sull'obbligo di presentare il certificato di nascita e di residenza dell'imprenditore nei confronti del quale sia proposta istanza di fallimento, stabilito dal tribunale di Bologna (4-13186) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>). 7574</p>	<p>TREMAGLIA: Sullo stato del ricorso per pensione di guerra del signor Filippo Fazio, residente in Francia (4-12276) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 7576</p>
<p>TASSI: Per l'emanazione di una circolare esplicativa della legge 27 dicembre 1985, n. 816, soprattutto in ordine all'indennità di presenza ed ai permessi per i consiglieri circoscrizionali nonché al diritto dei consiglieri comunali di chiedere copia degli atti in esenzione da bollo (4-13597) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>). 7574</p>	<p>TRINGALI: Sui motivi che ostano alla definitiva liquidazione della pensione di riversibilità a favore della signora Giuseppa Castorina di Acireale (Catania) (4-13575) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 7577</p>
<p>TASSI: Sulle modalità di acquisto dei medicinali per le carceri e sulle modalità di conservazione degli stessi</p>	<p>VISCARDI: Sull'opportunità di erogare a favore dei ciechi del terzo mondo un decimo della somma stanziata dalla legge n. 73 del 1985 per combattere la fame nei paesi in via di sviluppo (4-09538) (risponde FORTE, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>). 7577</p>
	<p>VISCARDI: Sul quesito sollevato dall'ENPAS in merito alla liquidazione dell'indennità di buonuscita a favore dei dipendenti ex NATO che optarono per l'ordinamento INPS all'atto dell'immissione nei ruoli dell'amministrazione della difesa (4-10583) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>). 7578</p>

	PAG.		PAG.
VITI: Per il potenziamento della stazione ferroviaria di Policoro (Matera) (4-14048) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>).	7579	ZARRO: Per la concessione dei finanziamenti richiesti ai sensi della legge n. 219 del 1981 dalla società IMAM di Contursi Terme (Salerno) per la realizzazione di impianti termali da ubicare anche fuori delle aree individuate in base alla legge suddetta (4-14785) (risponde ZAMBERLETTI, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i>).	7581
ZANINI: Per la sollecita copertura dei posti vacanti in organico presso il tribunale e la pretura di Cremona (4-08627) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	7579		

AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la lunghezza della strada statale 16 da San Paolo di Civitate a San Severo è di circa 12 chilometri; la strada è abbastanza trafficata in quanto collega San Severo con San Paolo di Civitate, Serracapriola, Chieuti, e numerosi altri paesi nel basso Molise;

la suddetta strada è in completo stato di abbandono;

il fondo stradale è sconnesso: vi sono diverse buche ed avvallamenti che, in caso di pioggia, si riempiono d'acqua a causa delle banchine non curate, manca la segnaletica orizzontale al centro e ai lati della strada, come pure mancano i catarifrangenti laterali e quando c'è nebbia, evenienza non rara, la visibilità è scarsa;

la strada è sprovvista di una sufficiente segnaletica verticale e tutto ciò rappresenta enorme pericolo per l'incolumità dei cittadini —:

quali siano i motivi dello stato di abbandono del tratto della statale 16 che collega San Severo, uno dei più importanti centri pugliesi, a San Paolo di Civitate, Serracapriola, Chieuti, ed al basso Molise;

quali provvedimenti intenda adottare per la eliminazione dei lamentati inconvenienti. (4-03146)

RISPOSTA. — *Il tratto della strada statale n. 16/ter, della lunghezza complessiva di chilometri 36+635, fa parte del più esteso tratto sotteso della variante strada statale n. 16 San Severo (Foggia)-Termoli (Campobasso), lungo il quale ricade ora tutto il*

traffico a lunga percorrenza svolgentesi sulla statale Adriatica.

La strada statale n. 16/ter — che nel tratto in questione attraversa gli abitati di Serracapriola, San Paolo di Civitate e San Severo (Foggia) (ove s'innesta la strada statale n. 16) — è interessata, quindi, da un traffico quasi esclusivamente locale anche se importante ai fini del collegamento dei suddetti centri abitati al capoluogo.

La scarsità dei fondi disponibili per la manutenzione ha comportato, pur con vari interventi, un progressivo deterioramento della sovrastruttura e delle opere di sicurezza (barriere, segnaletica, muretti). Allo stato attuale si prevede che la spesa occorrente per eliminare le carenze manutentorie più pericolose si aggira attorno al miliardo di lire e ad essa si potrà far fronte appena lo consentiranno le disponibilità di bilancio dell'ANAS.

Il Ministro dei lavori pubblici:
NICOLAZZI.

ALOI E VALENSISE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se siano al corrente della assurda ed inconcepibile situazione esistente a Vibo Valentia (Catanzaro), dove due scuole materne costruite, da circa dieci anni, dall'IACP di Catanzaro a completamento dei fabbricati edificati in via Giovanni XXIII e in viale Accademie Vibonesi, non sono mai entrate in funzione, nonostante le necessità avvertite e, reiteratamente, espresse dalla popolazione dei due rioni interessati con la conseguenza che lo stato di abbandono in cui versano le scuole stesse ha portato all'azione alcuni « vandali » che hanno provocato danni per oltre duecento milioni;

se ritengano di dovere tempestivamente intervenire per individuare le responsabilità in ordine alla detta situazione, prendendo — nel contempo — adeguate iniziative volte a far entrare, nel più breve tempo possibile, in funzione le due scuole, e ciò anche in considerazione della drammatica realtà scolastica, già denunciata a più riprese dagli interroganti, in cui versa la vasta zona del vibonese. (4-13599)

RISPOSTA. — *In Vibo Valentia sono stati costruiti a cura dell'Istituto autonomo case popolari di Catanzaro un asilo nido, una scuola materna ed attrezzature sportive per l'infanzia.*

Tali opere, come risulta dagli elementi forniti dal Ministero dell'interno, sono state consegnate dal delegato dell'IACP all'assessore alla pubblica istruzione del citato comune in data 23 settembre 1982, ma risultano tuttora inagibili, poiché l'amministrazione comunale, per mancanza di fondi, non ha potuto provvedere all'allacciamento alla rete idrica ed alla rete fognante.

Al provveditore agli studi di Catanzaro, per altro, non risulta che il comune di Vibo Valentia o altro ente pubblico abbia effettuato consegna di edificio da destinare a scuola materna statale né che abbia inoltrato formale istanza intesa ad ottenerne l'istituzione.

Il Ministro della pubblica istruzione: **FALCUCCI.**

ALOI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per conoscere i motivi per cui non è stata ad oggi definita la pratica di equo indennizzo (posizione numero 333/H/078980) relativa al signor Macrì Giovambattista, dipendente del Ministero dell'interno. La relativa documentazione è stata trasmessa, in data 13 dicembre 1982, al comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. (4-14092)

RISPOSTA. — *La domanda presentata dal signor Giovambattista Macrì per il riconoscimento dell'equo indennizzo è stata definita con decreto del 5 aprile 1986, n. 882,*

concessivo dell'indennità di ottava categoria massima, trasmesso alla ragioneria centrale con elenco del 21 aprile 1986, n. 71.

Il Ministro dell'interno: **SCALFARO.**

AULETA E CALVANESE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la barriera del casello autostradale, allo svincolo Nocera-Pagani, posta a pochi metri dalla strada nazionale, provoca sempre più seri problemi per la pubblica incolumità e contribuisce non poco a congestionare e molto spesso a paralizzare l'arteria più importante che congiunge la città di Nocera Inferiore con i numerosi e popolosi paesi della zona;

già anni fa era stato deciso lo spostamento del predetto casello; poi i lavori furono sospesi e, inspiegabilmente, non più ripresi —:

se ritenga di dover prontamente intervenire perché sia trovata una adeguata soluzione al problema sopra ricordato, nel rispetto delle esigenze della città di Nocera Inferiore e di quelle, più generali, delle popolazioni della zona. (4-07867)

RISPOSTA. — *Dalle informazioni assunte dai competenti uffici all'ANAS risulta che la sistemazione del casello di Nocera Inferiore (Salerno) è stata da tempo predisposta dalla società Autostrade meridionale concessionaria dell'autostrada Napoli-Salerno.*

Il relativo progresso di intervento fa parte di un più vasto ed organico programma di ristrutturazione di gran parte degli svincoli dell'autostrada per rendere gli stessi più rispondenti alle accresciute esigenze del traffico.

Il programma, che a suo tempo fu anche sottoposto all'approvazione dell'ANAS, non ha potuto essere realizzato sia per le note difficoltà economiche attraversate dal settore autostradale sia per il blocco delle costruzioni autostradali disposto dall'articolo 18-bis della legge del 16 ottobre 1975, n. 492.

È solo a seguito dell'emanazione della legge del 12 agosto 1982, n. 531 (che ha

interessato, come è noto, il piano decennale per la viabilità di grande comunicazione ed ha disposto misure di riassetto del settore autostradale) che è stata data la possibilità alla società Autostrade meridionali di riprendere in esame il problema.

La società concessionaria ha in corso di predisposizione sia la presentazione all'ANAS di un piano finanziario aggiornato, in osservanza del disposto di cui alla citata legge n. 531 del 1982 che prevede la realizzazione delle opere di ristrutturazione degli svincoli sia la conseguente modifica del sistema di esazione pedaggi.

Per le spese necessarie alla ristrutturazione degli svincoli della Napoli-Salerno è previsto un investimento di circa 60 miliardi di lire, di cui circa sei miliardi sono relativi alla sistemazione dello svincolo di Nocera-Pagani (Salerno).

Inoltre la società Autostrade meridionali, ben consapevole della realtà locale dell'area servita, in una zona di affollata inurbazione tra Napoli e Salerno ed elevata intensità di traffico, si riserva anche di inserire nel piano finanziario interventi di ampliamento dell'asse autostradale nella tratta tra Napoli e Castellammare di Stabia (Napoli).

L'equilibrio economico della gestione, previsto dall'articolo 7 della legge del 24 aprile 1971, n. 287, potrà però essere conseguito soltanto con il prolungamento della concessione (nell'attuale convenzione la scadenza è fissata al 31 dicembre 1992) e con l'apporto di aumenti integrativi delle tariffe di pedaggio o di contributi da parte di terzi.

La direzione della società Autostrade meridionali ha infine assicurato che, appena sarà approvato il piano finanziario dai competenti organi, si provvederà con carattere di priorità alla sistemazione dello svincolo di Nocera-Pagani ed alla conseguente eliminazione degli inconvenienti segnalati, tenendo per altro in debito conto il fatto che l'opera in questione è strettamente connessa con la ristrutturazione di tutti i caselli e con la conseguente modifica del sistema di esazione dei pedaggi.

Il Ministro dei lavori pubblici:
NICOLAZZI.

AULETA, CALVANESE, FRANCESE E GEREMICCA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il sindaco del comune di San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno, dal 1977 ad oggi è stato sottoposto a numerosi procedimenti giudiziari dei quali una decina archiviati per intervenuta amnistia o per sentenze assolutorie divenute definitive e una trentina ancora pendenti presso la pretura di Pisciotta, il tribunale di Vallo della Lucania o la procura generale della Repubblica di Salerno;

anche a carico del fratello del predetto sindaco, dipendente dal comune di San Giovanni a Piro, risultano pendenti, presso la pretura di Pisciotta e il tribunale di Vallo della Lucania, una decina di procedimenti per reati vari;

la stampa, anche questa a carattere nazionale, si è già dovuta interessare della disinvoltata gestione amministrativa operata dal sindaco di San Giovanni a Piro e delle probabili coperture, non solo politiche, dallo stesso godute;

nel 1981 altri parlamentari di altre parti politiche denunciarono ai ministri competenti gli abusi commessi dal ripetuto sindaco e adombrarono anche eventuali connivenze dello stesso con la malavita organizzata;

recentemente il maresciallo dei Carabinieri in servizio presso quel comune è stato trasferito perché, presumibilmente, non disposto ad assecondare o tacere i metodi e il clima creato dal sindaco in quella cittadina —:

quali sono i procedimenti giudiziari pendenti a carico del sindaco del comune di San Giovanni a Piro e del di lui fratello, dipendente comunale, e se siano a conoscenza del ministro i motivi per i quali, alcuni di essi, iniziati da anni, ancora non sono stati conclusi. (4-10020)

RISPOSTA. — I provvedimenti penali a carico del sindaco di San Giovanni a Piro, Felice Palazzo e del di lui fratello Sergio Palazzo, con l'indicazione dell'attuale stato, risultano dai prospetti che seguono, trasmessi dal procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania (Salerno).

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1986

PROCESSI PENDENTI A CARICO DI: FELICE PALAZZO

Numero pubblico ministero	Numero giudice istruttore	Numero registro generale tribunale	Data denuncia	Titolo reato	Atti al giudice istruttore	Definito con sentenza ordinaria	Esito del giudizio
1888/1983	74/1984	28/1985	rapporto carabinieri del 23 luglio 1983	articoli 323, 56, 317 codice penale	14 maggio 1984	ordine rinvio a giudizio 9 gennaio 1985	pende per il giudizio
2124/1983	45/1984	16/1985	rapporto carabinieri del 30 agosto 1983	articolo 324, codice penale	23 febbraio 1984	ordine rinvio a giudizio 19 dicembre 1984	fissato 10 aprile 1986 (derivato per articolo 323 codice penale - non doversi procedere ammissa)
534/1984	90/1984	158/1985	rapporto del 1° giugno 1984	articolo 640, 81 capoverso codice penale	13 giugno 1984	ordine rinvio a giudizio 31 maggio 1985	pende per il giudizio
989/1984	150/1984	10/1986	rapporto del 21 maggio 1984	articolo 640 codice penale	1° ottobre 1984	—	pende per il giudizio
1091/1984	riunito al numero 150/1984 giudice istruttore	—	—	—	—	—	pende per il giudizio
1334/1984	138/1985	—	rapporto carabinieri del 31 agosto 1984	articolo 324, codice penale	19 settembre 1984	—	il 22 maggio 1985 sentenza di proscioglimento
1351/1984	46/1985	—	rapporto del 3 febbraio 1985	articolo 476, 324 323 codice penale	22 febbraio 1984	—	il 23 luglio 1985 sentenza di incompatibilità per materia. Atti al pretore Pisciotta
1462/1984	riunito al numero 74/1984 giudice istruttore	—	—	—	—	—	pende per il giudizio

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1986

PROCESSI PENDENTI A CARICO DI: FELICE PALAZZO

Numero pubblico ministero	Numero giudice istruttore	Numero registro generale tribunale	Data denuncia	Titolo reato	Atti al giudice istruttore	Definito con sentenza ordinaria	Esito del giudizio
269/1985	20/1985	149/1985	rapporto carabinieri del 27 aprile 1983	articoli 314 e 323 codice penale	7 gennaio 1985	ordine rinvio a giudizio 22 maggio 1985	pende per il giudizio
276/1985	70/1985	—	rapporto carabinieri del 15 aprile 1985	articoli 314, 323, 328 codice penale	25 aprile 1985	—	pende per la formale istruzione
681/1985	riunito al numero 150/1984 giudice istruttore	—	—	—	—	—	pende per il giudizio
688/1985	—	—	—	—	—	—	9 dicembre 1985 atti al pretore di Pisciotta
890/1985	riunito al numero 150/1984 giudice istruttore	—	—	—	—	—	pende per il giudizio
1023/1985	17/1985	—	—	articolo 479 codice penale	9 dicembre 1985	—	pende per la formale istruzione
1817/1985	—	—	—	articolo 323 codice penale	—	—	19 dicembre atti al pretore di Pisciotta
794/1985	137/1985	—	—	articolo 323 codice penale	9 agosto 1985	ordine rinvio a giudizio 10 aprile 1986	pende per il giudizio

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1986

PROCESSI PENDENTI A CARICO DI: SERGIO PALAZZO

Numero pubblico ministero	Numero giudice istruttore	Numero registro generale tribunale	Data denuncia	Titolo reato	Atti al giudice istruttore	Definito con sentenza ordinaria	Esito del giudizio
1888/1983	74/1984	28/1985	rapporto carabinieri del 23 luglio 1983	articoli 323, 56, 317 codice penale	14 maggio 1984	ordine rinvio a giudizio 9 gennaio 1985	pende per il giudizio
557/1983	—	367/1983	—	articolo 341, 3° e 4° comma codice penale	—	richiesta decreto citazione 18 novembre 1983	fissato per il 5 giugno 1986
919/1983	—	400/1983	—	articoli 81 capoverso 341 codice penale	—	richiesta decreto citazione 22 novembre 1983	pende per il giudizio
989/1984	150/1984	10/1986	rapporto del 21 maggio 1984	articolo 640 codice penale	1° ottobre 1984	—	pende per il giudizio
534/1984	90/1984	158/1985	rapporto del 1° giugno 1984	—	13 giugno 1984	ordine rinvio a giudizio 31 maggio 1985	pende per il giudizio
601/1985	65/1985	—	rapporto del 20 gennaio 1985	articoli 640, 486 codice penale	16 aprile 1985	—	pende per la formale istruzione

Il Ministro di grazia e giustizia: MARTINAZZOLI.

BADESI POLVERINI, DIGNANI GRIMALDI, FILIPPINI, LODI FAUSTINI FUSTINI E FINCATO GRIGOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che

giacciono in attesa di definizione centinaia di migliaia di ricorsi per le pensioni di guerra il cui iter è reso faticoso per via delle attuali strutture e procedure e anche per la carenza di personale giudiziario che presso la Corte dei conti possa accelerare l'esame dei ricorsi;

in base alla situazione presente si presume che la discussione in sede giudiziale degli oltre 150.000 ricorsi attualmente giacenti presso la Corte dei conti non si esaurirà prima del 2030;

in particolare risulta singolarmente grave lo stato in cui si trovano le vedove dei grandi invalidi (e di coloro che erano compresi nelle categorie che prevedono alte percentuali di invalidità) poiché le pensioni ad esse erogate, dati i criteri oggi ancora vigenti, sono assolutamente insufficienti alla sopravvivenza;

si deve riflettere inoltre al fatto che, in assenza di adeguate forme di assistenza da parte dello Stato, le condizioni di vita in cui sono venute a trovarsi le mogli degli invalidi, segnatamente di quelli più gravi, sono state tali da rendere impossibile di fatto il loro inserimento nel mondo del lavoro e quindi di acquisire una posizione di indipendenza economica —:

se ritiene di assumere concrete iniziative sia per procedere al riordino delle pensioni di guerra, a 40 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, sia per rivedere i meccanismi relativi al trattamento pensionistico delle vedove degli invalidi;

se intende intervenire, e con quali mezzi, per snellire sul serio le procedure relative ai ricorsi affinché tutto si risolva prima del 2030, e il diritto al ricorso non si traduca in una beffa privando nei fatti

i cittadini perfino della possibilità di conoscere tempestivamente l'esito di una richiesta. (4-11149)

RISPOSTA. — *Con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, concernente il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, sono state apportate sostanziali innovazioni alla normativa riguardante questo settore.*

In particolare, è stato introdotto un nuovo sistema di adeguamento automatico delle pensioni, basato su una quota dell'indice di variazione dei tassi di retribuzione degli operai dell'industria di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160. Tale sistema di adeguamento automatico viene applicato in favore di tutti i pensionati di guerra, a differenza dell'indennità integrativa speciale, che veniva in precedenza corrisposta soltanto ad una parte di pensionati, essendo la stessa non cumulabile con altro analogo beneficio.

Si è provveduto, inoltre, alla rivalutazione di tutti i trattamenti pensionistici di guerra, con un aumento medio del 19 per cento.

Per quanto concerne, in particolare, i miglioramenti economici in favore delle vedove, si fa presente che il trattamento base spettante alle vedove dei caduti ed alle vedove dei grandi invalidi, previsto alla tabella G del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è stato aumentato di circa il 27 per cento, mentre alle vedove degli invalidi di prima categoria (grandi invalidi) è stato attribuito, in aggiunta alla pensione di guerra di cui alla tabella G, un assegno supplementare pari all'80 per cento della tabella stessa.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 ha, infine, introdotto numerosi snellimenti normativi e procedurali, che hanno consentito di realizzare una accettabile correttezza nella trattazione delle pratiche di pensione di guerra, come si può desumere dai dati indicati nel seguente prospetto, concernente la situazione del lavoro riferita al periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre 1985:

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1986

Natura della pensione	Pratiche esistenti al 1° gennaio 1982	Domande pervenute dopo il 1° gennaio 1982	Totale	Pratiche definite al 31 dicembre 1985	Pratiche giacenti al 31 dicembre 1985	Pratiche giacenti di cui	
						Istrate in attesa di risposta degli interessati	Arretrate
Dirette	48.227	54.906	103.133	92.805	10.328	10.328	—
Indirette e di reversibilità	60.137	100.808	160.945	122.051	38.894	31.540	7.354
Ricorsi gerarchici	10.312	25.377	35.689	34.376	1.313	917	396
Totale	118.676	181.091	299.767	249.232	50.535	42.785	7.750

Dall'esame del progetto si rileva che, escludendo le 41.868 pratiche per le quali si è in attesa di ricevere la documentazione da parte degli interessati e di enti vari, l'effettivo arretrato, nel settore delle pensioni indirette e di reversibilità, ammonta a 7.354 pratiche che, secondo le previsioni, dovrebbero essere al più presto definite.

Si segnala, inoltre, che la Direzione generale delle pensioni di guerra, avvalendosi della disposizione di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, che prevede la fornitura di mezzi adeguati per la riorganizzazione ed il potenziamento degli uffici, ha avviato la procedura per introdurre il nuovo Sistema informativo integrato per le pensioni di guerra (SIPEG). Tale sistema informativo consentirà di accelerare le procedure ed i tempi necessari per la trattazione delle domande di pensione, che potranno essere definite in pochi mesi dal ricevimento della documentazione occorrente.

Per quanto riguarda, invece, i ricorsi in materia di pensioni di guerra, pendenti dinanzi alla Corte dei conti, si fa presente che attualmente è all'esame del Parlamento il disegno di legge, concernente: *Disciplina dell'ordinamento della Corte dei conti* (atto Camera n. 3091), il quale prevede, tra l'altro, un incisivo snellimento delle procedure giurisdizionali.

In ordine ai miglioramenti economici dei diversi trattamenti pensionistici di guerra, si informa che la legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) ha stanziato, per l'anno 1985 e, quindi, per gli anni 1986 e 1987, lire 227 miliardi per il riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra spettanti ai soggetti di cui al titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1979, n. 915; mentre, la legge finanziaria 1986 ha previsto, per l'anno 1986, un ulteriore stanziamento di lire 200 miliardi.

Si soggiunge, infine, che attualmente è all'esame della Camera dei deputati il di-

segno di legge concernente: Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra (atto Camera n. 3668), già approvato dal Senato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

BARONTINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che

l'articolo 14 del piano decennale per la viabilità di grande comunicazione (legge n. 531 del 1982) dispone che l'ANAS promuova le iniziative atte a conseguire al più presto l'unificazione degli attuali sistemi di esazione dei pedaggi autostradali allo scopo di assicurare la interconnessione diretta tra le diverse autostrade con l'eliminazione di barriere intermedie;

sia pure con ritardo, tali iniziative sono state effettivamente studiate, progettate, proposte; in particolare il Consiglio d'amministrazione dell'ANAS già da diverso tempo ha approvato il progetto, proposto dalla società Autostrade (gruppo IRI), per l'eliminazione della barriera Firenze-Prato, per l'istituzione del casello Firenze-Peretola e l'interconnessione diretta della Firenze-Mare con la Roma-Firenze-Milano;

quanto disposto consentirebbe: un servizio più rapido e sicuro per gli utenti ed in particolare minori disagi per i lavoratori pendolari; una maggiore tutela dei lavoratori addetti al servizio che corrono, indubbiamente, molteplici rischi sia sotto il profilo della sicurezza personale sia dal punto di vista igienico-sanitario; un sostanziale snellimento del flusso del traffico nella grande viabilità autostradale Firenze-Prato, Firenze-Mare e Roma-Firenze-Milano;

il Consiglio d'amministrazione dell'ANAS aveva già approvato il progetto senza rilievi sostanziali;

la regione Toscana ha dato nulla osta al progetto per quanto attiene alle

sue competenze in considerazione delle ripercussioni di queste decisioni sulle scelte del piano urbanistico regionale;

non si può non essere preoccupati dalle notizie di opposizione al progetto da parte di enti locali che appaiono pretestuose ed infondate, e del fatto che a questa soluzione, chiaramente legata ad una maggiore efficacia, efficienza e razionalizzazione del servizio, potrebbero opporsi interessi non molto chiari e trasparenti legati a rapporti tra i diversi concessionari ed alle relative concessioni —:

se l'ANAS ha trasmesso al Ministro il progetto per l'interconnessione fra la Firenze-Mare e l'Autosole;

se l'ANAS ha inviato il progetto, perché il ministro non ha provveduto ad emanare il relativo decreto;

qualora il ministro abbia già provveduto ad emanare il decreto che dà il via ai lavori per l'interconnessione tra la Firenze-Mare e l'Autosole, quali mezzi tecnici e quali criteri amministrativi intende mettere in funzione per la rapida attuazione di quanto disposto. (4-10991)

RISPOSTA. — *Il progetto per la nuova stazione a barriera di Firenze ovest è stato esaminato favorevolmente dal consiglio di amministrazione dell'ANAS, con particolari raccomandazioni dipendenti da alcune insufficienze tecniche rilevate in sede di esame del progetto stesso.*

Le raccomandazioni contenute nel citato voto si compendiano come segue:

a) *realizzazione del raccordo diretto Mare-Milano e Roma-Firenze nord mediante la costruzione di un ramo posto all'incrocio tra le due autostrade in modo da evitare maggiori percorsi con conseguente maggiore scorrevolezza del traffico;*

b) *allargamento della sezione autostradale tra l'esistente raccordo della Milano-Napoli sulla Firenze-mare ed il nuovo piazzale di barriera in modo da evitare pericolose sovrapposizioni nelle traiettorie di traffico;*

c) prescrizioni dell'ampliamento, a quattro luci da metri lineari 27, del cavalcavia in corrispondenza dell'inizio del piazzale di stazione (progressione 3+245) — previsto a due luci da metri lineari 27, — sia a servizio delle corsie di accelerazione e decelerazione dell'area di servizio Peretola sia al fine di migliorare la visibilità.

Il decreto di approvazione del progetto non è stato ancora emesso, in quanto è stata informata in via breve la società Autostrade delle raccomandazioni formulate dal consiglio di amministrazione affinché la società stessa ne tenesse il dovuto conto nella redazione di un nuovo progetto che, recependo dette raccomandazioni, presentasse nuove ed aggiornate soluzioni tecniche.

La società Autostrade, a seguito di quanto sopra, ha iniziato lo studio del nuovo progetto con le modifiche richieste.

Tuttavia, a seguito della definizione del piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e delle proposte di nuovi programmi autostradali, alla società Autostrade è apparso doveroso procedere ad un esame più approfondito dell'iniziativa proposta, mediante alcuni studi specifici, in relazione ai rilevanti interventi di potenziamento, programmati o già avviati, della viabilità della regione Toscana, e tra questi soprattutto gli interventi interessanti gli assi autostradali principali (Bologna-Firenze e Livorno-Grosseto), la viabilità di grande comunicazione (Firenze-Pisa-Livorno) e la viabilità minore [Pistoia-Prato-Firenze-Signa (Firenze), eccetera].

La società Autostrade ha ritenuto che gli obiettivi a cui sono finalizzate tali opere e gli effetti che potranno derivare dalla loro realizzazione, dovessero essere valutati in relazione alle soluzioni dei nodi urbani principali e con particolare riguardo a quello di Firenze.

Le conclusioni degli studi in corso che tendono a collocare in maniera coerente l'interconnessione A1-A11 in quadro infrastrutturale innovato, consentiranno di definire meglio le soluzioni e di finalizzare con maggiore efficacia, l'intervento in questione.

Il Ministro dei lavori pubblici:
NICOLAZZI.

BATTISTUZZI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — in merito al caso della ditta biellese « Italo Pasquali » che ha visto l'arresto del titolare con l'imputazione di occultamento di utili e che si è concluso con la sentenza della Corte di cassazione che ha smentito le richieste della giustizia tributaria sostenendo che l'ufficio distrettuale di Biella aveva sbagliato nell'interpretare come « utile » ciò che veniva definito chiaramente come « perdita » — se ritenga opportuno aprire una inchiesta ed eventualmente adottare provvedimenti nei confronti del personale dell'amministrazione finanziaria responsabile dell'episodio. (4-06759)

RISPOSTA. — A seguito di accertamenti effettuati in sede locale è emerso che nell'ambito dell'ufficio distrettuale di Biella non risulta alcuna impresa Italo Pasquali; tale denominazione è invece risultata appartenere ad una società per azioni (Italo Pasquali società per azioni) avente domicilio fiscale in Inveruno (Milano) in via Modigliani, n. 20.

A carico di quest'ultima la Guardia di finanza ha riscontrato una presunta omissione di utili a seguito di verifica fiscale per la determinazione del reddito di impresa.

Nessun collegamento per altro esiste fra tale vicenda e la pronuncia della Suprema Corte di cassazione nella quale l'Amministrazione è rimasta soccombente ed a cui l'interrogante si riferisce.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

BECCHETTI. — Al Ministro dei trasporti. — Per conoscere — premesso che

si è venuti a conoscere che l'Ente Ferrovie dello Stato intenderebbe procedere alla soppressione di fermate di treni espressi nella stazione di Formia;

tale stazione serve un hinterland abitativo di oltre centomila abitanti e risulta essere la stazione ferroviaria meglio attrezzata tra quelle intermedie sulla tratta Roma-Napoli;

l'intera zona ha interessi turistici rilevanti con conseguenti afflussi di persone che, nei mesi estivi, raggiungono il ragguardevole numero di svariate centinaia di migliaia di unità;

a questo afflusso, attualmente, si fa fronte con rarissimi treni a lunga percorrenza che fermano a Formia, il che obbliga a continue rincorse, alla coincidenza nelle stazioni di Roma e Napoli;

allo stato delle cose, invece di porre riparo ad una tale situazione, di per sé precaria, sembra che si vogliano sopprimere altre fermate di treni espressi;

in particolare verrebbe soppressa, tra le altre, la fermata attualmente effettuata dal treno n. 690, proveniente da Reggio Calabria e diretto a Roma, in partenza dalla stazione di Formia alle ore 5,58;

da tale ventilata soppressione deriverebbe l'impossibilità per la stazione di Formia di garantire: una ragionevole coincidenza con i treni a lungo percorso in partenza da Roma Termini tra le 7,30 e le 8,00; un servizio sufficiente, nelle prime ore del mattino, di trasporto viaggiatori in direzione Roma; un adeguato supporto ai treni pendolari che, intorno a quell'ora e nella tratta Roma-Napoli, raccolgono circa quattromila viaggiatori; il raggiungimento, per le ore 8,00 del mattino, del centro di Roma ai cittadini della zona che vi siano interessati per ragioni di studio o di lavoro;

questo fatto, unitamente alle insufficienze dei treni pendolari che impongono viaggi estenuanti per la loro stessa morfologia strutturale ed il rilevante numero di fermate che effettuano, potrebbe provocare reazioni nell'utenza, pericolose per l'ordine pubblico —:

se risponde al vero che l'Ente Ferrovie dello Stato intenda procedere alla soppressione di treni-espressi nella stazione di Formia, e, in particolare, del treno n. 690 proveniente da Reggio Calabria e diretto a Roma:

se invece non sia più opportuno, per i motivi sopra esposti, che il ministro intervenga per potenziare le fermate di treni-espressi nella stazione di Formia.
(4-14559)

RISPOSTA. — *L'Ente ferrovie dello Stato ha fatto sapere che dal 1° giugno 1986 i treni 496 Taranto-Napoli-Roma e 690 Reggio Calabria-Roma subiranno modifiche che interessano anche la stazione di Formia (Latina).*

Poiché il treno 496, a causa dell'interruzione per lavori del tratto Potenza-Sicignano (Salerno), sarà deviato via Foggia-Caserta-Cassino (Frosinone), è prevista la circolazione di un nuovo treno con partenza da Caserta alle ore 5,40, con prima fermata a Formia (partenza alle ore 6,25) ed arrivo a Roma alle ore 7,50.

Il nuovo convoglio, che si aggiunge all'attuale 2806 Napoli-Formia-Roma, offrirà oltre 500 posti a sedere di prima e di seconda classe, praticamente tutti a disposizione dell'utenza in partenza da Formia; inoltre esso costituisce una offerta in più rispetto agli attuali servizi dei treni 496 (originario da Taranto) e 690 (originario da Reggio Calabria).

La soppressione della fermata a Formia del treno 690, con in arrivo anticipato di cinque minuti a Roma Termini, consente di rendere pressoché indipendente la circolazione di comunicazioni a lungo percorso (treno 690) da quella a servizio dell'utenza pendolare (nuovi treni 2804 e 2806), con una conseguente maggiore regolarità di marcia per questi ultimi convogli.

Il rispetto dell'ora di arrivo assume infatti particolare significato per le comunicazioni pendolari, specie nei grandi centri di traffico; considerata la movimentazione dei convogli nelle ore del mattino a Roma Termini, appare chiaro che differenze anche di pochi minuti possono acquistare una consistente importanza ai fini della regolarità della circolazione.

Le ferrovie dello Stato ritengono che i provvedimenti suddetti, interessanti i treni 496 e 690, non possano in definitiva considerarsi lesivi delle esigenze dell'utenza di Formia, essendo stata prevista la circolazione del nuovo treno con partenza da Ca-

serta ed essendosi tenuti nella dovuta considerazione i problemi delle comunicazioni pendolari.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

BELLUSCIO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — in relazione alla necessità e al dovere dei nostri pubblici poteri di tutelare l'ordine e la sicurezza nel territorio nazionale e di scoraggiare, con azioni conseguenti, ogni tentazione terroristica fondata sulla presunzione di impunità di colpevoli eventualmente individuati — quanti terroristi stranieri e in particolare arabi sono stati negli ultimi tre anni liberati ed hanno potuto lasciare l'Italia.

In particolare per sapere se sono a conoscenza, per quanto riguarda Josephine Abdò Sarkis, Abdullah Mohamed El Mansouri e Abdullah Ibraim, se sono stati rinviati a giudizio, se il dibattimento si è celebrato, se sono stati assolti o condannati, se nel frattempo sono stati liberati e a seguito di quale pronuncia giudiziaria.

Si ricorda che Abdullah Ibraim, figura di spicco del terrorismo internazionale, era stato arrestato in seguito al fermo avvenuto il 6 agosto 1984, ad Opicina, di un arabo con passaporto marocchino, Abdullah Mohamed El Mansouri, proveniente da Lubiana con una valigia piena di un potente esplosivo al plastico; Josephine Abdò Sarkis, autorevole membro della frazione armata rivoluzionaria libanese, che aveva rivendicato l'assassinio avvenuto a Roma del diplomatico americano Hunt, era stata arrestata a Fiumicino appena giunta da Damasco. Si ricorda anche che nei confronti dei tre citati esponenti del terrorismo arabo il sostituto procuratore della Repubblica di Roma, Domenico Sica, aveva spiccato ordine di cattura per il reato di « associazione a delinquere finalizzata all'introduzione in Italia di esplosivi per commettere omicidi, devastazioni, stragi ».

Dal dicembre 1984 di questi tre terroristi arabi non si è avuta più alcuna notizia.

(4-13139)

RISPOSTA. — *Nel corso degli ultimi tre anni risulta che sette cittadini arabi, inizialmente arrestati sotto l'accusa di essere coinvolti in episodi di terrorismo, hanno in seguito riacquistato la libertà.*

Si tratta dei cittadini libanesi Bayoun Hani Mahoud, El Safoui Hassan Abdul Hussein, Gebara Mohamad Mahmuod, Issa Khodr Melhem, Arzouni Ramzi Mohamed, Merhi Nabil e Ismail Youssef Ali.

I primi sei vennero accusati di costituzione di banda armata e strage per aver preparato, fino al 24 novembre 1984, un attentato contro l'ambasciata degli Stati Uniti a Roma. Arzouni e Mehri vennero prosciolti fin dalla fase istruttoria ed ottennero la libertà il 7 febbraio 1985. Nei confronti degli altri quattro, invece, fu disposto il rinvio a giudizio avanti la corte d'assise di Roma che per altro, il 17 ottobre 1985, assolse gli imputati con formula piena (il fatto non sussiste) in ordine al delitto di strage e con formula dubitativa per quanto riguarda il tentativo di costituzione di banda armata (così derubricata l'originaria contestazione).

Altri due cittadini libanesi, Ali Neemtallah e Bachrouche Kassem, coinvolti nella medesima vicenda giudiziaria, furono assolti dall'accusa di strage, perché il fatto non sussiste, e condannati per il tentativo di costituzione di una banda armata. Ali Neemtallah è ancora in stato di custodia cautelare (avendo proposto appello contro la sentenza di primo grado), mentre Bachrouche Kassem è sempre rimasto latitante.

Quanto ad Ismail Youssef Ali, costui venne coinvolto inizialmente nell'episodio del sequestro dell'equipaggio e dei passeggeri della nave italiana Achille Lauro, conclusosi con l'omicidio di un cittadino di nazionalità americana.

In particolare, si ipotizzò che il suo ruolo sarebbe stato quello di aver preparato e favorito, operando in Genova, l'imbarco ed i piani criminosi del commando che materialmente eseguì il sequestro della nave e l'omicidio del passeggero. Venuti tuttavia meno gli elementi d'accusa a suo carico in ordine alle più gravi fattispecie contestate, e residuando nei suoi confronti il solo delitto

di falso in documenti, in data 6 dicembre 1985 è stato concesso il beneficio della libertà provvisoria.

Non risulta che altri cittadini stranieri, di diversa nazionalità, siano stati arrestati negli ultimi tre anni per episodi di terrorismo e successivamente scarcerati.

Con riferimento, inoltre, alla seconda parte dell'interrogazione, la procura generale della Repubblica di Trieste, ha comunicato quanto segue.

Per ciò che concerne l'introduzione nello Stato di chilogrammi 7,625 d'esplosivo plastico scoperta in Opicina (comune di Trieste) il 6 agosto 1984, il tribunale di Trieste, con sentenza del 18 giugno 1985, ha dichiarato gli imputati El Mansouri Abdullah cittadino marocchino, Daher Ferial ed Abdo Sarkis Josephine, cittadina libanese, colpevoli di concorso nel delitto previsto dall'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 685, aggravato ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1980, n. 15 (inoltre, il solo El Mansouri dei reati previsti dagli articoli 489 e 494 codice penale) ed ha condannato El Mansouri alle pene di 16 anni di reclusione e di lire un milione di multa, e gli altri due imputati alle pene di 15 anni di reclusione e di lire un milione di multa per ciascuno.

La sentenza, appellata da tutti gli imputati, è stata confermata dalla corte d'appello di Trieste nell'udienza del 10 marzo 1986. La sentenza di secondo grado è stata impugnata con ricorso per Cassazione.

Gli imputati El Mansouri ed Abdo Sarkis sono tuttora in stato di custodia cautelare, mentre il Daher Ferial è latitante.

Georges Ibrahim Abdallah, cittadino libanese, è imputato di concorso con i suddetti nel delitto di introduzione nello Stato di sostanze esplosive; ma il procedimento nei suoi confronti è stato separato e trovasi ancora in fase di istruzione formale.

Si ignora se l'Abdallah, arrestato a Lione il 24 ottobre 1984, sia tuttora detenuto in Francia.

La sua estradizione è già stata richiama l'ha rifiutata adducendo che il reato contestato all'imputato non rientra tra quelli pre-

visti dalla convenzione d'extradizione italo-francese del 12 maggio 1970.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

BELLUSCIO. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere — in considerazione della chiusura al traffico ferroviario per la durata di tre anni della tratta Battipaglia-Potenza — in che modo si intende togliere dall'isolamento in cui si trovano 40 comuni già disagiati che gravitano nell'alto Jonio Cosentino e nella zona sud della provincia di Potenza. La citata interruzione del traffico ferroviario, dovuta a lavori di potenziamento della linea, costringe ora i numerosi viaggiatori della zona descritta che intendano raggiungere la capitale a compiere un tortuoso interminabile percorso per l'istadamento dei convogli anziché per Potenza-Battipaglia, per Foggia, Napoli, Roma-Tiburina; istadamento diverso che procura ritardi, rispetto ai tradizionali tempi di percorrenza, di ben 4 ore, con gravi disagi per i cittadini calabresi e lucani interessati.

In questa situazione si chiede se non si ritiene di dover tener conto delle pressioni provenienti dai consigli comunali e da enti diversi dei comuni interessati perché si dia luogo frattanto a servizi sostitutivi precari destinati ad alleviare nell'immediato i disagi gravissimi delle popolazioni. (4-14044)

RISPOSTA. — L'Ente ferrovie dello Stato ha fatto sapere che i necessari e indifferenti lavori di potenziamento della linea Battipaglia (Salerno)-Potenza, con elettrificazione della stesa, hanno purtroppo richiesto l'interruzione totale della linea; i lavori comportano la preventiva sistemazione della sede ferroviaria in galleria e la loro effettuazione con criteri diversi avrebbe comportato il prolungamento in misura inaccettabile della durata dei lavori stessi e pesanti sacrifici ai viaggiatori.

Le due regioni interessate — Campania e Basilicata — hanno convenuto sulla scelta adottata dall'Ente delle ferrovie dello Stato.

In tale situazione sono stati definiti, per il periodo di interruzione totale, i programmi alternativi per i collegamenti a lungo percorso e locali.

Per i collegamenti a lungo percorso la deviazione dei treni su itinerari alternativi, a causa delle maggiori distanze e delle sfavorevoli caratteristiche plano-altimetriche delle linee, a modesta velocità di tracciato, implica in effetti tempi di percorrenza sensibilmente superiori rispetto all'istadamento normale. La sostituzione con autoservizio sulla tratta interrotta, invece, pur richiedendo l'onere di un doppio trasbordo, consente di contenere l'aumento dei tempi di percorrenza.

Il programma predisposto dall'Ente delle ferrovie dello Stato prevede, fra Potenza e Battipaglia, autoservizi sostitutivi per i treni diurni, per i quali risultavano accettabili i trasbordi, mentre per i treni notturni, è stata adottata la soluzione della deviazione via Foggia-Caserta-Cassino (Frosinone): è stato ritenuto infatti improponibile per detti treni, un trasbordo a Potenza e Battipaglia in piena notte, che avrebbe richiesto disagi inaccettabili da parte dell'utenza e avrebbe snaturato le funzioni stesse dei treni-notte, aventi in composizione vetture-letto e cuccette.

Per i treni locali sono stati programmati autoservizi sostitutivi sulla tratta interrotta.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

BORRI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione. — Per conoscere:*

se sono a conoscenza del fatto che gli studenti dei corsi sperimentali che conseguono, al compimento del ciclo di studi, un diploma di maturità tecnica (commerciale, industriale, agraria, eccetera), dichiarato « di pari valore » del corrispondente diploma conseguito nei corsi ordinari da un decreto ministeriale applicativo dell'articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, non vengono iscritti negli albi professionali e non possono pertanto esercitare la libera professione;

se non si ritenga che tale posizione assunta dai collegi degli ordini professionali sia in contrasto con la normativa vigente e se non si ritenga opportuno, in ogni caso, emanare disposizioni al fine di evitare discriminazioni nei confronti degli studenti diplomati in corsi sperimentali e comunque atte a chiarire la questione in relazione alle aspettative degli studenti interessati e delle loro famiglie. (4-13135)

RISPOSTA. — *I consigli nazionali dei periti agrari, dei periti industriali e dei ragionieri hanno tutti espresso l'avviso che, allo stato, non sia possibile l'iscrizione nei relativi albi professionali dei diplomati di maturità (commerciale, industria, agraria) licenziati dalle scuole sperimentali, ai cui diplomi è riconosciuta, comunque, piena validità secondo quanto prescrive l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974.*

Tale opinione sembra essere esatta in quanto, a norma dei rispettivi ordinamenti professionali, i diplomi di maturità tecnica conseguiti nelle scuole sperimentali non costituiscono, di per sé, titoli idonei per l'iscrizione in un albo professionale.

Tale efficacia potrà essere riconosciuta soltanto a quei diplomi rilasciati dalle scuole autorizzate dall'Amministrazione della pubblica istruzione alla sperimentazione e per le quali siano stati determinati i relativi criteri di corrispondenza degli studi compiuti.

Non sembra possibile, infine, l'adozione di provvedimenti in via amministrativa per superare la mancata iscrizione negli albi professionali, atteso che gli ordini professionali non sono soggetti ad alcun rapporto di dipendenza gerarchica con l'amministrazione della pubblica istruzione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

CALAMIDA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, degli affari esteri e per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere —*

premessi che:

la piattaforma di perforazione marina « Perro Negro 3 » della SAIPEM

(gruppo ENI) battente bandiera liberiana, è stata trasferita in acque territoriali, della Libia;

su questa piattaforma operano più di 50 lavoratori italiani con turni di 21 giorni di lavoro e 21 giorni di riposo;

le autorità libiche normalmente effettuano il ritiro del passaporto ai lavoratori interessati alla trasferta;

data la situazione di estrema tensione nel bacino Mediterraneo ove la piattaforma « Perro Negro 3 » dovrebbe operare —:

quali strumenti e provvedimenti intende prendere affinché siano garantite la sicurezza e il tempestivo rientro, quindi l'immediata restituzione dei passaporti ai lavoratori interessati, in caso di un brusco aggravarsi delle tensioni internazionali;

la motivazione, dettagliata, delle ragioni per cui la piattaforma « Perro Negro 3 », pur essendo di nazionalità italiana, batta bandiera non del nostro paese bensì della Liberia. (4-13952)

RISPOSTA. — *I passaporti dei dipendenti della SAIPEM operanti sulla piattaforma di perforazione marina Perro Negro 3 non vengono ritirati dalle autorità libiche, come affermato nell'interrogazione, bensì dall'incaricato SAIPEM presso la filiale in Libia, onde poter espletare le necessarie normali pratiche burocratiche relative ai visti di entrata e di uscita dal paese nel breve periodo di permanenza di dipendenti stessi sulla piattaforma.*

Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori SAIPEM operanti in aree di potenziale tensione viene organizzata una commissione di sicurezza comprendente, oltre alla SAIPEM, anche le altre società del gruppo qualora presenti, che, d'intesa con le autorità consolari e/o dell'ambasciata italiana, si riunisce periodicamente allo scopo di aggiornarsi sull'evolversi di eventuali situazioni anomale, predisponendo e mantenendo un piano di sicurezza preventivo e di immediata attuabilità, come per altro è in atto anche il Libia.

Nel caso specifico della piattaforma Perro Negro 3 permane costantemente sottobordo una nave appoggio d'alto mare per qualsiasi evacuazione di emergenza.

Infine deve precisarsi che la piattaforma Perro Negro 3 battente bandiera liberiana in quanto di proprietà di società armatrice non di nazionalità italiana e resa disponibile alla SAIPEM mediante un contratto di leasing che non consente, secondo le normative in vigore, alla SAIPEM di imporre all'armatore straniero la bandiera italiana.

Il Ministro delle partecipazioni statali: **DARIDA.**

CALVANESE. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso che*

il compartimento ENEL di Nocera Inferiore sta inviando bollette senza la riduzione del 50 per cento prevista dall'articolo 1-bis della legge di conversione del decreto-legge n. 75 del 1981 a cittadini alloggiati in prefabbricati leggeri o container, operando una distinzione del tutto arbitraria tra terremotati e sfrattati o senza tetto;

i suddetti sfrattati e senza tetto sono stati alloggiati in prefabbricati o container dalle amministrazioni comunali per la grave tensione abitativa determinatasi a seguito del terremoto del novembre 1980 —:

se non ritenga il ministro che la riduzione di cui all'articolo 1-bis vada applicata a tutti coloro che sono alloggiati in prefabbricati leggeri e container perché in dette strutture si verifica una enorme dispersione termica che fa aumentare notevolmente i consumi, in particolare per il riscaldamento elettrico, che, per ragioni di sicurezza, è il solo utilizzabile;

quali tempestivi provvedimenti intenda prendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di eliminare questa arbitraria discriminazione che penalizza cittadini che vivono in condizioni di estremo disagio e precarietà da sei anni.

(4-14029)

RISPOSTA. — *Il problema prospettato può essere risolto alla luce del disposto del nono comma dell'articolo 6 del disegno di legge recante disposizioni in materia di calamità naturali (atto Camera n. 2824), approvato dalla V e IX Commissioni riunite della Camera in sede legislativa, che prevede l'estensione della riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per il consumo di energia elettrica da parte di cittadini residenti nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e alloggiati, a seguito degli eventi sismici, in prefabbricati leggeri o containers, anche a quelli alloggiati a seguito di ordinanza di sgombero, in prefabbricati monoblocco tipo containers.*

La disparità rilevata, nella presente interrogazione, con l'approvazione di tale disegno di legge, potrà essere, pertanto, eliminata.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: ZAMBERLETTI.

CARADONNA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per sapere — premesso che*

la Federazione italiana delle associazioni e imprese di viaggio e turismo (FIAVET) rappresenta oltre duemila aziende del settore;

recentemente al presidente dimissionario della FIAVET, Antonio Rigillo, è subentrato Ambrogio Spinola che, subito dopo la sua elezione, ha annunciato che la federazione diffiderà legalmente con un atto stragiudiziale la nostra compagnia di bandiera (ALITALIA) affinché questa non vada avanti nel suo progetto di diventare anche un'impresa di commercializzazione di prodotti turistici —:

se i propositi di commercializzazione turistica da parte dell'ALITALIA possono essere confermati, e se lo sono in che modo e con quale estensione verrebbero attuati. Ad avviso dell'interrogante la eventuale, diretta ingerenza della com-

pagnia di bandiera sarebbe impropria perché fondata su una posizione privilegiata, e sarebbe anche destinata a produrre reazioni controproducenti perché potrebbe essere compromessa quella cooperazione con le agenzie italiane di viaggi che è fondata sulla divisione dei ruoli.

(4-13657)

RISPOSTA. — *L'Alitalia da tempo commercializza all'estero la destinazione Italia rendendo disponibile sui mercati esteri un proprio prodotto turistico denominato: Intermezzo. La recente costituzione, unitamente ad altri enti pubblici e privati di una nuova società denominata ITALIATOUR, nasce da una precisa esigenza commerciale volta a rispondere in maniera adeguata alle sempre più pressanti azioni della concorrenza particolarmente aggressiva in questo campo. L'iniziativa persegue lo scopo di razionalizzare l'intervento della compagnia del settore turistico, svolgere un ruolo propulsivo nello sviluppo del turismo estero verso l'Italia, aumentarne i punti di distribuzione, favorire la presentazione sui principali mercati esteri di un prodotto di qualità altamente competitivo e capace di assicurare alla destinazione Italia una maggiore aliquota delle correnti di traffico turistico. Non si sostituisce ad alcune delle strutture esistenti ma intende affiancarle nel loro compito. Nella confezione del prodotto, la società ITALIATOUR si avvarrà infatti dei più qualificati e competitivi operatori italiani, indipendentemente dalla loro appartenenza alla società stessa, creando nel medio termine nuova domanda e nuovo lavoro.*

Nella distribuzione all'estero del prodotto ricercherà soluzioni organizzative che favoriscano la concentrazione degli sforzi oggi dispersi di diversi qualificati operatori del settore.

Poiché sia la compagnia Alitalia sia gli altri azionisti non operano sui mercati internazionali in regime di monopolio ma di libera concorrenza, non si ravvede alcuna posizione predominante o di privilegio nell'iniziativa che rientra nelle normali prati-

che commerciali del settore e si allinea a quanto da tempo praticato da vettori aerei e di superficie esteri.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DARIDA.

CARLOTTO. — *Al Ministro del tesoro. — Per conoscere — premesso che*

con decreto del Ministro del tesoro del 29 agosto 1984 sono state dettate norme concernenti l'istituzione della tesoreria unica per gli enti e organismi pubblici;

l'ultimo comma dell'articolo 1 di tale decreto recita: « Sono esclusi dalla normativa dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, i singoli enti ed organismi pubblici facenti parte di categorie genericamente indicate nelle tabelle A e B del citato decreto-legge n. 521 del 1984 (esempio istituti sperimentali agrari, istituti zooprofilattici sperimentali, delegazioni provinciali ACI ecc.) che abbiano un bilancio di entrata inferiore ad un miliardo di lire »;

tuttavia la legge 29 ottobre 1984, n. 720, contenente norme sul sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici non fa riferimento al contenuto del decreto del Ministro del tesoro 29 agosto 1984 per quanto riguarda l'esclusione dal sistema di tesoreria unica degli enti con bilancio inferiore ad un miliardo;

di conseguenza, si deve ritenere che la norma sopracitata (limite del bilancio) non sia stata abrogata;

con decreto del Ministro del tesoro del 26 luglio 1985 vengono dettate norme per l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti indicati nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, numero 720 —:

se non ritiene il Ministro di chiarire se nel silenzio della legge n. 720 del 1984 la norma di cui al decreto ministeriale 29 agosto 1984 deve ritenersi tuttora valida.

(4-13077)

RISPOSTA. — *La materia è stata definitivamente regolata dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, in base alla quale è stato emesso il decreto ministeriale 5 novembre 1984.*

L'articolo 1, ultimo comma, di detto decreto trova il suo fondamento normativo nell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, il quale stabilisce che gli enti aventi un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire non possono mantenere presso le aziende di credito disponibilità per un importo superiore al quattro per cento delle entrate previste dal bilancio di competenza.

Pertanto, poiché ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, agli enti ed organismi pubblici indicati nella tabella A si applica il richiamato articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, non può non applicarsi conseguentemente anche la limitazione contenuta nello stesso articolo.

Con l'entrata in vigore del sistema di tesoreria unica, invece, si concreta la distinzione prevista dalla menzionata legge n. 720 del 1984: da una parte gli enti della tabella A soggetti a tale sistema e dall'altra gli enti della tabella B per i quali vige l'articolo 40 della citata legge n. 119 del 1981 con le limitazioni disposte dallo stesso articolo.

In relazione a quanto precede, si soggiunge, infine, che la formulazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge n. 720 del 1984 non consente, in mancanza di apposita norma, di ritenere valida per gli enti indicati nella tabella A la limitazione prevista dall'articolo 40 della legge n. 119 del 1981 che si applica agli enti indicati nella tabella B e richiamati nell'articolo 2 della citata legge n. 720 del 1984.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

CASALINUOVO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso*

che la crisi della giustizia in Calabria è, tra l'altro, dovuta alla incompletezza degli organici, come da più parti si

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1986

è ancora rilevato in un recente dibattito parlamentare;

che le esigenze di giustizia in quella regione sono, per motivi ben noti, del tutto eccezionali, come si è riconosciuto nello stesso dibattito parlamentare;

che, tra gli altri, versa in condizioni di estremo disagio il tribunale di Lamezia Terme, che opera in un circondario dove, in maniera particolare, è necessario che la giustizia dia puntuali e sollecite risposte nell'interesse della collettività;

che in detto tribunale risulta scoperto, fin dal gennaio 1985, un posto di giudice in organico e, per quanto riguarda il personale di cancelleria, sono scoperti quattro posti, su otto, di coadiutore, mentre dei quattro coadiutori presenti, uno, non vedente, è centralinista e gli altri sono destinati a fronteggiare come possono i lavori più urgenti specialmente nel settore penale, mentre si va sempre di più aggravando anche la situazione del settore civile;

che un pretore di Lamezia Terme è applicato alla pretura di Maida per due giorni alla settimana, così determinando anche nella pretura di quella città una situazione allarmante, che va affrontata con l'aumento dell'organico dei magistrati e con la revoca dell'applicazione del magistrato alla pretura di Maida;

che anche l'ufficio unico esecuzioni e notifiche del tribunale non ha coperti i posti di organico, peraltro del tutto insufficienti, con conseguenze assai dannose per tutti gli utenti della giustizia;

che il Ministro è personalmente al corrente di quanto sia grave la situazione descritta avendo avuto la possibilità di ascoltare, a Lamezia Terme, i rappresentanti della magistratura e dell'ordine forense nel gennaio del corrente anno —

quali iniziative urgenti ritiene di assumere affinché la situazione del tribunale di Lamezia Terme possa normalizzarsi, attraverso la copertura di tutti i

posti previsti dagli organici, sia della magistratura e sia del personale di cancelleria. (4-14462)

RISPOSTA. — La situazione delle varie categorie di personale presso il tribunale e la pretura di Lamezia Terme (Catanzaro) è quella risultante dai prospetti che seguono.

Tribunale di Lamezia Terme.

	Organico	Presenti
Presidente	1	1
Giudici	5	4
Dirigenti	1	1
Direttivi	2	2
Segretari	5	5
Dattilografi	8	6
Ufficiali giudiziari . . .	2	1
Aiuto ufficiale giudiziario	6	5
Coadiutori Ufficio notificazioni esecuzioni protesti	4	4
Commessi	3	2
Autisti	1	1

Per quanto riguarda, in particolare, l'organico dei magistrati si precisa che deve prendere possesso il dottor Cesare Roberti della pretura della stessa sede, trasferito con decreto presidenziale 13 marzo 1986 in corso di registrazione alla Corte dei conti, mentre devono uscire: a) Tommaso Frontera a consigliere sezione corte appello Reggio Calabria con decreto presidenziale 26 febbraio 1982. Vi è sospensiva del tribunale amministrativo regionale. b) Maria Pia Lazzara a pretura Naso con decreto presidenziale 10 marzo 1986 in corso di registrazione alla Corte dei conti.

Un posto di giudice sarà messo a concorso mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale che uscirà ai primi di giugno 1986.

Alla copertura dei posti vacanti per coadiutore dattilografo si provvederà con l'assegnazione o degli idonei del concorso riservato ai giovani assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977 o dei vincitori del concorso a complessivi 318 posti suddivisi per regioni, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1985 (Regione Calabria sei posti).

Per altro l'ufficio in questione, in deroga al divieto della legge finanziaria, è stato autorizzato ad assumere due unità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Il posto vacante di ufficiale giudiziario è attualmente indisponibile perché riservato al concorso su base distrettuale a 160 posti bandito con decreto ministeriale 26 febbraio 1986, di prossima pubblicazione.

Il posto vacante di aiutante ufficiale giudiziario è stato messo a concorso, per la relativa copertura, sul Bollettino ufficiale del 31 marzo 1986, n. 6, di imminente pubblicazione.

Il posto libero di commesso giudiziario sarà messo a concorso, per la relativa copertura, in uno dei prossimi Bollettini ufficiali di questo Ministero.

Pretore	2	2
Direttivi	2	2
Segretari	4	4
Dattilografi	6	6
Commessi	2	2

Come già rilevato, deve uscire il dottor Cesare Roberti, per il posto che si renderà vacante, sarà messo a concorso mediante inserzione sul Bollettino ufficiale che uscirà ai primi di giugno 1986.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

CASTAGNETTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere premesso che:

all'istituto alberghiero di Abano Terme (Padova) a partire dall'anno scola-

stico 1983-84 si sono verificati numerosi contrasti fra membri del consiglio d'istituto e capo d'istituto e vere e proprie accuse di illegalità nei confronti di quest'ultimo circa il rispetto del carattere collegiale della giunta esecutiva;

per protesta contro l'atteggiamento del capo d'istituto, un gruppo di rappresentanti in consiglio d'istituto si è dimesso dalla carica nel maggio 1984;

nell'attività didattica sono state segnalate da parte di alcuni insegnanti disfunzioni anche gravi per quanto attiene la convocazione periodica dei consigli di classe, l'applicazione dell'orario, il rispetto dell'obbligo delle 18 ore di servizio, le modalità dello svolgimento delle esercitazioni didattiche, la abnorme anticipazione della chiusura dell'anno scolastico 1984-85 al 9 maggio per la classe terza e al 18 maggio per le classi prima e seconda;

dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali presenti nella scuola viene denunciato l'utilizzo del personale non docente per compiti estranei al funzionamento dell'istituto;

da tutta questa serie di situazioni conflittuali deriva un clima di scarsa serenità all'interno della scuola che ne pregiudica il buon funzionamento —:

quali provvedimenti intende assumere onde siano appurate le situazioni sopra descritte e individuate le eventuali responsabilità. (4-11940)

RISPOSTA. — L'istituto alberghiero di Abano Terme (Padova) è stato oggetto di accertamenti disposti da questo Ministero.

Dalle risultanze ispettive non sono emersi elementi di rilievo in merito all'operato della preside, alla quale va attribuito un miglioramento nel funzionamento dell'istituto, a livello organizzativo e di rendimento didattico.

Le predette risultanze hanno evidenziato gravi problemi di edilizia scolastica presenti nell'istituto, problemi che si riflettono anche nella composizione dell'orario settimanale delle lezioni.

Detti problemi sono stati più volte evidenziati dal capo d'istituto alla competente amministrazione comunale di Abano, la quale ha ultimamente avviato le procedure per la costruzione di una nuova sede.

Quanto alla convocazione dei consigli di classe, si fa presente che non sono state ravvisate inadempienze da parte della preside, né responsabilità della stessa in merito alle assenze di non pochi componenti di detti organi, verificatesi nel corso dell'anno scolastico 1985-86, atteso che le assenze di cui sopra risultano formalmente giustificate.

In merito poi all'applicazione dell'orario settimanale è stato accertato che i criteri di compilazione dello stesso sono stati oggetto di discussione da parte del collegio dei docenti.

Non risulta, inoltre, che le esercitazioni di cucina e di sala-bar si svolgano in violazione della circolare ministeriale del 26 ottobre 1977, n. 262, né che sussistano violazioni degli obblighi di servizio da parte degli insegnanti tecnico-pratici.

Quanto alla chiusura anticipata dell'anno scolastico, adottata nel 1984-85 dal consiglio d'istituto, si fa presente che questo Ministero ha già provveduto a richiamare la preside alla stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

CIAFARDINI E CIANCIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che

a seguito delle ultime mareggiate il porto-canale di Pescara ha ancora una volta rivelato tutta la sua pericolosità sia per l'accesso che per l'ormeggio;

gravi sono stati i danni della flottiglia di pescherecci;

da anni si parla della realizzazione della diga foranea che attenuerebbe i disagi dei pescherecci —:

quali siano i motivi per i quali il Ministero dei lavori pubblici non ha an-

cora approvato il progetto di diga foranea;

quali passi e atti si debbono ancora compiere per l'approvazione del progetto;

entro quali tempi i lavori di costruzione della diga foranea possono avere inizio. (4-13544)

RISPOSTA. — *Nella seduta del 29 gennaio 1986 il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha esaminato il progetto di variante al piano regolatore del porto di Pescara rilevando la necessità di effettuare una verifica su modello circa l'assetto delle opere previste a difesa dell'imboccatura portuale, e ciò sia ai fini di una maggiore tranquillità dello specchio acqueo ridossato, sia della sicurezza dell'accesso al porto.*

La possibilità di realizzare la diga foranea resta, pertanto, subordinata all'esito delle predette verifiche ed alle conseguenti valutazioni del Consiglio superiore medesimo.

Il Ministro dei lavori pubblici:
NICOLAZZI.

CRIVELLINI, AGLIETTA, CALDERISI, MELEGA, PANNELLA, RUTELLI, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI E TEODORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le valutazioni e le iniziative del Governo in relazione all'ormai cronico stato di crisi interna della Banca d'Italia, che rischia di pregiudicarne definitivamente le tradizionali e necessarie caratteristiche di funzionalità e autorevolezza. (4-13690)

RISPOSTA. — *La Banca d'Italia, interpellata al riguardo, ha riferito che le agitazioni che hanno interessato il personale dell'istituto per il rinnovo del contratto 1985-1987 hanno avuto termine il 24 gennaio 1986.*

La trattativa, concernente il trattamento normativo ed economico del personale nonché l'assetto delle relazioni sindacali nell'istituto, si è conclusa il 1° aprile 1986 con

il raggiungimento di intese di massima con le organizzazioni sindacali (ad eccezione della FISAC-CGIL) su un'ipotesi di accordo. La sottoscrizione di tali intese è stata, per altro, subordinata, da talune organizzazioni sindacali, all'esito favorevole del referendum indetto tra il personale della Banca d'Italia nel mese di maggio 1986.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

DEL DONNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) il giudizio del Ministro sullo scandalo suscitato in Alessandria dall'invio da Roma della insegnante Oliva Carmela presso il liceo scientifico « Galileo Galilei » quale insegnante di ruolo nella prima D. L'insegnante, priva di adeguata cultura letteraria e scientifica, ha provocato interventi e proteste delle famiglie. Vi sono stati incontri con la preside la quale promise prima, e confermò poi, la richiesta di una ispezione al provveditorato di Torino. L'ispezione, che doveva essere immediata e scrupolosa, non è stata effettuata;

2) con quali criteri selettivi tale insegnante è arrivata allo insegnamento nelle scuole superiori;

3) perché il provveditore non ha disposto subito in merito, essendo impensabile che su di un fatto così importante, taccia proprio la istituzione preposta alla serietà ed al decoro della scuola.

(4-12699)

DEL DONNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) quali sono i motivi per cui una ispezione urgente e conclusiva nel liceo scientifico « Galileo Galilei » di Alessandria, dove l'insegnante di ruolo Oliva Carmela, priva di cultura specifica, ha provocato interventi e proteste da parte delle famiglie, dopo quattro mesi dall'inizio dell'anno scolastico è rimasta senza esito conclusivo;

2) perché mai il provveditore agli studi, in cinque mesi e con un corpo ispettivo a disposizione, non ha portato a termine una questione vitale per la classe, specie dopo che due alunni sono stati costretti a lasciare la scuola ed altri due hanno chiesto il nulla osta per frequentarne un'altra e la stessa preside è stata posta a disagio ed ha dovuto rimandare gli scrutini perché mancavano le interrogazioni e gli elaborati scritti difettavano di una revisione giusta e valida;

3) quali provvedimenti immediati intende prendere prima che il malcontento e la protesta dei genitori e degli alunni oltrepassi i limiti della educata rimostranza. (4-14526)

RISPOSTA. — *La professoressa Carmela Oliva è transitata, a domanda, nel ruolo degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, secondo quanto disposto dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, essendo in possesso dei prescritti requisiti.*

Dalla visita ispettiva disposta da questo Ministero in data 12 novembre 1985 ed effettuata nei giorni 25 e 27 gennaio 1986 sono emersi, in effetti, elementi non del tutto positivi circa il metodo didattico seguito dall'insegnante.

Le competenti autorità scolastiche seguono attentamente il caso in relazione alla circostanza che la professoressa Oliva sta effettuando il periodo di prova.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCI.

DEMITRY. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

se sono a conoscenza della vertenza in atto all'esattoria comunale di Napoli per il rinnovo del contratto integrativo di lavoro, nonostante nel settore già siano concluse le vertenze dello stesso tipo;

se sono a conoscenza che l'esattoria (la più importante azienda di riscossione

di tributi dell'Italia meridionale con 450 dipendenti) è gestita in contitolarità dal Banco di Santo Spirito, Banco di Roma e Banca Nazionale del Lavoro a mezzo di un comitato la cui composizione ed il cui indirizzo non sono noti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

se sono a conoscenza che il consiglio comunale di Napoli, all'atto della espressione del proprio parere consultivo, espresse parere contrario alla conferma della gestione anche per la difficoltà di individuazione dell'interlocutore;

se non ritengano di intervenire, il ministro delle finanze, nella sua funzione di controllo e di vigilanza, per una corretta gestione del servizio, il ministro del lavoro al fine di sbloccare la vertenza che si basa sulla rivendicazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori a tutela anche di quegli istituti tipici contrattuali che venivano riconosciuti dalla precedente gestione privata e che le tre banche esattori si sono sempre impegnate, per il passato, a conservare. (4-12363)

RISPOSTA. — La Banca d'Italia, interpellata al riguardo, ha riferito che la legislazione vigente prevede l'intervento da parte dell'istituto di emissione, quale organo di vigilanza sulle aziende di credito, limitatamente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi concernenti l'assunzione o il rinnovo dei servizi di esattoria da parte delle banche.

L'esame a tal fine condotto riguarda, per altro, esclusivamente gli aspetti tecnico-organizzativi delle aziende interessate, al fine di verificare l'idoneità delle medesime, sotto detti profili, ad espletare l'attività in discorso.

Pertanto, la questione sollevata dall'interrogante esula dall'ambito delle attribuzioni delle autorità di vigilanza in quanto riguarda rapporti intercorrenti tra le aziende di credito che gestiscono il servizio di esattoria ed i dipendenti addetti al medesimo.

In proposito il Ministero delle finanze, con nota in data 14 marzo 1986, n. 2/109, ha riferito quanto segue:

a) la vertenza sindacale in corso presso l'esattoria comunale di Napoli ed, in

generale, le questioni insorte tra l'esattore ed i propri dipendenti, trattandosi di rapporti retti da una specifica normativa, esulano dalle attribuzioni dell'amministrazione finanziaria.

Il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 — e successive modificazioni — infatti, disciplina in alcuni articoli del titolo sesto particolari aspetti dei suddetti rapporti nel preminente interesse pubblico ad un regolare svolgimento del servizio della riscossione delle imposte dirette, prevedendo per altro la dichiarazione di decadenza dell'esattore da parte del prefetto competente — su proposta dell'Ispettorato del lavoro, sentita l'intendenza di finanza — quando l'esattore si sia reso inadempiente agli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro (articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603 e articolo 103 del citato testo unico 1963/858);

b) il Banco di Santo Spirito, il Banco di Roma e la Banca nazionale del lavoro, cessionari da parte della società GERIT dell'esattoria di Napoli, giusta approvazione prefettizia del 24 novembre 1973, n. 123893, sono stati confermati in contitolarità, con decreto ministeriale del 31 dicembre 1974, n. 14/9945, nella gestione medesima per il periodo 1975-1983 (successivamente prorogato), previa iscrizione nell'Albo nazionale degli esattori effettuata su designazione di un comitato di gestione dell'esattoria costituitosi per la nomina di un unico rappresentante legale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

La cessione di cui trattasi è stata approvata, previo assenso dell'amministrazione comunale di Napoli (delibera della giunta comunale del 25 settembre 1973, n. 231, ratificata dal consiglio comunale con deliberazione del 12 novembre 1973), mentre la conferma è stata disposta su parere favorevole sia dell'intendenza di finanza che della prefettura, nonostante il parere contrario espresso dal consiglio comunale, atteso che i motivi adottati non erano attinenti al servizio svolto in precedenza ed erano, inoltre, del tutto estranei alla vigente

disciplina per la riscossione delle imposte dirette;

c) non risultano disfunzioni nell'espletamento del servizio di riscossione delle imposte dirette affidato alle tre banche.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

FACCHETTI. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'interno e del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

con decreto legge del 1° febbraio 1985, n. 9, vennero estese alle aziende industriali, commerciali, artigianali, turistiche, alberghiere, site nelle località di Baia Domizia, Baia Felice, Baia Azzurra, Villaggio Le Perle, tra l'altro, le provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni;

i benefici del suddetto decreto legge non convertito rimasero validi in virtù dell'articolo 5 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito nella legge 3 maggio 1985, n. 211, articolo 2, che testualmente recitava così: « Restano validi tutti gli atti posti in essere ed i rapporti giuridici sorti in attuazione dei decreti-legge 29 giugno 1984, n. 271, 29 novembre 1984, n. 793 e 1° febbraio 1985, n. 9 »;

tutte le aziende delle località sopracitate presentarono al prefetto di Caserta, competente territorialmente, le istanze relative al 1° comma e cioè di un contributo straordinario di importo non superiore al reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG per l'anno 1981 da dedursi dalla dichiarazione dei redditi presentata nel maggio 1982, e alla concessione del contributo a fondo perduto del 20 per cento previsto dal 2° comma dell'articolo 11 del decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9;

a tutt'oggi non si è ancora provveduto a liquidare il sopra accennato contributo agli aventi diritto —

i motivi per i quali la prefettura di Caserta non ha ancora provveduto ad

emettere, malgrado il lungo tempo trascorso (10 mesi), i decreti di accertamento dei danni così come previsto dall'articolo 5 della legge 13 febbraio 1952, n. 50, comportando così i gravissimi danni economici ad una zona già così duramente colpita dai fenomeni indotti del sisma del 1980 e dal bradisismo di Pozzuoli del 1983. (4-13205)

RISPOSTA. — *Il decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea (Catania) ed altre disposizioni in materia di calamità naturali prevedeva, all'articolo 11, la possibilità di concessione di un contributo straordinario (di importo non superiore al reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF e IRPEG per l'anno 1981), in favore dei titolari di aziende commerciali, artigiane e turistiche ubicate nel territorio dei comuni di Celole e Sessa Aurunca (Caserta) e la eccezionale estensione ai predetti operatori della possibilità di usufruire delle provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modifiche, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, per il ripristino e la ripresa delle azioni medesime.*

Ai sensi del punto 3 del citato articolo 11, la prefettura di Caserta provvedeva a costituire la commissione di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, cui veniva demandato il compito di esprimere il parere in ordine alle istanze delle imprese interessate, anche ai fini dell'accertamento dei danni subiti. La relativa istruttoria aveva subito inizio.

Come è noto il precitato decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, non veniva convertito in legge, mentre il successivo decreto-legge del 3 aprile 1985, n. 114, che non contemplava la previsione dei predetti contributi, all'articolo 5, punto 2, recitava testualmente « restano validi gli atti posti in essere ed i rapporti giuridici sorti in attuazione dei decreti-legge 29 giugno 1984, n. 271, 29 novembre 1984, n. 793 e 1° febbraio 1985, n. 9.

Tale ultima disposizione legislativa veniva interpretata da parte degli operatori economici interessati nel senso che i rapporti di cui sopra riguardavano anche le

procedure intanto iniziate e finalizzate all'eventuale elargizione delle descritte provvidenze.

In seguito a richiesta di parere della prefettura di Caserta in merito alla interpretazione di cui sopra, questo ufficio con nota del 18 aprile 1985, aderiva alla predetta interpretazione consentendo, pertanto, la prosecuzione dell'attività intrapresa in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge n. 9 del 1985.

Le istanze venivano quindi portate all'esame della predetta commissione, costituita presso l'intendenza di finanza alla quale si rendeva noto tramite la prefettura di Caserta il citato parere di questo ufficio.

La stessa intendenza di finanza, ultimati i lavori, nel trasmettere in data 18 ottobre 1985 i relativi verbali di riunione, faceva presente che, a seguito di richiesta di parere avanzata autonomamente dalla stessa commissione, l'avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con nota del 29 luglio 1985, n. 697/85, aveva espresso l'avviso che le istanze avanzate ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 9 del 1985 non erano accoglibili, in quanto la disposizione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 114 del 1985 aveva fatto salvi solo gli eventuali provvedimenti di concessione già adottati, mentre nuove concessioni non potevano più essere adottate, in base alle nuove normative.

Atteso il suesposto parere la prefettura di Caserta, impossibilitata a procedere all'erogazione dei contributi, informava, in data 8 novembre 1985, questo ufficio interessandolo in merito.

A tal fine, si fa presente, che il problema potrà essere risolto alla luce del disposto dell'articolo 9 del disegno di legge, recante disposizioni in materia di calamità naturali (atto Camera n. 2824), approvato dalla V e IX Commissioni riunite della Camera in sede legislativa, che prevede in favore dei titolari di aziende commerciali, artigiane e turistiche nella località di Baia Domizia, Baia Felice, Baia Azzurra e villaggio Le Perle nel territorio dei comuni di Cellole e Sessa Aurunca, la concessione, entro i limiti complessivi di 300 milioni a

valere sul fondo per la protezione civile, di un contributo straordinario di importo non superiore al reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG per l'anno 1981, da desumersi dalla dichiarazione dei redditi presentati nel maggio 1982.

Per le stesse aziende è previsto, inoltre, nello stesso articolo la possibilità di usufruire eccezionalmente delle provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con modificazioni dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50.

L'accertamento del danno sarà determinato dalla prefettura di Caserta, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, tenuto conto anche del mancato guadagno subito dalle aziende durante il periodo dal 1° gennaio 1981 fino alla entrata in vigore della legge.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: ZAMBERLETTI.

FALCIER, AZZOLINI, ASTORI, ZAMPIERI, ZUECH, PASQUALIN E LUSSIGNOLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che

dal 1962 la Presidenza del Consiglio ha annualmente concesso all'Opera nazionale per i caduti senza croce un modesto contributo per l'attività della stessa;

con nota del 20 agosto 1985 è stato comunicato che per l'anno 1985 non sarà erogato l'annuale contributo non risultando più iscritto nel bilancio di previsione l'apposito capitolo di spesa;

con legge n. 31 del 1981 sono state estese al sacrario di monte Zurrone in Roccaraso d'Abruzzo (realizzato a cura e spese del sodalizio) le norme che prevedono provvidenze previste da precedenti leggi;

per il sodalizio in questione il contributo è indispensabile per la continuità della sua permanenza e della sua attività;

l'attività dell'opera consiste anche in seminari di rafforzamento educativo ci-

vico, patriottico, sociale e di studio, nonché alla pubblicazione di una rivista —:

se ritenga di dover garantire la continuità del contributo in questione e permettere, così, l'attività socialmente umanitaria dell'opera nazionale per i caduti senza croce. (4-11859)

RISPOSTA. — *Fino al 1984 la Presidenza del Consiglio ha disposto a favore dell'Opera nazionale dei caduti senza croce, con sede in Firenze, la concessione di un contributo finanziario annuo (negli ultimi anni, e precisamente dal 1978, di lire 400 mila) per lo svolgimento delle attività istituzionali, con imputazione della spesa al capitolo 1182 (interventi a favore di enti, istituti, associazioni, comitati per l'incremento di attività istituzionali, per l'organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni).*

Tale capitolo di spesa, insieme con alcuni altri, non risulta più iscritto nel bilancio di previsione per il 1985 — approvato con legge 22 dicembre 1984, n. 888 — essendo stata decisa la soppressione, nella considerazione che la Corte dei conti, in sede di relazione sul rendiconto dello Stato, ha nei decorsi anni ripetutamente formulato osservazioni in ordine alla concreta attività di gestione svolta dalla Presidenza del consiglio ed in specie agli interventi contributivi disposti a carico di taluni capitoli di spesa, tra cui il menzionato 1182, prospettando l'esigenza di ancorare a norme sostanziali gli stanziamenti di tali capitoli, che trovano giustificazione solo nel riferimento a fini istituzionali non chiaramente precisati.

La Presidenza del Consiglio si è, pertanto, trovata nella impossibilità, per mancanza di idoneo capitolo di spesa, di accogliere la richiesta di contributo per il 1985 avanzata dall'Opera nazionale per i caduti senza croce, alla quale venne dato riscontro negativo con lettera del 30 aprile 1986.

È per altro attualmente allo studio un apposito disegno di legge di iniziativa governativa sugli interventi a carattere promozionale ed assistenziale.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: AMATO.

FALCIER. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premeso che

con ordinanza n. 16 del 24 luglio 1980 il dirigente del compartimento ANAS di Venezia disponeva la chiusura al traffico della strada statale 635 « di S. Boldo » dal chilometro 16+400 al chilometro 21 in località Tovenà di Cison di Valmarino (Treviso);

immediatamente numerosi cittadini segnalavano al comune, al prefetto, all'ANAS ed ad altri Enti che l'ordinanza non aveva potuto avere pratica attuazione in quanto il « passaggio » era insostituibile e indispensabile per esigenze locali di carattere economico-sociale;

nell'ottobre 1983 la Regione Veneto decideva di intervenire con un finanziamento di 1.250 milioni attraverso una convenzione con l'ANAS;

nei piani d'intervento dell'ANAS risultano rientrare gli interventi, per numerosi miliardi, del tratto Tovenà-Passo S. Boldo;

in data 14 novembre 1984 con voto n. 309 risulta che il comitato tecnico amministrativo abbia espresso parere favorevole sia al progetto di lavori urgenti di consolidamento e di protezione della sede stradale da movimenti franosi, sia sulla convenzione con la regione con una partecipazione finanziaria dell'ANAS di 2.250 milioni —:

quali ostacoli impediscono ancora lo appalto delle opere necessarie alla sistemazione della strada in questione e ridare tranquillità e certezze alle popolazioni interessate al transito. (4-12421)

RISPOSTA. — *Con ordinanza 24 luglio 1980, n. 16, il dirigente del competente compartimento della viabilità dell'ANAS, ebbe a interdire al traffico il tratto della strada statale n. 635 del passo di San Boldo compreso fra l'abitato di Tovenà ed il valico di San Boldo, per uno sviluppo di circa 3.500 metri lineari, a causa di continue cadute massi e di frequenti frane che rendevano la circolazione stradale soggetta a continui pericoli.*

In data 15 giugno 1983, con aggiornamento in data 21 ottobre 1983, veniva redatto per conto della regione Veneto, il progetto delle opere di consolidamento e di protezione da movimenti franosi, dal chilometro 21 al valico di San Boldo, della predetta arteria n. 635, per un importo complessivo di lire 4.500 milioni.

In data 3 novembre 1983 la commissione tecnica regionale esprimeva, con voto n. 500, parere favorevole all'approvazione di detto progetto, in linea tecnica ed economica.

A seguito della nota del 13 aprile 1984, n. 4343/32.10, con la quale la regione Veneto chiedeva l'affidamento in concessione della esecuzione delle opere in parola, veniva redatto uno schema di convenzione, regolante i rapporti tra l'ANAS e la regione Veneto, sul quale la regione stessa esprimeva parere favorevole con delibere del 7 agosto 1984, n. 4397 e del 22 ottobre 1985, n. 5333.

Con voti 14 novembre 1984 e 25 ottobre 1985, il comitato tecnico amministrativo centrale dell'ANAS esprimeva parere favorevole sia alla approvazione del progetto riportato nella perizia n. 108 predisposta dal nominato compartimento dell'ANAS in data 15 giugno 1983, integrato alla data 10 novembre 1984, sia in ordine al cennato schema di convenzione.

Lo schema in parola — formalizzato con atto in data 9 dicembre 1985, n. 18476 di repertorio — prevede che la spesa di lire 4.500 milioni indicata in perizia per l'esecuzione degli interventi da operare nel tratto interessato, sia sostenuta per lire 2.250 milioni dall'ANAS, per lire 1.250 milioni dalla regione Veneto e per le restanti lire 1.000 milioni dalle amministrazioni provinciali di Treviso e Belluno.

L'ANAS provvederà, appena possibile, a predisporre il decreto di approvazione della convenzione di cui trattasi.

Si precisa, infine, che il dipartimento dei lavori pubblici della giunta regionale del Veneto, con foglio 9 dicembre 1985, n. 16334, ha trasmesso all'ANAS medesima copia del bando di gara, pubblicato in pari data, per l'indicazione, mediante licitazione

privata, dell'apparato dei lavori in argomento.

Il Ministro dei lavori pubblici:
NICOLAZZI.

FALCIER. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

i coniugi Borghetto Giuseppe e Toniolo Carmela residenti in Mestre (Venezia) hanno presentato il 27 dicembre 1978 domanda di adozione speciale presso il Tribunale per i minorenni di Venezia;

già nella primavera 1979-1980 hanno avuto alcuni colloqui con i responsabili dei servizi preposti all'istruttoria della richiesta;

in tali occasioni, nonché in ulteriori colloqui avvenuti nel 1982-1983 è stata data la piena disponibilità per l'adozione di un bambino senza limiti di età, sesso e nazionalità;

il tribunale comunicava il 27 gennaio 1983 che — per adottare un bambino straniero — bisognava mettersi in contatto con il CIAI di Milano;

sulla base di tale segnalazione i coniugi si ponevano immediatamente in contatto con il CIAI avendone il suggerimento di attendere l'approvazione del disegno di legge, già approvato dal Senato in merito alle adozioni internazionali;

a seguito di ulteriori intese veniva presentata il 18 gennaio 1984 la domanda di adozione, per la quale il tribunale per i minorenni di Venezia rilasciava l'autorizzazione valida per un anno;

a seguito di altri colloqui il CIAI comunicava di accogliere la domanda di adozione internazionale e segnalava successivamente l'opportunità di presentare una domanda specifica per l'adozione di un bambino colombiano;

naturalmente i coniugi, pur sfiduciati dagli anni di attesa per ottenere l'adozione, provvedevano immediatamente

a presentare tutte le domande necessarie, nonché ogni altra documentazione richiesta;

nel frattempo l'autorizzazione concessa dal tribunale di Venezia doveva ritenersi scaduta in modo che veniva richiesta ed ottenuta una proroga che spostava la dichiarazione di idoneità al 14 settembre 1986;

nonostante i colloqui avuti, le idoneità ottenute, le disponibilità date, sono trascorsi ben sette anni dalla originaria domanda di adozione e nulla lascia prevedere che i coniugi Borghetto abbiano ad ottenere l'auspicata adozione —

se non ritenga di intervenire per verificare la causa di tali ritardi e l'opportunità di proporre sostanziali modifiche alla legislazione in vigore onde permettere ai coniugi in possesso dei necessari requisiti di accedere senza stressanti e paradossali attese alle adozioni nazionali ed internazionali. (4-14075)

RISPOSTA. — *I coniugi Borghetto Toniolo presentarono domanda di adozione al tribunale per i minorenni di Venezia in data 27 novembre 1978, rinnovandola successivamente il 18 maggio 1985.*

Le caratteristiche della coppia, rilevate nel corso delle indagini di servizio sociale nonché dai colloqui sostenuti con l'équipe tecnica competente, non hanno consentito l'affidamento ai coniugi predetti di un minore italiano che per età e caratteristiche psico-fisiche potesse adeguatamente inserirsi nell'ambiente familiare.

È stato quindi suggerito ai signori Borghetto Toniolo di richiedere l'adozione di un minore straniero ed agli stessi è stato rilasciato il certificato di idoneità previsto dall'articolo 30 della legge n. 184 del 1983 con la validità prorogata fino al 14 settembre 1986.

Risulta in effetti che in seguito a tale domanda di adozione internazionale i coniugi hanno preso contatto con il CIAI (Centro italiano di adozioni internazionali) di Milano per l'adozione di un minore proveniente dalla Colombia.

Per altro al tribunale per i minorenni di Venezia non è ancora giunto alcun provvedimento dell'autorità colombiana emesso ai sensi dell'articolo 33 della citata legge n. 184 del 1983.

Non sembra quindi che nella fattispecie in oggetto possano rilevarsi ritardi o disfunzioni giudiziarie, soprattutto se si tiene presente che la domanda di adozione non rappresenta l'esercizio di un diritto soggettivo di cui i coniugi abbiano la titolarità.

In particolare, inoltre, la dichiarazione di idoneità richiesta per l'adozione dei minori stranieri è solo il preludio ad una successiva attività, a cura della coppia adottante, che mira all'ingresso del minore straniero in Italia ed alla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione (articoli 31, 33 e seguenti della legge n. 184 del 1983).

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

FERRARI MARTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e previdenza sociale e della pubblica istruzione — Per sapere — atteso che il terzo comma della legge 8 marzo 1985, n. 72, prescrive che deve essere adottato un provvedimento entro quattro mesi dalla decorrenza della legge medesima, teso a fissare criteri di armonizzazione fra la vecchia e la nuova normativa —:*

quali siano i motivi che hanno portato lo SCAU ed anche l'Ente nazionale assistenza magistrale a promuovere e svolgere concorsi che appaiano in netto contrasto con la normativa fissata dalla legge n. 72 del 1985;

quali provvedimenti s'intendono concretizzare in termini immediati per addvenire alla sospensiva di tali concorsi, come ha determinato il Consiglio d'amministrazione dell'INPS che pur ha necessità di ruoli dirigenziali funzionali;

se tali concorsi hanno avuto l'approvazione e l'imprimatur dei Ministeri vigi-

lanti e quali azioni hanno intrapreso per disincentivare questa procedura concorsuale. (4-10119)

RISPOSTA. — *I motivi che hanno determinato gli enti indicati dall'interrogante a promuovere e svolgere concorsi per la copertura di posti di primo dirigente, nelle more di decorrenza della nuova normativa fissata dalla legge n. 72 del 1985, sono da ricercarsi nelle esigenze funzionali degli enti medesimi.*

Quanto alla legittimità di detti concorsi, il dipartimento per la funzione pubblica ha espresso l'avviso che essa sussista ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che i concorsi si riferiscano a posti disponibili anteriormente al 1° luglio 1985, data di decorrenza della nuova disciplina prevista per la dirigenza parastatale; b) che prima di detta data siano già iniziate le procedure concorsuali in base alla preesistente normativa.

Per ciò che concerne in particolare l'ENAM, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in sede di coordinamento generale, in data 13 febbraio 1986 ha espresso il parere che la procedura seguita dall'ENAM in forza della delibera consiliare del 30 aprile 1955, n. 29, è legittima.

L'articolo 57 del regolamento organico dell'ENAM dispone, infatti, l'obbligo di indire annualmente i concorsi per il conferimento dei posti vacanti in organico alla data del 1° gennaio.

I due posti messi a concorso con delibera consiliare n. 29 del 1985 erano già disponibili alla data del 1° gennaio, circostanza questa, ad avviso della Presidenza del Consiglio, che fa caducare l'ipotesi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 481 che vieta di procedere — per gli enti assoggettati alla procedura degli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 — a promozioni a qualifiche superiori qualora non siano previste da norme regolamentari e comportino valutazioni discrezionali.

In merito, poi, alla revoca degli identici concorsi banditi dall'INPS va rilevato che soltanto motivi di opportunità, apprezzati

dall'ente medesimo, hanno determinato detto provvedimento.

Tali determinazioni, per altro, rientrano nelle specifiche competenze dell'ente interessato.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

FERRARI MARTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro. — Per conoscere — atteso che:*

in data 26 febbraio 1982 con lettera di protocollo n. 3649/14 avente per oggetto « stato attuale della trattazione dei ricorsi in materia di pensioni di guerra » il Presidente della Corte dei conti dottor Silvio Pirrami Traversari rispondeva al Presidente dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra — sezione di Bologna, affermando a conclusione della propria ampia risposta che:

1) i ritardi e le lentezze, innegabilmente riscontrabili nell'esame dei ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra, erano attribuibili non soltanto a deficienza o carenze strutturali dei competenti organi della Corte dei conti, ma che dipendevano anche dalla vigenza del nostro ordinamento di disposizioni, quali quelle che consentono il riesame amministrativo dei provvedimenti in pendenza dei ricorsi stessi che nel « frattempo » hanno contribuito a rallentare la definizione dei gravami pendenti e ad aumentare il numero di quelli giacenti;

2) nell'emanazione del decreto delegato sul definitivo ordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 settembre 1981, n. 533, si era persa la favorevole occasione di portare a termine anche la « fase giurisdizionale » presso la Corte dei conti;

3) tenendo conto anche del probabile afflusso di nuovi ricorsi a seguito dell'esaurimento della fase amministrativa relativa alle 194.000 istanze ancora da esaminare presso la Direzione generale

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1986

delle pensioni di guerra, la discussione in sede giurisdizionale dei ricorsi già pervenuti alla Corte o di cui è prevista la presentazione, si esaurirà non prima dell'anno 2030 —:

quale è l'attuale situazione nell'attuale momento:

a) quante pratiche sulle 194 mila giacenti presso la Direzione generale per le pensioni di guerra al 26 febbraio 1982 sono state esaminate ed abbiano concluso il previsto *iter* definitivo per la prestazione di pensione di guerra richiesta;

b) quante nuove pratiche sono state assunte dal 26 febbraio 1982 ad oggi e quante definite;

c) quante siano le istanze ancora da esaminare presso la Direzione generale per le pensioni; quante siano pendenti per « atti » relativi ad aspetti medici di

competenza dei Ministeri sanità, difesa, od altri;

quali provvedimenti si intendono assumere, non solo per i miglioramenti economici dei diversi trattamenti pensionistici di guerra; e affinché il tempo previsto nell'anno 2030 per la definizione dei diversi gravami, a cui fa riferimento il Presidente della Corte dei conti nella sua del 26 febbraio 1982 sia notevolmente ridotto e mantenuto entro il 1987 per tutte le pratiche in giacenza a tutt'oggi.

(4-10964)

RISPOSTA. — *L'attività della Direzione generale delle pensioni di guerra è ormai impostata secondo criteri diretti a realizzare una accettabile correntezza nella trattazione delle pratiche, come si può desumere dai dati indicati nel seguente prospetto, concernente la situazione del lavoro riferita al periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre 1985:*

Natura della pensione	Pratiche esistenti al 1° gennaio 1982	Domande pervenute al 1° gennaio 1982	Totale	Pratiche definite al 31 dicembre 1985	Pratiche giacenti al 31 dicembre 1985	Pratiche giacenti di cui	
						Istrate in attesa di risposta degli interessati	Arretrate
Dirette	48.227	54.906	103.133	92.805	10.328	10.328	—
Indirette e di reversibilità	60.137	100.808	160.945	122.051	38.894	31.540	7.354
Ricorsi gerarchici	10.312	25.377	35.689	34.376	1.313	917	396
Totale . . .	118.676	181.091	299.767	249.232	50.535	42.785	7.750

Dall'esame del progetto si rileva che, escludendo le 41.868 pratiche per le quali si è in attesa di ricevere la documentazione da parte degli interessati e di enti vari, l'effettivo arretrato, nel settore delle pensioni indirette e di reversibilità, ammonta a 7.354 pratiche che, secondo le previsioni, dovrebbero essere al più presto definite.

Si segnala, inoltre, che la Direzione generale delle pensioni di guerra, avvalendosi della disposizione di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, che prevede la fornitura di mezzi adeguati per la riorganizzazione ed il potenziamento degli uffici, ha avviato la procedura per introdurre il nuovo Sistema informativo integrato per le pensioni di guerra (SIPEG). Tale sistema informativo consentirà di accelerare le procedure ed i tempi necessari per la trattazione delle domande di pensione, che potranno essere definite in pochi mesi dal ricevimento della documentazione occorrente.

Per quanto riguarda, invece, i ricorsi in materia di pensioni di guerra, pendenti dinanzi alla Corte dei conti, si fa presente che attualmente è all'esame del Parlamento il disegno di legge, concernente: *Disciplina dell'ordinamento della Corte dei conti* (atto Camera n. 3091), il quale prevede, tra l'altro, un incisivo snellimento delle procedure giurisdizionali.

In ordine ai miglioramenti economici dei diversi trattamenti pensionistici di guerra, si informa che la legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) ha stanziato, per l'anno 1985 e, quindi, per gli anni 1986 e 1987, lire 227 miliardi per il riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra spettanti ai soggetti di cui al titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; mentre, la legge finanziaria 1986 ha previsto, per l'anno 1986, un ulteriore stanziamento di lire 200 miliardi.

Si soggiunge, infine, che attualmente è all'esame della Camera dei deputati il disegno di legge concernente: *Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di*

guerra (atto Camera n. 3668), già approvato dal Senato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

GELLI, TOMA, GRADUATA E SAPIO.
— *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito del piano di edilizia penitenziaria del 1981 il Ministero di grazia e giustizia prevedeva la costruzione a Lecce di un nuovo carcere con due sezioni di reclusione (450 uomini e 30 donne) ed una per la semilibertà (50 posti);

nel 1982 il provveditorato ai lavori pubblici di Bari approvava un progetto di massima del costo di 38 miliardi e 60 milioni;

per tale somma, suscettibile di un aumento del 15 per cento sui prezzi unitari previsti, veniva stipulata nel 1983 una convenzione con il consorzio di imprese « Concessioni grandi lavori »;

il Provveditorato alle opere pubbliche della Puglia emanava due decreti con i quali autorizzava un progetto generale per la costruzione del nuovo carcere con una previsione di spesa di 129 miliardi e confermava l'affidamento dell'appalto al consorzio « Concessione grandi lavori »;

in sede di Comitato interministeriale, il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero dei lavori pubblici ratificavano tali decreti;

la Corte dei conti, nel marzo 1986 ha respinto i due decreti in oggetto, ritenendo che essi violino « le leggi sulla contabilità dello Stato ed i principi costituzionali della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione » —

perché, nonostante il progetto sia rimasto, per le sue caratteristiche, invariato, la previsione di spesa si è in tre anni più che triplicata;

come si sia ritenuto possibile affidare i lavori in concessione per 129 miliardi, quando i fondi a disposizione del Ministero di grazia e giustizia erano di 24 miliardi;

se si intenda appurare a chi debbano attribuirsi le responsabilità di una simile procedura;

quali provvedimenti intendano prendere per riportare il tutto nell'ambito di un metodo che assicuri trasparenza, senza con ciò ritardare ulteriormente i tempi di costruzione del nuovo carcere, considerata la situazione di estrema gravità cui è giunta l'attuale struttura carceraria di Lecce. (4-14642)

RISPOSTA. — *L'importo di lire 38 miliardi e 160 milioni, posto a base della convenzione di concessione stipulata dal provveditorato alle opere pubbliche, per la realizzazione della nuova casa circondariale, con sezione di reclusione, di Lecce, corrisponde alla somma a suo tempo riservata per detta opera, su proposta del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria.*

Detto importo era stato individuato in linea di massima, nel 1982, sulla base dei parametri del momento, non disponendosi, all'epoca dell'emanazione dei decreti interministeriali di assegnazione, dei relativi riscontri progettuali.

Per altro, nel caso in questione, una prima assegnazione disposta con decreto in data 5 febbraio 1982 per lire 31 miliardi e 800 milioni, veniva, a breve termine (decreto interministeriale del 5 agosto 1982), integrata del 20 per cento, fino all'ammontare di lire 38 miliardi e 160 milioni. Detto importo, a causa della carenza di fondi globalmente disponibili per il programma dei nuovi istituti, nonché dell'esigenza di garantire la prosecuzione di opere già in corso di esecuzione, era successivamente ridotto a lire 24 miliardi. Quanto sopra premesso, si rappresenta che il provveditorato alle opere pubbliche di Bari, nell'ambito della propria diretta competenza, aveva cura di formalizzare l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione dell'opera in oggetto al consorzio grandi lavori - Roma.

Nell'ambito di detta procedura, in data 31 luglio 1984 veniva approvato dalla commissione interministeriale di cui all'articolo 3 legge del 1° luglio 1977, n. 404, il progetto generale di massima e di primo stralcio dell'opera per un ammontare rispettivamente di lire 129 miliardi e di lire 24 miliardi (somma effettivamente disponibile).

Avuto riguardo alle argomentazioni suesposte, si ritiene utile rappresentare che, analogamente a quanto avvenuto per tutti i nuovi istituti del programma integrativo varato con i fondi di cui all'articolo 20 della legge n. 119 del 1981, l'assegnazione finanziaria iniziale per l'istituto di Lecce, disposta come detto nel 1982, si è, in prosieguo, rivelata a causa della lievitazione dei prezzi e nelle more dell'effettivo riscontro progettuale, uno stanziamento di primo lotto, con conseguente esigenza di successiva integrazione.

Quanto sopra premesso, in ordine ai rilievi mossi dalla Corte dei conti ed al correlato riguardo delle procedure di avviamento della opera in parola, questo Ministero aveva più volte richiesto chiarimenti e notizie al provveditorato alle opere pubbliche di Bari, direttamente interessato nella vicenda in questione, ed al Ministero dei lavori pubblici - direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali.

Al riguardo, per altro, il cennato organo tecnico, con nota in data 25 marzo 1986, nel rappresentare al Ministero dei lavori pubblici, e per conoscenza a questa Amministrazione, l'iter procedurale seguito nonché il successivo stallo determinatosi per effetto dei citati rilievi della Corte dei conti, ha prospettato la necessità di impostare i rapporti con il consorzio concessionario su diversa fattispecie giuridica instaurando un nuovo rapporto convenzionale e modificando il precedente.

A tal fine il suddetto provvedimento ha richiesto l'emanazione da parte di questo Ministero del decreto di segretazione dell'opera in parola, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 584, articolo 5 lettera e).

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

GRIPPO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — al fine di valutare l'effettiva incidenza dell'aiuto allo sviluppo nella finanza pubblica — se, nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio, gli stanziamenti nei relativi capitoli si riferiscono agli oneri complessivi, comprensivi delle imposte da sostenere per l'acquisto dei beni da parte degli organismi preposti. (4-13880)

RISPOSTA. — *Gli stanziamenti di bilancio destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo sono comprensivi di tutti gli oneri connessi con l'attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, incluse quindi anche le imposte relative all'acquisto dei beni da parte degli organismi preposti a tale attività.*

Il Ministro del tesoro: **GORIA.**

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra del signor Ronca Aldo, nato a Cava dei Tirreni (Salerno) il 4 gennaio 1923 ed ivi residente alla via T. Gaudioso n. 8, numero di posizione 870175. (4-13399)

RISPOSTA. — *Con determinazione direttoriale del 30 marzo 1977, n. 2597998/Z, al signor Alfredo Ronca, nato a Cava dei Tirreni (Salerno) il 4 gennaio 1923, è stato negato diritto a pensione.*

Contro il suddetto provvedimento l'interessato ha presentato ricorso gerarchico n. 45211/RI-GE, che è stato respinto con decreto ministeriale del 21 gennaio 1983, n. 024767/RI-GE, in conformità anche del parere espresso dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

Avverso il menzionato decreto, il signor Ronca ha esperito ricorso giurisdizionale n. 870175, tuttora pendente presso la Corte dei conti.

Da notizie assunte nelle vie brevi presso la procura generale della citata magistra-

tura, è risultato che il gravame non è stato ancora assegnato al magistrato per la trattazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: **RAVAGLIA.**

LOPS. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a che punto è la pratica di pensione di guerra del signor Gagliardi Giuseppe nato a Minervino Murge (Bari) il 2 giugno 1959 e residente attualmente in Corso Alessandria n. 179, Asti, il quale in seguito a ferite riportate in seguito allo scoppio di un residuo di guerra, riportando l'amputazione della mano destra, inoltrò domanda di pensione in data 7 settembre 1971, e sollecitata in data 29 gennaio 1981, e che tuttora è privo di una risposta. (4-13207)

RISPOSTA. — *La pratica di pensione di guerra n. 2099656/IC, concernente il signor Giuseppe Gagliardi, risulta definita da questa Amministrazione.*

Infatti, con decreto ministeriale del 9 aprile 1971, n. 2464112, al suindicato interessato venne negato diritto a pensione in quanto, dalla documentazione probatoria acquisita al fascicolo degli atti, non risultò debitamente provato che l'ordigno esploso il 19 luglio 1968 e che causò il ferimento del predetto, avesse natura di residuo bellico, elemento, questo, essenziale ai fini della configurazione del fatto di guerra (articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 313).

Il surriferito decreto ministeriale fu regolarmente notificato al signor Gagliardi, tanto è vero che il medesimo, contro tale provvedimento, presentò ricorso giurisdizionale n. 832228 a seguito del quale il relativo fascicolo degli atti venne trasmesso alla Corte dei conti, ove tuttora trovasi, per la trattazione del cennato gravame.

Pertanto, allo stato attuale degli atti e sino a quando la suindicata magistratura non avrà fatto conoscere la propria decisione in ordine al ricorso in questione, nes-

sun nuovo provvedimento può essere adottato, da parte di questa Amministrazione, nei riguardi del signor Gagliardi.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

MACIS, LANFRANCHI CORDIOLI E MOTETTA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. — Per sapere:*

se non ritengano che la lentezza delle procedure davanti alle commissioni tributarie dipenda anche dalla mancata tempestiva sostituzione dei componenti delle commissioni stesse cessati dall'ufficio;

in caso affermativo, se non ritengano di dover sollecitare i capi degli uffici giudiziari dai quali dipendono le indicazioni delle sostituzioni per un sollecito adempimento di tale incombenza.

(4-13929)

RISPOSTA. — *Le designazioni dei componenti delle commissioni tributarie da parte dei presidenti dei tribunali avvengono, normalmente, con tempestività e con altrettanta sollecitudine il Ministero delle finanze provvede agli adempimenti di propria competenza.*

Le procedure di perfezionamento dei decreti di nomina comportano dei tempi tecnici (firma da parte del ministro — delibera, in alcuni casi, del Consiglio dei ministri — registrazione alla Corte dei conti) della durata media di due o tre mesi.

Con nota in data 5 aprile 1986 si è provveduto, comunque, ad invitare tutti i presidenti delle corti di appello a volere procedere con sollecitudine alla eventuale sostituzione dei componenti delle commissioni tributarie di secondo grado ed a rivolgere analogo invito ai presidenti dei tribunali per le nomine di loro competenza.

Quanto sopra premesso, si ritiene che le cause del ritardo nell'attività delle commissioni tributarie siano da ricercare, presumibilmente, nella stessa composizione dei collegi, costituiti, come è noto, da persone di regola impegnate in altre attività professio-

nali e, quindi, limitatamente dedite allo svolgimento della funzione di giudici tributari, nonché nella carenza del personale di segreteria, che svolge attività preparatoria a quella degli organi giudicanti, in conformità dei numerosi e complessi adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Di questo particolare aspetto del problema è stato investito il Parlamento che in questi giorni sta esaminando il disegno di legge n. 3209, presso la VI Commissione della Camera dei deputati, per l'istituzione del ruolo organico del personale di segreteria delle commissioni tributarie.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

MAZZONE, ABBATANGELO E FLORINO. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso*

che a seguito del terremoto del 1980 il ministro per il coordinamento della protezione civile stipulò una convenzione con la società « Bonifica », per l'espletamento di attività di reinsediamento delle popolazioni colpite;

che detta società si è avvalsa per oltre cinque anni di circa 40 dipendenti;

che il 31 marzo 1986 scade la convenzione con la società Bonifica, per cui è stato di già comunicato ai dipendenti che in tale data verrà a cessare il loro rapporto di lavoro;

che più volte il ministro ha affermato che la professionalità specifica nel campo degli interventi per la ricostruzione non deve essere dispersa, anzi utilizzata definitivamente e in tal senso si sta procedendo attraverso convenzioni dirette sia dell'amministrazione statale, che dei commissariati regionali e comunali —:

quali atti intende porre in essere per recuperare alla protezione civile la professionalità e competenza del personale che da più anni la società Bonifica ha utilizzato;

se non ritiene di potersi avvalere dei poteri di cui alla legge n. 219 per il trattenimento in servizio di quei dipendenti della società Bonifica che documentino di essere stati utilizzati da oltre due anni, esclusivamente e specificamente nelle attività di reinsediamento delle popolazioni colpite dal terremoto del 1980, in attesa dell'approvazione del disegno di legge « Istituzione ed organizzazione del servizio nazionale di protezione civile », nel quale prevederne il definitivo inquadramento. (4-13545)

RISPOSTA. — *In data 8 maggio 1986 le Commissioni V e IX riunite della Camera in sede legislativa ha approvato il testo dell'articolo 12 del disegno di legge, recante disposizioni in materia di calamità naturali (atto Camera), dove si prevede l'immissione in ruoli speciali ad esaurimento, da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni dove prestano servizio, anche del personale impegnato a seguito del terremoto del novembre 1980, che risulta in servizio alla data del 31 marzo 1986 o che abbia prestato servizio per almeno un anno.*

L'immissione nei ruoli sarà subordinata ai requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego (ad eccezione dell'età) nonché al superamento di un concorso riservato.

L'onere, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, graverà sul fondo per la protezione civile; le modalità di applicazione di tale articolo nonché i criteri da seguire per lo svolgimento del concorso saranno definiti con apposite ordinanze del Ministero per il coordinamento della protezione civile.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: ZAMBERLETTI.

MEMMI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che

la legge n. 22 del 1981 fa obbligo all'ENI di costituire e gestire, entro un

anno dalla sua entrata in vigore (4 marzo 1981) e sulla base di direttive del Ministero dell'industria, una scorta strategica di greggio e prodotti petroliferi per conto e nell'interesse dello Stato;

allo scopo è previsto uno stanziamento di 300 miliardi di cui 230 nel 1981 e 70 nel 1982;

il Ministro dell'industria con decreto del 13 ottobre 1981, ratificato all'ENI il 23 novembre 1981, determina le quantità di greggio e di prodotti petroliferi da destinare a scorta strategica;

l'ENI, provvede, nel rispetto dei termini di legge, entro il 4 marzo 1982 alla costituzione della scorta strategica;

il 28 dicembre 1982 viene emanato il decreto per l'anticipazione all'ENI di 70 miliardi iscritti a cassa per il 1982;

a fine marzo 1983 vengono erogati all'ENI 76 miliardi ed il 2 agosto dello stesso anno la residua somma di lire 154 miliardi;

la predetta legge n. 22 del 1981 prevede il rimborso all'ENI delle spese e degli oneri effettivamente ottenuti —:

1) quale è la somma effettivamente spesa e la quantità di prodotto acquistato quale scorta strategica;

2) a quanto ammontano le spese e gli oneri effettivamente sostenuti dall'ENI per la costituzione delle scorte strategiche;

3) se gli oneri che si sopportano sono compatibili con la situazione attuale che impone il mantenimento di una scorta di prodotti petroliferi in periodo di sovrabbondanza e con prezzi in discesa.

(4-12807)

RISPOSTA. — *Come già indicato nella relazione sul rendiconto della gestione delle scorte strategiche al 31 dicembre 1982, trasmesso dal Ministero dell'industria al Parla-*

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1986

mento i prodotti acquistati entro il 4 marzo 1982 sono stati i seguenti:

	Tonnellate
Greggio	365.367,820
Benzina	141.933,454
Gasolio	132.532,049
Olio combustibile	148.008,765

Per l'acquisto di tali prodotti sono state effettivamente spese lire 260.571.853.655, ridotte successivamente a lire 258.259.742.745 in conseguenza dei movimenti avvenuti per risarcimenti assicurativi, variazioni di quantità derivate da turnazioni, rimborsi eccetera.

Circa le spese e gli oneri effettivamente sostenuti dall'ENI, appare opportuno tenere distinti i costi sostenuti per la gestione delle scorte, dagli oneri finanziari che si sono sopportati. I primi, dall'inizio dell'attività al 30 aprile 1985 e quindi per l'intero periodo di circa 3 anni e mezzo, ammontano complessivamente a lire 48.671.751.522 e riguardano i costi di stoccaggio, i costi per i controlli e ispezioni, i trasporti di trasferimento, la vigilanza doganale ed altre minori. Quanto ai secondi, va osservato che l'acquisto della merce è stato realizzato entro il 4 marzo 1982, mentre l'erogazione dei fondi da parte dello Stato è avvenuta per lire 70 miliardi il 30 dicembre 1982; per lire 76 miliardi il 9 maggio 1983 e per lire 154 miliardi il 21 ottobre 1983 (complessivamente 300 miliardi).

Dal 4 marzo 1982 l'ENI ha dovuto per altro sostenere, oltre alle spese di acquisto, anche gli oneri relativi alla gestione delle scorte e per far fronte all'insieme degli impegni finanziari che sono derivati dall'acquisto delle merci e dalle spese di gestione, si è dovuto ricorrere all'indebitamento verso il sistema bancario con un costo, per l'intero periodo e sino al 30 aprile 1985, di lire 104.225.543.749 compresi ovviamente gli interessi composti.

Riepilogando, il costo totale delle scorte strategiche al 30 aprile 1985 risulta come segue:

	Lire
Per acquisto merce	258.259.742.745
Per costi di gestione	48.671.751.522
Per oneri derivanti dal ritardo con cui lo Stato ha fornito i mezzi necessari	104.225.543.749
Totale ...	411.157.038.016

L'anzidetta somma deve essere aumentata delle spese per servizi di gestione ed oneri finanziari verificatisi fino al 31 dicembre 1985. Il Ministero dell'industria, consapevole della situazione venutasi a determinare e di concerto con il Ministero del tesoro ha predisposto un disegno di legge inteso a riconoscere il saldo dei debiti pregressi e ad assicurare per il futuro un finanziamento di lire 20 miliardi annui per le spese relative.

Per quanto concerne, infine, la compatibilità delle scorte con l'attuale situazione di abbondanza di prodotti sul mercato internazionale, con prezzi in discesa, bisogna anzitutto considerare che le scorte strategiche non sono un fatto commerciale, in quanto rappresentano prodotti destinati, secondo l'articolo 2 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, ad essere utilizzati per far fronte a momentanee carenze di prodotti petroliferi sul mercato nazionale o a situazioni di emergenza.

In periodo di abbondanza di merce sul mercato internazionale, la cennata esigenza si avverte ovviamente in minima misura, ma la costituzione di scorte di quantità sufficiente appare comunque opportuna.

Si sottolinea al riguardo che i principali paesi industrializzati importatori netti di energia (per esempio USA, Giappone, Repubblica federale di Germania) detengono

scorte petrolifere strategiche da utilizzare per conto e nell'interesse dello Stato nelle eventuali condizioni di emergenza.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DARIDA.

MUNDO, CONTE CARMELO, MARZO, ZAVETTIERI, DIGLIO, MANCHINU E PIERMARTINI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che

ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778, i direttori delle Casse di risparmio debbono essere scelti tra i funzionari dei detti istituti o di altre aziende di credito oppure di pubbliche amministrazioni;

l'articolo 2 sub 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, prevede che « per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente presso gli stessi enti creditizi è richiesto il possesso di una specifica competenza professionale acquisita in materia creditizia, finanziaria o assicurativa attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquennio » —:

se ritiene, avendo gli organi della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania provveduto a nominare direttore generale persona di altro istituto bancario che solo dal settembre 1983 sarebbe stato nominato dirigente della BNL, di dare ugualmente corso, pur in presenza di una nomina non conforme a legge, al richiesto benessere. (4-12824)

RISPOSTA. — *Le nomine a direttore generale, condirettore e vicedirettore delle casse di risparmio sono disciplinate da norme statutarie e regolamenti secondo modalità contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, il quale, infatti, all'articolo 101 prevede che la nomina dei dirigenti di ogni grado può venire per promozione, per concorso interno o pubblico o per chiamata.*

La scelta di tali modalità è naturalmente rimessa all'autonoma determinazione degli organi competenti dell'azienda i quali, solo con riferimento alla nomina del direttore generale, sono tenuti, in base alla vigente normativa, a richiedere il benessere alla Banca d'Italia.

In particolare, per quanto concerne la nomina del direttore generale della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, la Banca d'Italia, interessata al riguardo, ha riferito di aver svolto i compiti di controllo previsti dalla legge, attenendosi alle attribuzioni di competenza. L'organo di vigilanza ha accertato, infatti, che nella selezione la cassa in parola avesse rispettato le specifiche procedure e le prescrizioni di legge in termini di requisiti di professionalità.

L'istituto di emissione ha, per altro, soggiunto che nei casi della specie, così come in tutte le questioni attinenti alla gestione del personale, lascia alla responsabilità degli organi aziendali la scelta delle decisioni più idonee.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

ONORATO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere quale atteggiamento intende assumere e quali indirizzi intende emanare per gli uffici periferici al fine di garantire ai locatori degli alloggi della Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali l'effettivo esercizio dei diritti loro riconosciuti dalla legge n. 393 del 1978.

In particolare, l'interrogante intende conoscere:

a) se i conduttori degli alloggi predetti sono messi in condizione di accedere alla conoscenza della specifica delle spese e dei documenti giustificativi per gli oneri accessori che la normativa pone a loro carico (articolo 9 legge citata); e soprattutto se ai medesimi è riconosciuta la possibilità di deliberare in assemblea riguardo ai servizi di riscaldamento, non potendosi tollerare che per un servizio così importante che tocca direttamente i loro bisogni vitali e che grava sulle loro economie domestiche, essi siano privati

del diritto di decidere (articolo 10 legge citata) solo perché il proprietario locatore è un organo burocratico dello Stato;

b) per quali ragioni sono state respinte fondate richieste dell'inquilinato di abbassare il coefficiente per lo stato di manutenzione da normale (1,00) a mediocre (0,80) per edifici che, secondo gli elementi di valutazione analitici indicati dalla legge e dal decreto ministeriale 9 ottobre 1978, sono indubbiamente tutto fuorché normalmente conservati (così per esempio gli alloggi CPDEL del quartiere Isolotto di Firenze, che l'interrogante conosce direttamente). La determinazione consensuale di tale coefficiente consentirebbe tra l'altro di evitare un possibile contenzioso in sede giudiziaria;

c) per quale ragione non si è acceduto consensualmente ad avviare procedure di modifica della tipologia catastale dalla categoria A/2 (di tipo civile) alla categoria A/3 (tipo economico) (che comporterebbe la variazione del coefficiente da 1,25 a 1,05 ai fini del canone e da 255 a 230 ai fini dell'aggiornamento della rendita catastale per l'IRPEF e per l'IRPEG) per edifici che — come quelli richiamati ad esempio nella lettera precedente — appaiono fondatamente rientrare nelle abitazioni di tipo economico. Una tale variazione consensuale, nei casi in cui è oggettivamente rispondente alle condizioni materiali degli immobili, tanto più appare auspicabile quanto più una richiesta unilaterale del conduttore risulta — come di fatto è — di difficile praticabilità sia in sede amministrativa sia in sede giudiziaria. (4-14007)

RISPOSTA. — *La direzione generale degli istituti di previdenza, interessata in ordine alle questioni sollevate dall'interrogante, ha riferito quanto segue:*

a) *l'ammontare delle spese, relative ai servizi comuni degli alloggi di proprietà della CPDEL, viene determinato, in via presuntiva, all'inizio di ogni anno. I locatari devono provvedere, mensilmente, al pagamento della quota di loro spettanza, salvo*

conguaglio da effettuarsi dopo l'approvazione e la registrazione, da parte degli organi di controllo (Ragioneria e Corte dei conti), del consuntivo delle spese effettivamente sostenute.

Per gli immobili siti fuori Roma, gli istituti di previdenza provvedono ad inviare agli uffici periferici (direzione provinciale del Tesoro o intendenza di finanza), incaricati della gestione amministrativa dei suddetti stabili, copia della documentazione giustificativa delle spese, affinché i locatari possano prenderne visione.

In particolare, per quanto riguarda gli immobili della CPDEL siti in Firenze, si informa che la direzione provinciale del Tesoro e l'intendenza di finanza di Firenze, interpellate nelle vie brevi, hanno comunicato di aver messo a disposizione degli inquilini, che ne hanno fatto richiesta, la documentazione comprovante le spese sostenute.

In merito, poi, alla possibilità per i locatari di deliberare in assemblea sulla gestione dei servizi di riscaldamento, si precisa che, trattandosi nel caso di specie di edifici non condominiali, l'assemblea può essere convocata dal proprietario dell'immobile o da almeno tre conduttori, ai sensi dell'articolo 10, quarto comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392. Detta assemblea non è stata, a tutt'oggi, convocata, per motivi organizzativi dalla direzione generale degli istituti di previdenza, la quale, per altro, non ne ha mai impedito la convocazione da parte dei locatari e, nei casi di regolari deliberazioni, si è sempre uniformata alle decisioni adottate;

b) *il coefficiente di conservazione degli alloggi della CPDEL, siti in Firenze, è stato determinato dal competente ufficio tecnico erariale, con l'osservanza dei criteri stabiliti dall'articolo 21 della citata legge n. 392.*

In proposito, si fa presente che lo stato di conservazione degli immobili in parola non può essere considerato mediocre, alla stregua della vigente normativa, anche perché si è già provveduto ad eliminare alcune carenze esistenti nei suddetti stabili, mentre per altre si è avviata la procedura per l'appalto dei lavori di riparazione;

c) *il coefficiente relativo alla tipologia catastale degli alloggi di cui trattasi è stato anch'esso determinato dall'ufficio tecnico erariale di Firenze, ai sensi dell'articolo 16 della menzionata legge n. 392 del 1978, avendo riguardo alla categoria catastale attribuita agli immobili, in sede di accatastamento, sulla base di precise norme di legge non derogabili.*

Il Ministro del tesoro: GORIA.

PARLATO, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, DEL DONNO, FLORINO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MANNA, MAZZONE, MENNITTI, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TATARELLA, TRANTINO, TRINGALI E VALENSISE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere —

premessi che nel momento nel quale la Camera si accinge a discutere le proposte di riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e il dibattito culturale e politico ha assunto la unanime consapevolezza che l'intervento straordinario medesimo ha assunto un ruolo sostitutivo anziché aggiuntivo a quello ordinario, non distribuitosi quantitativamente e territorialmente in misura omogenea rispetto al resto dell'Italia, al Sud, occorre comprendere in modo compiuto quali ne siano le ragioni allo scopo di rimuovere ostacoli e colpire responsabilità che non hanno finora consentito, nel permanere del divario Nord-Sud, l'effetto sinergico del duplice intervento, ordinario e straordinario nel Mezzogiorno —:

quali siano, capitolo di bilancio per capitolo di bilancio, comparto per comparto, i dati relativi alla distribuzione quantitativa e geografica delle risorse e delle iniziative — e del loro stato di attuazione — in carico al suo dicastero;

quali siano le cause della mancata uniforme distribuzione, allo stato delle cose, degli interventi ordinari di competenza sul territorio nazionale;

come si pensi di rimuovere gli ostacoli e di colpire le responsabilità della insufficiente omogenea distribuzione dei flussi di spesa e degli interventi che nel Mezzogiorno il suo dicastero avrebbe dovuto realizzare negli ultimi dieci anni.

(4-10060)

RISPOSTA. — *Nella distribuzione dei fondi e degli investimenti si è tenuta sempre in considerazione la situazione delle aree del Mezzogiorno.*

In particolare, per quanto riguarda la direzione generale della motorizzazione civile, in ordine ai fondi stanziati a favore delle gestioni governative per l'anno 1985, si riportano i seguenti dati:

Capitolo 1653:

a) *fondi a copertura delle spese di esercizio impegnate per tutte le gestioni: lire 345.104 milioni; di cui assegnate alle gestioni del sud: lire 233.852 milioni;*

b) *fondi a copertura spese per rinnovo automobilistico per tutte le gestioni: lire 20.092 milioni; di cui alle gestioni del sud: lire 14.350 milioni;*

Capitolo 7272:

spese di carattere patrimoniale: per tutte le gestioni: lire 30.159 milioni; di cui alle gestioni del sud: lire 9.021 milioni;

Capitolo 7206:

fondo comune di rinnovo ferroviario di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297: per tutte le gestioni: lire 30.360 milioni; di cui alle gestioni del sud: lire 21.235 milioni.

Per quanto riguarda gli importi prelevati dal fondo comune a norma della citata legge n. 297 del 1978 ai fini del rinnovo degli impianti fissi e del materiale rotabile a favore delle imprese private concessionarie di ferrovie, si fa presente che la quota di tali importi riservata alle imprese del sud supera il 40 per cento.

Si evidenzia infine che anche per quanto riguarda l'ammodernamento ed il potenziamento delle ferrovie concesse, relativi capitoli di bilancio (7273-7292-7293-7298) preferiscono le imprese situate nel Mezzogiorno d'Italia.

Per quanto concerne, invece, gli interventi di competenza della direzione generale dell'aviazione civile, si comunica che il capitolo sul quale opera le riserva per il Mezzogiorno è il 7501, riguardante le spese per la progettazione, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli aeroporti e degli altri impianti aeronautici.

In particolare, su lire 9.022 milioni relativi ad interventi programmati nel 1983 ed ai quali è stato dato avvio nel 1984, risulta che opere per un ammontare di lire 4.773 milioni riguardano il Mezzogiorno.

Per quanto riguarda le opere programmate per il 1984 per un ammontare complessivo di lire 81.500 milioni costituito da lire 13.500 milioni quale residuo 1983 disponibile e lire 68.000 milioni quale stanziamento 1984, risultano destinati al Mezzogiorno complessivamente lire 21.700 milioni.

Inoltre, sempre con riferimento al 1984, devono essere considerati, per opere non comprese nel programma di cui in precedenza lire 7.969,8, di cui lire 3.341 milioni per impegni assunti e lire 4.628,8 per altri adempimenti.

Di tale somma, risultano destinati al Mezzogiorno complessivamente lire 4.537,6 milioni.

Per quanto riguarda il 1985, su una disponibilità di lire 127.300 milioni di cui lire 57.300 milioni quale residuo 1984 e lire 70.000 milioni quale stanziamento 1985, vengono destinati lire 55.510 milioni ad opere interessanti il Mezzogiorno, parte delle quali per altro già previste nel programma 1984.

Per quanto concerne, infine, la distribuzione dei fondi sulla rete delle ferrovie dello Stato, l'Ente ferrovie dello Stato ha fatto sapere che, nell'attuazione dei piani di investimento relativi al potenziamento ed ammodernamento della rete ferroviaria sono sempre stati rispettati gli importi che le varie leggi autorizzative hanno fissato per la localizzazione nell'Italia meridionale ed insulare di parte degli interventi e per l'affidamento a stabilimenti della stessa area di parte delle forniture e commesse per l'acquisto del materiale rotabile.

Riferendosi ai piani d'investimento autorizzati a partire dall'anno 1973, la situazione risulta la seguente.

Legge 9 marzo 1973, n. 52 (Programma straordinario d'interventi per l'ammodernamento e potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato per l'importo di 400 miliardi di lire - capitolo di spesa 515).

In base alla legge sono stati destinati all'Italia meridionale ed insulare 130 dei 267 miliardi relativi agli impianti fissi ed il 40 per cento dei 133 miliardi relativi al materiale rotabile.

Al 31 dicembre 1985 risultavano approvate proposte di spese per tutti i 400 miliardi autorizzati, approvate per linee ed impianti dell'Italia meridionale ed insulare proposte di spesa per 143 miliardi ed affidate a stabilimenti della stessa area commesse per forniture di materiale rotabile per 54 miliardi (pari al 40,6 per cento dei 133 miliardi autorizzati).

Legge 14 agosto 1977, n. 377 (Programma di interventi straordinari per l'ammodernamento e potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato per l'importo di 2.000 miliardi di lire - Capitolo di spesa 516).

A norma di tale legge, all'Italia meridionale ed insulare sono stati riservati 525 dei 1.200 miliardi relativi agli impianti fissi e il 42 per cento dei 750 miliardi relativi al materiale rotabile.

Al 31 dicembre 1985, risultavano nel complesso approvate proposte di spesa per 1.999,7 miliardi dei 2 mila autorizzati, approvate per linee ed impianti dell'Italia meridionale ed insulare proposte di spesa per 523,8 miliardi ed affidate a stabilimenti della stessa area commesse per forniture di materiale rotabile per 335 miliardi (pari al 44,6 per cento dei 750 miliardi autorizzati).

Per gli impianti fissi dell'Italia meridionale ed insulare, rispetto ai previsti 525 miliardi, restano da approvare proposte per circa 1,2 miliardi, relative, in genere, a interventi integrati e rifinanziati a carico di successivi piani di investimento e per i

quali le proposte di spesa saranno approvate a breve scadenza.

Legge 18 agosto 1978, n. 503 (Finanziamento integrativo di 1.665 miliardi di lire per l'ammodernamento e potenziamento del parco di materiale rotabile e degli impianti di sicurezza e segnalamento delle ferrovie dello Stato e per il completamento delle tre nuove officine di grande riparazione programmate nel Mezzogiorno - capitolo di spesa 520).

La legge ha fatto obbligo di destinare all'Italia meridionale ed insulare il 45 per cento dei 1.400 miliardi relativi al materiale rotabile, 80 miliardi dei 200 relativi al materiale rotabile, 80 miliardi dei 200 relativi agli impianti fissi e 65 miliardi specificatamente destinati ad officine di grande riparazione localizzate nel sud (Nola, San Nicola di Melfi e Melito di Porto Salvo).

Al 31 dicembre 1985 risultavano nel complesso approvate proposte di spesa per 1.663,6 dei 1.665 miliardi autorizzati, approvate per linee ed impianti dell'Italia meridionale ed insulare, comprese le tre nuove officine, proposte di spese per 145 miliardi (pari all'intera riserva prevista dalla legge) ed affidate a stabilimenti della stessa area commesse di materiale rotabile per 661,4 miliardi (pari al 47,3 per cento dei 1.400 miliardi autorizzati).

Legge 12 febbraio 1981, n. 17 (Programma integrativo di interventi di riclassamento, potenziamento ed ammodernamento della rete delle ferrovie dello Stato per l'importo di 12.450 miliardi di lire (capitoli di spesa 526 e 527).

Si premette che detta legge ha destinato 4.200 miliardi al riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee e degli impianti, 250 miliardi alla costruzione di nuovi alloggi da affidare in concessione al personale o da destinare all'istruzione professionale, 315 miliardi al completamento del quadruplicamento della lista Roma-Firenze, 150 miliardi alla costruzione di nuove navi traghetto, 2.000 miliardi al

riclassamento, potenziamento ed ammodernamento di linee ed impianti della rete ferroviaria compresa nei territori dell'Italia meridionale ed insulare.

La legge ha poi riservato all'Italia meridionale ed insulare almeno 2.210 dei 4.200 miliardi relativi al riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle generalità delle linee e degli impianti e almeno il 45 per cento della somma relativa alle forniture e lavorazioni occorrenti per l'attuazione del programma integrativo.

Con il decreto ministeriale del 10 settembre 1981, n. 1881, che ha approvato il programma di utilizzo delle somme stanziolate dalla citata legge, sono stati destinati all'Italia meridionale e insulare 3.935 miliardi, pari al 45,2 per cento degli 8.700 miliardi relativi alle linee, impianti e navi traghetto (esclusi i 250 miliardi degli alloggi che il citato decreto ministeriale non ha suddiviso tra nord e sud).

L'originario stanziamento di 12.450 è stato poi elevato a complessivi 34.750 miliardi attraverso un primo rifinanziamento di 6.400 miliardi autorizzato con legge 26 aprile 1983, n. 130 ed un secondo rifinanziamento di 15.900 miliardi autorizzato con legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Al 31 dicembre 1985 risultavano nel complesso approvate proposte di spesa per 22.273,1 miliardi, approvate per linee, impianti e navi traghetto dell'Italia meridionale ed insulare proposte di spesa per 7.992,5 miliardi, pari al 48,9 per cento delle proposte complessivamente approvate per le linee, gli impianti e le navi traghetto assommanti a 16.315,3 miliardi, ed affidate a stabilimenti della stessa area commesse per forniture di materiale rotabile per 2.859,9 miliardi, pari al 48 per cento delle commesse complessivamente affidate assommanti a 5.957,8 miliardi.

Pertanto, l'attuale stato di avanzamento già rispetta sostanzialmente la riserva fissata per l'Italia meridionale ed insulare ed un puntuale rispetto di detta riserva potrà aversi con la completa attuazione del programma.

Legge 10 maggio 1983, n. 189 (Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulla rete delle ferrovie dello Stato per l'importo di 1.700 miliardi di lire - capitolo di spesa 531).

Per la realizzazione della prima fase del piano, relativa agli anni 1983-1985, detta legge ha autorizzato la spesa di 330 miliardi di lire; pur non essendo prevista una espressa riserva, per l'Italia meridionale ed insulare il programma di utilizzo dello stanziamento al momento autorizzato prevede l'importo di lire 132 miliardi pari al 40 per cento della spesa complessiva.

Al 31 dicembre 1985 risultavano approvate proposte di spesa per 259,9 miliardi, dei quali 113 per interventi nell'Italia meridionale e insulare, pari al 43,4 per cento.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

PARLATO. — *Al Ministri del lavoro e previdenza sociale, delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere se intendano intervenire con sollecitudine ed energia nei confronti della singolarissima « società di fatto » costituita fra la Banca Nazionale del Lavoro, il Banco di Roma ed il Banco di S. Spirito che gestisce la esattoria comunale di Napoli, in ordine a quanto segue:

a) da oltre un anno è scaduto il contratto integrativo aziendale e l'ectoplasma molle che costituisce il « comitato di gestione » — la definizione, si rende necessaria per configurare il singolarissimo, come si è detto, organismo di gestione interbancario — non ha mosso un dito per venire incontro alle fondate e legittime richieste delle organizzazioni sindacali, prima tra le quali la CISNAL;

b) il « comitato » è giunto ad accompagnare la cecità e la sordità ad ogni rivendicazione sindacale con la rottura addirittura delle trattative se così può chiamarsi il monologo aperto dai sindacati, privo del benché minimo riscontro;

c) i problemi « costituzionali » ed « istituzionali » del « comitato » risultano

confermati nella loro gravità e nelle loro conseguenze dal fatto che ben sette mesi orsono l'avvocato Sergio Pennacchini, « direttore » se così, non solo formalmente, può definirsi la carica che riveste nel predetto « organismo », è andato in quiescenza e sinora non è stato sostituito;

d) manca pertanto un interlocutore istituzionale al monologo dei sindacati, mentre i lavoratori rappresentati soffrono enormemente del disagio rinveniente dalla mancata stipula del contratto integrativo;

e) dinanzi alla incongruenza di tale situazione è stato nominato un dirigente del Banco di S. Spirito, l'avvocato Pietro Tossini a ricoprire il « profilo para-dirigenziale » di « coordinatore del comitato » senza che lo stesso assuma, né forse possa assumere nella ambiguità della « funzione di fantasia » attribuitagli, il ruolo proprio di direttore, anche perché sembra che lo stesso è in attesa di andare in quiescenza e quindi allo stato risulterebbe ancora dipendente, percependo i relativi emolumenti, della Banca di S. Spirito, oltre — naturalmente — un congruo rimborso spese ed un adeguato onorario per la consulenza svolta presso l'esattoria;

f) tutto ciò, nel quadro di incertezza ed inoperatività sopra delineato, comporta pertanto l'assoluta ed indifferibile opportunità, per lenire il danno all'organico ed ai contribuenti napoletani (che risentono gli effetti delle del tutto evitabili agitazioni degli esattori ove la situazione fosse normalizzata) di un intervento nella funzione di indirizzo, di controllo e di vigilanza dei dicasteri ai quali si è chiesto in premessa di dar corso ad ogni iniziativa che ricada nelle loro responsabilità. (4-12300)

RISPOSTA. — *La Banca d'Italia, interpellata al riguardo, ha riferito che la legislazione vigente prevede l'intervento da parte dell'istituto di emissione, quale organo di vigilanza sulle aziende di credito, limitatamente al rilascio dei provvedimenti autoriz-*

zativi concernenti l'assunzione o il rinnovo dei sevizi di esattoria da parte delle banche.

L'esame a tal fine condotto riguarda, per altro, esclusivamente gli aspetti tecnico-organizzativi delle aziende interessate, al fine di verificare l'idoneità delle medesime, sotto detti profili, ad espletare l'attività in discorso.

Pertanto, la questione sollevata dall'interrogante esula dall'ambito delle attribuzioni delle autorità di vigilanza in quanto riguarda rapporti intercorrenti tra le aziende di credito che gestiscono il servizio di esattoria ed i dipendenti addetti al medesimo. In proposito il Ministero delle finanze, con nota in data 14 marzo 1986, n. 2/109, ha riferito quanto segue.

La vertenza sindacale in corso presso l'esattoria comunale di Napoli ed, in generale, le questioni insorte tra l'esattore ed i propri dipendenti, trattandosi di rapporti retti da una specifica normativa, esulano dalle attribuzioni dell'amministrazione finanziaria.

Il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 — e successive modificazioni — infatti, disciplina in alcuni articoli del titolo sesto particolari aspetti dei suddetti rapporti nel preminente interesse pubblico ad un regolare svolgimento del servizio della riscossione delle imposte dirette prevedendo per altro la dichiarazione di decadenza dell'esattore — su proposta dell'ispettorato del lavoro — quando l'esattore si sia reso inadempiente agli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro (articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603 e articolo 103 del citato testo unico n. 858 del 1963).

Per quanto riguarda la mancanza di un interlocutore che secondo l'interrogante sembra di ostacolo all'avvio della trattativa, si fa presente, infine, che la rappresentanza dei tre istituti di credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti impositori è demandata — su designazione del comitato di gestione dell'esattoria di Napoli — ad una sola persona, come risulta dall'iscrizione ottenuta dalle tre banche, in qualità di esattori in carica per l'esattoria medesima, nell'albo nazionale de-

gli esattori istituito presso il Ministero delle finanze. Detta rappresentanza è attualmente attribuita al dottor Giorgio Andrioli.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

PARLATO E MANNA. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere:

se non ritenga opportuno accertare le ragioni della singolare registrazione « saltellante » in atto presso il protocollo del comune di Volla (Napoli); infatti, come ha denunciato il consigliere comunale del MSI-destra nazionale, Fabiano, l'impiegato addetto al protocollo ha avuto dal sindaco la singolare direttiva di registrare non consecutivamente gli atti in arrivo lasciando tra l'uno e l'altro sempre qualche riga, onde possa inserirsi qualche atto in deroga al... calendario e forse alla legge;

se non ritenga opportuno che il prefetto di Napoli si interessi ancora dello sconcertante modo di governare della allegra amministrazione comunale di Volla, onde sia accertato come nel passato siano stati riempiti quegli spazi vuoti e per impedire che ne siano lasciati aperti altri nel futuro, per ogni « evenienza » utile alla gestione disinvolta del potere.

(4-13627)

RISPOSTA. — La prefettura di Napoli ha comunicato che, a seguito degli accertamenti svolti in merito ai fatti riferiti dall'interrogante, non sono state riscontrate irregolarità nell'uso del registro protocollo del comune di Volla.

È stato, infatti, constatato che gli atti in arrivo o in partenza sono registrati progressivamente.

Per le specifiche accuse formulate dal consigliere comunale Pasquale Fabiano, il sindaco di Volla ha inoltrato alla procura della Repubblica di Napoli querela per diffamazione nei confronti dell'autore.

In relazione a tale atto, i carabinieri, il 18 marzo 1986, hanno presentato rapporto all'autorità giudiziaria.

Il Ministro dell'interno: SCÀLFARO.

PARLATO E MANNA. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere:

quali motivi abbiano ispirato il sindaco di Bacoli a requisire interi fabbricati in un'area a così elevato rischio geodinamico in considerazione anche del fatto che la zona era compresa tra quelle da sfrattare in caso si fosse aggravato il fenomeno bradisismico;

perché i fabbricati requisiti non siano stati completamente assegnati ai terremotati ed infine perché a tutt'oggi quelli non occupati non sono stati ancora restituiti ai loro legittimi proprietari;

infine, perché agli espropriati non è ancora stato corrisposto il regolare canone di locazione conteggiato secondo l'equo canone. (4-13931)

RISPOSTA. — *Con ordinanza del 5 dicembre 1983, n. 79, si autorizzava il sindaco di Bacoli (Napoli) a requisire alloggi da assegnare ai nuclei familiari locali colpiti da ordinanza di sgombero a causa del bradisismo.*

Secondo quanto comunicato dal prefetto di Napoli gli alloggi requisiti sono stati 39, dei quali 13 sono già stati restituiti ai legittimi proprietari ed i restanti sono stati occupati da famiglie che non possono rientrare nelle proprie abitazioni ancora inagibili.

Per quanto riguarda il canone di locazione il prefetto di Napoli fa presente infine che, con deliberazione di giunta in data 5 settembre 1985, n. 754, è stato disposto il pagamento di quanto dovuto dal comune di Bacoli sino a tutto il 31 agosto 1985.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: ZAMBERLETTI.

PASTORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra, relativa al signor Domenico Pera, nato il 6 luglio 1895, e residente a Deago (Savona) località Bozzorani n. 1 (numero

di pratica 1360437). Si fa presente che la determinazione concessiva della pratica in oggetto è stata trasmessa, in data 23 dicembre 1983, al comitato di liquidazione delle pensioni di Genova per la prescritta approvazione. L'interrogante desidera altresì segnalare che l'interessato è ormai alle soglie dei novant'anni e gradirebbe vedere risolta la sua pratica prima di passare a miglior vita. (4-09085)

RISPOSTA. — *Con determinazione del 19 novembre 1985, n. 1404061, è stato liquidato a favore del signor Domenico Pera il trattamento pensionistico di guerra spettante per la morte del fratello Cesare Pera.*

Il relativo ruolo di iscrizione n. 2133300 è stato inviato alla competente direzione provinciale del Tesoro di Savona, con elenco del 28 gennaio 1986, n. 2, per il pagamento degli assegni all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che i dirigenti scolastici della provincia di Sassari, con lettera inviata nel mese di giugno 1985 alle competenti autorità, compreso gli organi amministrativi della pubblica istruzione, hanno denunciato l'ineadeguatezza delle strutture scolastiche in ordine alla normativa antincendi di cui alla circolare MPI n. 177, prot. 965, del 3 giugno 1985, e che non potranno iniziare le lezioni nella data prevista del 12 settembre 1985;

quali iniziative intenda adottare per l'integrazione della normativa, che esoneri espressamente direttori didattici e presidi dalle responsabilità per l'inosservanza delle misure di ordine edilizio in quanto di competenza degli enti obbligati, così come preannunziato nella circolare sopra citata e nella quale si ribadisce che tali responsabilità di ordine civile e penale nell'attuale contesto normativo ricadreb-

bero sui capi d'istituto per eventuali inadempienze anche degli enti locali competenti, in evidente contraddizione con la funzione del dirigente scolastico che oltre agli adempimenti di rito per richiamare gli enti locali, non può ad essi sostituirsi. (4-10947)

RISPOSTA. — *La questione rappresentata nella interrogazione è all'attenzione ed all'esame di questo Ministero. Sono, infatti, attualmente in corso le necessarie intese con il Ministero dell'interno al fine di proporre nella competente sede legislativa soluzioni per l'integrazione della normativa in materia di adeguamento degli edifici scolastici, nel senso auspicato dall'interrogante.*

Si ritiene, comunque, di dover far presente che il termine per la presentazione della istanza per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi è stato prorogato alla data del 31 ottobre 1986 ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1986, n. 46.

Questa proroga dovrebbe consentire agli organi competenti di ottemperare a quanto indicato nella circolare 3 giugno 1985, n. 177, in applicazione della legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

PELLEGATTA, BAGHINO, SERVELLO E MUSCARDINI PALLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che l'aeroporto di Milano-Linate è stato chiuso al traffico per parecchio tempo (con i voli dirottati alla Malpensa) per consentire l'ammodernamento dell'impianto ILS e quindi la riapertura dell'aeroporto a operazioni in categoria III A. Il 1° dicembre, alle otto di mattina, l'aeroporto di Linate viene dichiarato aperto a operazioni in categoria III A (visibilità orizzontale 200 metri) anche se, per prudenza, si mette una visibilità verticale sul terreno di 15 metri, che la terza categoria non prevede. Il giorno 3 dicembre, ritorna alla seconda, ed il giorno 4 passa

ancora alla terza; il giorno 6 dicembre l'ANPAC (Associazione Nazionale Piloti Civili), chiede ai propri iscritti di « limitare le operazioni su Linate ai soli minimi di categoria II » (350 metri di visibilità orizzontale e 100 piedi di visibilità verticale). Il generale Antonio Mura, presidente di AAAVTAG dichiara « l'ILS di Linate è perfettamente idoneo a operare in categoria III A ». Nel frattempo, piloti di altre compagnie europee (*British - Air France - Swissair - Lufthansa*) atterrano regolarmente o accettano di atterrare in categoria III A a Linate — se non ritenga il ministro di intervenire con urgenza per risolvere finalmente la questione e per far conoscere agli interroganti, ai viaggiatori, ai milanesi ed alla opinione pubblica di che categoria è attualmente l'aeroporto di Milano-Linate. (4-13614)

RISPOSTA. — *Con NOTAM (notizie per il personale interessato alle operazioni di volo) in data 1° dicembre 1985, n. A5656, l'impianto di ILS (instrument landing system) di Milano Linate è stato aperto ad operazioni di volo in categoria terza A con altezza di decisione di 50 piedi.*

Tale apertura è stata effettuata dall'Azienda autonoma di assistenza al volo su richiesta della direzione generale dell'aviazione civile, in conformità alle previsioni del documento ECAC (European civil aviation conference) n. 17 ed. 1983, secondo cui può operare nelle condizioni suddette un impianto ILS la cui emissione in aria risulti compresa entro le tolleranze previste per la seconda categoria ed il cui localizzatore fornisca prestazioni entro le tolleranze previste per il funzionamento in terza categoria.

La non perfetta conoscenza del documento ECAC da parte del comandante del velivolo radiomisure (Aerotrascorsi italiani) che ha effettuato in data 3 dicembre 1985 il controllo in volo dell'impianto, ha determinato il declassamento alla seconda categoria delle operazioni di volo su Linate, nonostante che le prestazioni in aria (entro le tolleranze previste per la seconda categoria) ed a terra lungo la pista (entro le tolleranze previste per la terza categoria)

fornite dall'ILS consentissero ampiamente di far operare l'impianto in terza categoria A con una altezza di decisione di 50 piedi.

L'AAAVTAG (Azienda autonoma assistenza volo traffico aereo generale), in data 4 dicembre 1985, ha provveduto a ripristinare tale equipaggio del suddetto velivolo radiomisure.

Alla luce di quanto sopra esposto si può senz'altro affermare che l'aeroporto di Linate, dalla data del 1° dicembre 1985, opera in categoria terza A con una altezza di decisione di 50 piedi.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

PIRO, SODANO E SEPPIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere:

quali siano le ragioni che hanno fatto decidere il rialzo dei rendimenti dei BOT, misura che prelude ad un aumento del costo del denaro e alla sciagurata reintroduzione dei massimali del credito;

che cosa intendono fare per ridurre il costo del denaro contestualmente al rilancio della politica industriale e della politica del lavoro, considerando che gli imprenditori italiani nei primi tre mesi del 1985 hanno pagato il denaro 8,3 punti in più rispetto all'inflazione, quelli tedeschi 5,8 in più, quelli francesi il 2,6, assumendo per l'Italia come punto di riferimento il *prime rate* dell'ABI che vale solo per la clientela privilegiata. (4-09032)

RISPOSTA. — L'aumento dei rendimenti dei BOT (Buoni ordinari del tesoro) emessi a metà aprile 1985, correlato ad una congiunturale debolezza della domanda dei titoli pubblici, era finalizzato a migliorarne le condizioni di offerta, senza considerare, per altro, tale variazione come segnale di ripresa generalizzata al rialzo dei tassi di interesse.

Né si può ritenere che il predetto aumento del rendimento dei BOT emessi nell'aprile 1985 possa rappresentare il prelu-

dio alla reintroduzione dei massimali sul credito bancario.

Infatti, la eccezionale misura del 16 gennaio 1986 è derivata dalle pressioni sul valore esterno della lira con conseguente deflusso di riserve e non può quindi collegarsi all'aumento dei tassi sui BOT emessi nell'aprile 1985; a parte la considerazione che l'autorità monetaria, anche di recente, ha ribadito la provvisorietà del provvedimento suddetto e quindi il prossimo ritorno alle condizioni di assenza di vincoli negli impieghi bancari.

Quanto alla seconda parte dell'interrogazione, premesso che le situazioni non rivestono più carattere di attualità, appare più opportuno soffermarsi sui recenti sviluppi e sulle prospettive dei mercati.

Attualmente, invero, è in corso una prudente, progressiva discesa dei tassi d'interesse nel comparto dei titoli pubblici, dopo il momentaneo rialzo avvenuto nel gennaio 1986.

Infatti, la cedola dei CCT (certificati di credito del tesoro) e BPT (buoni poliennali del tesoro) di inizio aprile è risultata di mezzo punto inferiore a quella del mese precedente, mentre, per quanto riguarda i BOT di metà aprile 1986, il rendimento è sceso al di sotto del 13 per cento.

Si soggiunge infine che la riduzione del tasso ufficiale di sconto, effettuata di recente, potrà determinare nuovi margini di azione per procedere ad ulteriori abbassamenti dei rendimenti dei titoli pubblici, come già verificatosi per i CCT decennali e BPT di inizio maggio 1986 la cui cedola annuale è stata portata rispettivamente al 12,50 per cento e al 10,50 per cento e per i BOT di metà maggio 1986 il cui rendimento è sceso all'11,59 per cento per i titoli semestrali e all'11,23 per cento per quelli annuali.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

POLLICE. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

ad Amantea vi sono 38 appartamenti costruiti dallo IACP, ultimati da due anni e mezzo, per la cui assegnazione non esisterebbe ancora la graduatoria;

le domande presentate da circa 300 famiglie sono rimaste ferme nel municipio di Amantea per ben sette mesi (dal settembre 1983 al marzo 1984), perché venisse fatta l'istruttoria in merito.

inoltrate alla commissione competente presso il tribunale di Paola, le domande sono state restituite al comune perché alcuni documenti risultavano compilati in difformità, con ritardo di altri quattro mesi necessari per rifare le certificazioni difformi;

nei mesi di luglio e agosto 1984, alcune famiglie di villeggianti cosentini, sarebbero stati « ospitati » nelle case IACP vuote, fatto questo di cui sarebbero stati subito informati il sindaco e i carabinieri di Amantea, che non avrebbero impedito ai villeggianti di restare nelle case IACP fino a tutto agosto;

una situazione del genere suscita le ire e le rimostranze di quelle famiglie che aspettano da anni un alloggio decente e che, invece, se lo vedono negato per ritardi burocratici —:

se i fatti esposti rispondono al vero;

come intende intervenire, per quanto di sua competenza, per accertare se i fatti esposti rispondano al vero, e per ristabilire procedure che rendano trasparenti tutti gli atti pubblici. (4-08233)

RISPOSTA. — *L'IACP (Istituto autonomo case popolari) di Cosenza ha realizzato nel comune di Amantea un intervento per la costruzione di 36 alloggi popolari con i fondi di cui all'articolo 55 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. La realizzazione di detto intervento fu disposta dal consiglio regionale della Calabria, con deliberazione del 17 maggio 1978, n. 484, al fine di provvedere alla sistemazione di famiglie sgomberate dai loro alloggi a causa di un intervento franoso, verificatosi nel comune di Amantea nel febbraio 1978, e per sopprimere, comunque, al preesistente fabbisogno abitativo. I lavori per la costruzione degli anzidetti 36 alloggi furono ultimati l'11 febbraio 1983.*

Per l'assegnazione di tali alloggi e di altri eventualmente disponibili (un lotto di 19 alloggi, finanziato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, terzo biennio 1982-1983, è in avanzato corso di costruzione) il comune di Amantea ha provveduto in data 2 aprile 1983 ad emanare il bando di concorso generale prescritto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le relative domande furono trasmesse in data 1° marzo 1984 alla commissione per l'assegnazione degli alloggi (competente per i comuni compresi nel circondario del tribunale di Paola) per la formazione della graduatoria provvisoria e poi di quella definitiva.

La commissione, avendo riscontrato che l'istruttoria fatta dal comune di Amantea non era conforme a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972, restituì in data 14 aprile 1984 le domande al comune per supplemento ed integrazione dell'istruttoria.

Espletati gli adempimenti di competenza, l'amministrazione comunale di Amantea ha provveduto in data 28 settembre 1984 a depositare presso la segreteria della competente commissione le 302 domande di assegnazione di alloggi.

La commissione circondariale assegnazione alloggi di Paola (per la quale si è dovuto, a quell'epoca, provvedere alla ricostituzione per l'avvenuto decorso del termine di tre anni stabilito dall'articolo 6, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972) ha approvato in data 21 giugno 1985 la graduatoria provvisoria e formando (dopo la decisione dei ricorsi) la graduatoria definitiva, cosicché la procedura di assegnazione degli alloggi è ormai in fase di conclusione.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione si precisa che l'IACP di Cosenza ha fatto conoscere che, dal sopralluogo effettuato, gli alloggi non ancora assegnati sono regolarmente chiusi in attesa di essere consegnati agli aventi diritto e non risulta allo stesso IACP che gli alloggi stessi siano stati utilizzati da villeggianti durante il periodo estivo del 1984; la situazione denunciata nell'interrogazione si è ve-

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1986

rificata per un solo alloggio, occupato temporaneamente dal guardiano del cantiere, che pare abbia ospitato, in quel periodo, qualche parente.

Il Ministro dei lavori pubblici:
NICOLAZZI.

POLLICE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per conoscere:

quante siano tuttora le pratiche pensionistiche relative ai combattenti, reduci, internati, deportati e prigionieri di guerra in attesa di definizione;

quale sia la posizione relativa alla pratica dell'ex prigioniero di guerra De Luca Alessandro, internato dall'ottobre 1943 fino alla fine del 1945 presso il campo di prigionia n. 5 C di Waghaeusen in Germania (attualmente residente a Rocca di Papa, via Maschio delle Favete, 12); quale sia la motivazione del divieto di tener conto dei periodi di lavoro obbligatorio dei prigionieri di guerra nelle fabbriche tedesche o alleate in genere nonché quale sia il supporto legislativo di tali determinazioni;

quale sia, infine, il programma di svolgimento delle predette pratiche essendo vergognoso che a distanza di 40 anni dalla fine delle ostilità (tanti ne sono stati festeggiati) non sia ancora esaurito il contenzioso relativo a pratiche che in occasione delle predette ostilità hanno trovato origine. (4-09643)

RISPOSTA. — È opportuno, in via preliminare, operare una distinzione in ordine ai diversi provvedimenti adottati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra:

- a) pensioni di guerra;
- b) contenzioso (ricorsi gerarchici e ricorsi giurisdizionali alla Corte dei conti);
- c) assegni vitalizi di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791.

a) Pratiche di pensioni di guerra.

L'attività della menzionata Direzione generale è ormai impostata secondo criteri diretti a realizzare una accettabile correttezza nella trattazione delle pratiche, come si può desumere di dati indicati nel seguente prospetto, che illustra sinteticamente il lavoro svolto negli anni 1982-1985:

Natura della pensione	Pratiche esistenti al 1° gennaio 1982	Domande pervenute al 1° gennaio 1982	Totale	Pratiche definite al 31 dicembre 1985	Pratiche giacenti al 31 dicembre 1985	Pratiche giacenti di cui	
						Istruite in attesa di risposta degli interessati	Arretrate
Dirette	48.227	54.906	103.133	92.805	10.328	10.328	—
Indirette e di reversibilità	60.137	100.808	160.945	122.051	38.894	31.540	7.354
Ricorsi gerarchici	10.312	25.377	35.689	34.376	1.313	917	396
Totale	118.676	181.091	299.767	249.232	50.535	42.785	7.750

Dall'esame del prospetto si rileva che, escludendo le 41.868 pratiche per le quali si è in attesa di ricevere la documentazione da parte degli interessati e di enti vari, l'effettivo arretrato, nel settore delle pensioni indirette e di reversibilità, ammonta a 7.354 pratiche che, secondo le previsioni, dovrebbero essere al più presto definite.

Si fa, inoltre, presente che la Direzione generale delle pensioni di guerra, avvalendosi della disposizione di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, che prevede la fornitura di mezzi adeguati per la riorganizzazione ed il potenziamento degli uffici, ha avviato la procedura per introdurre il nuovo SIPEG (Sistema informativo integrato per le pensioni di guerra). Tale sistema informativo consentirà di accelerare le procedure ed i tempi necessari per la trattazione delle domande di pensione, che potranno essere definite in pochi mesi dal ricevimento della documentazione occorrente.

I dati, contenuti nella tabella, non esauriscono, per altro, la complessa attività della menzionata Direzione generale, atteso che il numero complessivo delle partite di pensione, pari ad oltre 750 mila, comporta un lavoro effettivo equivalente a quello risultante dall'applicazione di un moltiplicatore non inferiore a tre.

Infatti, un lavoro ripetitivo si è verificato — e si verifica — ogni volta che le varie leggi succedutesi nel tempo hanno riaperto i termini per la presentazione delle domande di pensioni, oppure hanno disposto miglioramenti economici e normativi, oppure tutte insieme queste agevolazioni. Ciò ha comportato, ogni volta, un riesame di tutte le partite di pensione, con gli evidenti riflessi, basti dire che dal 1945 ad oggi sono stati emanati nel settore pensionistico di guerra ben 82 provvedimenti legislativi. Opportunamente, quindi, l'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ha disposto che le domande di pensioni per fatti verificatisi anteriormente non potessero essere presentate oltre il termine del 1° febbraio 1981.

Così pure la facoltà, prevista dalle norme vigenti, riconosciuta ai titolari di pensioni dirette, di presentare domanda di aggravamento fino a tre volte per la stessa infermità (ciò potrebbe ripetersi per ogni singola infermità dello stesso soggetto) e, trascorso un decennio dall'ultima domanda presentata, di produrre una quarta istanza per ottenere il passaggio da una categoria di pensione ad un'altra più favorevole, dà ugualmente luogo ad una ricorrente trattazione delle partite di pensione.

È poi da tener presente che ogni pensione riconosciuta ai collaterali, come ora è previsto dalla legge, può comportare la divisione della pensione tra vari collaterali ed il riaccorpamento nei superstiti della pensione stessa, mano a mano che venga a cessare il diritto di uno dei collaterali alla propria quota.

Non ultima, come causa di moltiplicazione del lavoro, è da considerare l'ampia attività contenziosa cui dà luogo la notevole mole dei ricorsi gerarchici e dei ricorsi giurisdizionali alla Corte dei conti.

b) Contenzioso.

Una situazione di sostanziale correttezza si è realizzata anche nella trattazione dei ricorsi gerarchici, presentati contro le determinazioni del direttore generale delle pensioni di guerra. Infatti, alla data del 31 dicembre 1985, erano in trattazione 1.313 ricorsi, di cui 917 già istruiti, come si rileva dal prospetto.

Giova, per altro, precisare che l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, fissa, per la definizione dei menzionati ricorsi, un termine di due anni dalla data di presentazione, termine che viene regolarmente rispettato.

L'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981, prevede, poi, la facoltà del ministro del tesoro di procedere, a richiesta degli interessati, alla revisione amministrativa dei provvedimenti per i quali siano pendenti ricorsi giurisdizionali presso la Corte dei conti.

Tale disposizione, tuttavia, non è stata frequentemente applicata, in quanto, pur

avendo la Direzione generale delle pensioni di guerra tempestivamente interessato le più rappresentative associazioni di categoria, sono pervenute, alla data del 31 dicembre 1985, soltanto 875 istanze di riesame.

c) Assegni vitalizi di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791.

Con legge 18 novembre 1980, n. 791, è istituito un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale a favore dei cittadini italiani che siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti, denominati KZ o nella Risiera di San Sabba di Trieste e che si trovino in determinate condizioni soggettive (50 anni di età se donne, 55 se uomini) ed oggettive (deportazione avvenuta per ragioni di razza, fede o ideologia o, se militari, deportazione avvenuta in seguito ad atto di resistenza o di atti considerati di sabotaggio alla produzione tedesca).

Alla data del 31 dicembre 1985, le domande di assegno vitalizio pervenute alla Direzione generale delle pensioni di guerra ammontano a 43.090 e nei confronti di dette richieste risultavano adottati i seguenti provvedimenti:

pratiche definite con delibera della commissione di cui all'articolo 3 della citata legge n. 791: 24.023;

pratiche istruite e predisposte per l'esame della commissione: 11.550;

pratiche in istruttoria: 4.327;

pratiche da definire: 3.200.

Per quanto concerne, poi, la pratica di pensione dell'ex prigioniero Alessandro De Luca, si fa presente che la domanda di pensione di guerra, presentata dall'interessato in data 7 aprile 1976, è stata definita con determinazione direttoriale del 31 gennaio 1979, n. 2633754-Z, con la quale al signor De Luca è stato negato diritto a trattamento pensionistico di guerra, perché esente da lesioni traumatiche del pregresso allegato incidente stradale e per non constatazione, nei termini di legge, dello stato nevrotico. Tale provvedimento è stato notificato, in data 26 aprile 1979, all'interessato

e non risulta che questi abbia successivamente prodotto altra istanza di pensione di guerra.

In ordine al terzo quesito formulato dall'interrogante, si precisa che l'articolo 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 equipara, tra l'altro, ai periodi di servizio militare, utilizzati ai fini del calcolo della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, proprio i periodi di lavoro coatto o di cattività degli ex internati civili in Germania demandando l'accertamento di tali periodi alla commissione prevista dall'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, come sostituito dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 932.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

POLLICE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere se la competente autorità giudiziaria ha formalizzato e concluso l'inchiesta, con un eventuale rinvio a giudizio, riferentesi al sindaco di Ercolano Andrea Terracciano, appartenente al partito della DC e 5 assessori dello stesso partito e uno del PSI.

L'inchiesta è stata aperta dopo che erano stati denunciati lavori e licenze irregolari con appalti facili per la costruzione di un « palazzo d'oro » ubicato ad Ercolano in via Semmola ed è particolarmente grave il ritardo con il quale va avanti l'inchiesta in una zona ad alto rischio criminale. (4-13821)

RISPOSTA. — Il procuratore generale della Repubblica di Napoli, con riferimento al procedimento n. 573/84 a carico di Andrea Oliviero più 45, fra cui Andrea Terracciano, nonché membri della commissione edilizia e della giunta del comune di Ercolano, ha riferito che in data 8 aprile 1986 la Guardia di finanza ha comunicato l'esito degli ultimi accertamenti bancari su uno degli imputati. In data 12 aprile 1986 è stato di nuovo interrogato tale imputato per chiarimenti su alcuni movimenti ban-

cari concernenti il suo conto corrente e libretti bancari vari.

Il 14 aprile 1986 il giudice istruttore presso il tribunale di Napoli ha depositato gli atti ex articolo 372 del codice di procedura penale.

Come rappresentato dal medesimo giudice istruttore, in riferimento alla molteplicità delle denunce pervenute, alla complessità delle indagini, alla rilevante quantità di atti e documenti sequestrati ed esaminati, al numero ed alla natura dei reati contestati, al numero degli imputati ed al carico della sezione, è da ritenere che l'istruttoria sia stata espletata con la massima celerità.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

POLLICE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che la Procura della Repubblica di Ariano Irpino (Avellino) ha aperto un'inchiesta sull'attività del comune di Fontanarosa (Avellino) — se tale inchiesta ha prodotto comunicazioni giudiziarie nei confronti del sindaco, attuale responsabile degli enti locali del PSI. (4-13976)

RISPOSTA. — *Il procuratore della Repubblica di Ariano Irpino, ha comunicato che allo stato non sono state inviate comunicazioni giudiziarie nei confronti del sindaco del comune di Fontanarosa, in conseguenza delle indagini svolte ed in corso di svolgimento sull'attività del predetto comune.*

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

RAUTI, MACERATINI E FINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione di tensione — sfociata già in qualche occasione e anche in questi giorni in incidenti — che si sta determinando nella sede del poligrafico dello Stato.

Nell'edificio, esiste uno « spazio » concesso a tutti i sindacati per le espressioni delle loro « tesi politiche » e del quale tradizionalmente si fa uso per l'affissione di manifesti, volantini e comunicati.

Ora — e ormai da molte settimane — i manifesti e i volantini nei quali si cita il MSI-DN vengono quasi sistematicamente strappati, specie ad opera di facinorosi esponenti sindacali della UIL con il risultato cui si accennava all'inizio.

Gli interroganti, pertanto, chiedono di conoscere quali interventi si intendono effettuare per ripristinare un clima di civile « competizione », sempre, sin qui, mantenuto in quegli ambienti anche in anni « burrascosi », e per richiamare tutti i dipendenti ad un comportamento che, fra l'altro, in un edificio dello Stato, sembra particolarmente dovuto mentre è inammissibile che vi si commettano veri e propri reati perseguibili anche penalmente. (4-13632)

RISPOSTA. — *Il provveditorato generale dello Stato, interessato in ordine alle questioni sollevate, ha riferito che il diritto di affissione all'interno della sede e degli stabilimenti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato è riconosciuto solo alle rappresentanze sindacali aziendali (legge 20 maggio 1970, n. 300), ai sindacati provinciali di categoria (articolo 6 del contratto collettivo nazionale lavoratori grafici 1983), agli organismi assistenziali, ai circoli ricreativi aziendali (articolo 57 del regolamento del personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato) e non ai partiti politici.*

Tuttavia l'istituto, specialmente in occasione delle competizioni elettorali, ha ritenuto opportuno mettere a disposizione delle forze politiche un apposito tabellone in legno all'esterno dell'edificio della sede centrale, con l'impegno di autogestione da parte dei rappresentanti dei partiti.

Trattandosi, pertanto, di uso di spazio esterno alla sede dell'azienda, la direzione del poligrafico non è tenuta ad intervenire in ordine ad eventuali contrasti sul diritto di affissione.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

RIDI. — *Ai Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso

che sono in atto processi di trasformazione e di rivolgimento crescenti degli assetti del potere bancario i quali coinvolgono enti creditizi a diretta o indiretta partecipazione pubblica;

la funzione essenziale e decisiva, per organizzazione territoriale e competenze, attribuita alle aziende di credito allocate nelle regioni meridionali nello specifico sostegno allo sviluppo delle aree del Mezzogiorno, non può essere assolta al di fuori di un quadro di indirizzi certi e di chiare coerenze;

l'avvenuto acquisto da parte della finanziaria americana Citicorp del pacchetto azionario di maggioranza della Banca Centro Sud, finora detenuto dal Banco di Roma (banca di interesse nazionale e azienda dell'IRI) stante le attuali differenze normative che consentono alle assunzioni di partecipazioni in banche italiane da parte di enti esteri di non andare soggette ad autorizzazioni da parte della Banca d'Italia, contrariamente a quanto avviene per analoghe operazioni di compravendita sostenute da istituti di credito nazionali;

che sussistono fondate preoccupazioni che una Banca come la Centro Sud, operante con 44 sportelli nelle regioni del Mezzogiorno e sorta per una operatività nel Sud in seguito a fusioni di banche regionali, veda, a causa di questa cessione, svilita e ridimensionata tale funzione meridionalista, fino a divenire appendice periferica di raccolta del risparmio (1.847 miliardi nel 1984) per logiche non più collimanti con il suo ruolo originario e che la condotta dei pubblici poteri che, pur non informata a criteri ormai antistorici di protezionismo, sia però, al tempo stesso, tale da non impedire operazioni di colonizzazione e depauperamento delle risorse —:

se ritengano urgente intervenire affinché le autorità monetarie e l'IRI pos-

sano acquisire elementi tali che garantiscano la persistenza della funzione meridionalista della Banca Centro Sud anche nel suo nuovo assetto proprietario;

se ritengano opportuno, nel contesto dell'applicazione della nuova normativa CEE sulla libertà di allocazione delle aziende di credito, prendere ogni iniziativa per sanare le differenze normative sopra menzionate, che allo stato di fatto penalizzano le banche italiane, al fine di consentire un grado maggiore di trasparenza e di competitività. (4-11883)

RISPOSTA. — *Ai sensi degli articoli 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (legge bancaria), la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può autorizzare le aziende di credito nazionali ad acquisire partecipazioni in altre banche. Tali autorizzazioni non riguardano, invece, i soggetti non bancari e le aziende di credito estere per i quali è previsto soltanto l'obbligo di comunicare all'istituto di emissione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, l'avvenuta acquisizione di partecipazioni in società esercenti attività bancaria, in misura superiore al 2 per cento del capitale delle stesse.*

In merito alle perplessità manifestate dall'interrogante circa la persistenza della funzione meridionalistica della Banca centro sud anche nel suo nuovo assetto proprietario, la Banca d'Italia ha precisato che, in via generale, gli indirizzi gestionali ed organizzativi dell'azienda bancaria partecipata sono autonomamente determinati dagli azionisti di maggioranza dell'azienda stessa. In particolare, per il caso segnalato, l'organo di vigilanza ha osservato che l'inserimento di qualificate strutture finanziarie di livello internazionale in organismi creditizi di vocazione meridionalistica può avere riflessi positivi, sia sotto il profilo della concorrenza sia sul piano dello sviluppo delle regioni in cui opera l'azienda partecipata.

Si soggiunge, infine, che la direttiva CEE n. 77/780, in materia di coordina-

mento delle disposizioni riguardanti l'accesso all'attività creditizia ed il suo esercizio, recepita nella legge delega 5 marzo 1985 e nel relativo decreto di attuazione 27 giugno 1985, n. 350, si riferisce soltanto alla costituzione di nuove aziende di credito, fattispecie questa per la quale nessuna disparità di trattamento sussiste tra soggetti italiani o esteri (bancari e non bancari).

Il Ministro del tesoro: GORIA.

RUTELLI. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

il ragioniere Antonio Panci, funzionario direttivo della USL Roma 16, ha subito quattro trasferimenti nell'arco di cinque anni;

in particolare, egli fu trasferito dal Pio istituto all'ospedale San Camillo, dove fu assegnato nel 1979 al servizio rilascio copie cartelle cliniche. In questa sede il ragioniere Panci ebbe a riscontrare gravi irregolarità amministrative che denunciò all'autorità giudiziaria, concernenti ad esempio la mancata vidimazione di fogli di cartelle cliniche inseriti in cartelle di altri pazienti;

nel settembre 1981 il ragioniere Panci fu trasferito alla ripartizione economico della USL Roma 16, quale responsabile del settore inventario. Anche in quella sede, Panci riscontrò irregolarità amministrative (quadri inventariati ma non localizzabili; macchinari acquistati ma mancanti all'appello); dopo la presentazione di nuovi esposti giudiziari, nel settembre 1982 il ragioniere Panci viene nuovamente rimosso e trasferito al Servizio igiene pubblica e ambiente all'ospedale Spallanzani;

dopo un'avvilente esperienza non lavorativa — benché il trasferimento fosse motivato da « esigenze di servizio » — il Panci chiedeva formalmente per via amministrativa e nuovamente attraverso la magistratura di poter effettivamente svolgere un'attività in quell'ufficio nel quale nessuna mansione gli veniva affidata ed era costretto a trascorrere inoperoso le ore di lavoro per poi limitarsi a riscuotere lo stipendio;

il 4 aprile 1984 il Panci si vede trasferire — con evidente intento punitivo — al canile municipale, dove tuttora non si trova in condizioni di espletare alcuna funzione;

il TAR del Lazio in data 10 dicembre 1984 ha annullato i provvedimenti presi nei confronti del Panci perché viziati da incompetenza, mancanza di motivazione, da molteplici altre violazioni di legge, ma che i responsabili della USL Roma 16 non hanno ancora provveduto a reintegrare il Panci in una posizione adeguata —:

come giudichi questa incredibile odissea che ad avviso dell'interrogante configura una gravissima persecuzione nei confronti di un funzionario probato e diligente, cui non sono stati mossi altri addebiti se non, evidentemente, quello di non volersi prestare ad assecondare lo sfascio della sanità nella città di Roma;

quali iniziative intenda intraprendere per favorire il sollecito e pieno accertamento della verità da parte della magistratura nelle varie e puntuali vicende sollevate dal Panci in questi anni;

quali iniziative intenda intraprendere in via amministrativa per rendere giustizia a questo funzionario e perseguire quanti hanno abusato delle loro funzioni nelle vicende citate;

se reputi che nello sconcertante panorama della sanità nazionale e di quella romana in particolare questa vicenda sia tale da accrescere la sfiducia di tutti i cittadini nella certezza e correttezza degli uffici pubblici addetti alla tutela della salute. (4-09291)

RUTELLI, AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI, MELEGA, PANNELLA, ROCCELLA, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI E TEODORI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che

il ragioniere Antonio Panci, funzionario direttivo della USL Roma 16, ha subito quattro trasferimenti nell'arco di cinque anni;

in particolare, egli fu trasferito dal Pio Istituto all'ospedale San Camillo, dove fu assegnato nel 1979 al servizio rilascio copie cartelle cliniche. In questa sede il ragioniere Panci ebbe a riscontrare gravi irregolarità amministrative che denunciò all'autorità giudiziaria, concernenti ad esempio la mancata vidimazione di fogli di cartelle cliniche inseriti in cartelle di altri pazienti;

nel settembre 1981 il ragioniere Panci fu trasferito alla ripartizione economica della USL Roma 16, quale responsabile del settore inventario. Anche in quella sede, Panci riscontrò irregolarità amministrative (quadri inventariati ma non localizzabili; macchinari acquistati ma mancanti all'appello); dopo la presentazione di nuovi esposti giudiziari, nel settembre 1982 il ragioniere Panci viene nuovamente rimosso e trasferito al Servizio igiene pubblica e ambiente dell'ospedale Spallanzani;

dopo un'avvilente esperienza non lavorativa — benché il trasferimento fosse motivato da « esigenze di servizio » — il Panci chiedeva formalmente per via amministrativa e nuovamente attraverso la magistratura di poter effettivamente svolgere un'attività in quell'ufficio nel quale nessuna mansione gli veniva affidata ed era costretto a trascorrere inoperoso le ore di lavoro per poi limitarsi a riscuotere lo stipendio;

il 4 aprile 1984 il Panci si vede trasferire — con evidente intento punitivo — al canile municipale, dove tuttora non si trova in condizioni di espletare alcuna funzione;

il TAR del Lazio in data 10 dicembre 1984 ha annullato i provvedimenti presi nei confronti del Panci perché viziati da incompetenza, mancanza di motivazione, da molteplici altre violazioni di legge, ma che i responsabili della USL Roma 16 non hanno ancora provveduto a reintegrare il Panci in una posizione adeguata —;

come giudichi il ministro questa incredibile odissea, che ad avviso degli in-

terroganti configura una gravissima persecuzione nei confronti di un funzionario probato e diligente, cui non sono stati mossi altri addebiti se non, evidentemente, quello di non volersi prestare ad assecondare lo sfascio della sanità nella città di Roma;

quali iniziative il ministro intenda intraprendere per favorire il sollecito e pieno accertamento della verità da parte della magistratura nelle varie e puntuali vicende sollevate dal Panci in questi anni;

quali iniziative il ministro intenda intraprendere in via amministrativa per rendere giustizia a questo funzionario e perseguire quanti hanno abusato delle loro funzioni nelle vicende citate;

se reputi il ministro che nello sconcertante panorama della sanità nazionale e di quella romana in particolare questa vicenda sia tale da accrescere la sfiducia di tutti i cittadini nella certezza e correttezza degli uffici pubblici addetti alla tutela della salute. (4-11664)

RUTELLI, AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI, MELEGA, PANNELLA, ROCCELLA, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI E TEODORI. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che non ha avuto risposta l'interrogazione a risposta orale rivolta dagli interroganti al ministro della sanità in data 19 aprile 1985 (né la successiva interrogazione a risposta scritta in data 27 aprile 1985) concernenti l'incredibile odissea punitiva cui è stato sottoposto il ragioniere Antonio Panci, funzionario del comune di Roma, « reo » di aver ripetutamente e circostanziatamente denunciato sprechi e malversazioni della sanità capitolina —

1) quali iniziative il ministro della sanità intende assumere per porre riparo a questo ingiusto trattamento attuato dall'Amministrazione sanitaria romana, che è giunta a deferire il ragioniere Panci presso la competente Commissione di disciplina;

2) quali iniziative il ministro di grazia e giustizia intende assumere, nell'ambito delle proprie competenze, in ordine ai sistematici insabbiamenti operati dalla autorità giudiziaria nei confronti delle precise e documentate denunce del ragioniere Panci;

3) quali iniziative essi intendono assumere per far fronte alle azioni punitive e di vera e propria ritorsione adottate nei confronti del Panci dai responsabili della USL Roma 16, in particolare da quando il funzionario ha denunciato le disfunzioni gravissime del servizio cui è stato da ultimo assegnato, e cioè il canile comunale di Roma, inigienico e fatiscente se non addirittura inagibile, come hanno attestato alcuni sopralluoghi dell'ufficio d'igiene e dell'amministrazione comunale — rimasti peraltro finora senza conseguenza alcuna — e numerose approfondite inchieste di organi d'informazione.

(4-12857)

RISPOSTA. — Il ragioniere Antonio Panci, dipendente dell'unità sanitaria locale RM/16, è stato deferito alla commissione di disciplina in relazione ai comportamenti che lo stesso ha tenuto nei confronti dell'Amministrazione da cui dipende e che trovano riscontro nei seguenti documenti trasmessi alla commissione suddetta:

tutti gli esposti che il ragioniere Panci ha indirizzato alle varie autorità dello Stato;

atti inerenti al comportamento del ragioniere Panci sul posto di lavoro, per il quale si sono avuti disservizi, tra cui un abbandono del lavoro in data 24 settembre 1985;

relazioni di servizio che lo stesso dipendente ha stilato, che nulla avevano a che fare con il compito che gli era stato affidato, ma che coglievano l'occasione, per iniziare azioni denigratorie nei confronti della struttura; il ragioniere Panci successivamente diffondeva le relazioni stesse anche attraverso la stampa;

corrispondenza tra il responsabile del canile municipale ed il coordinatore amministrativo dell'unità sanitaria locale con la

quale vengono evidenziati i problemi che il ragioniere Panci ha creato al servizio, nonostante che alla data del 28 maggio 1985, dopo 350 giorni di servizio, la effettiva presenza dello stesso fosse risultata di soli 50 giorni (nel corso dei quali il ragioniere Panci ha usufruito di 22 ore di permesso);

atti inerenti alla richiesta di provvedimenti, che il ragioniere Panci ha indirizzato al responsabile del canile per la precaria situazione della struttura;

relazione a firma del ragioniere Panci circa il comportamento ritenuto non corretto del dipendente Giancarlo Ippolito;

verbale dell'assemblea comunale del 4 ottobre 1985, la quale, nel prendere atto della situazione del canile e in particolare delle anomalie che non ne permettono la funzionalità, ha adottato i provvedimenti per gli interventi urgenti da effettuare, come la qualificazione del personale, il rispetto delle qualifiche stesse, la fornitura degli equipaggiamenti e di automezzi idonei, la disinfezione continua ed altro.

Da indagini del nucleo antisofisticazioni già precedentemente esperite è risultato, inoltre, che:

il ragioniere Panci non è stato oggetto di minacce ed intimidazioni da parte di superiori gerarchici;

lo stesso, prima di essere assegnato al servizio veterinario con mansioni di cassiere presso il canile municipale, aveva prestato servizio presso il servizio igiene pubblica, dove aveva dato luogo a numerosi inconvenienti per il modo confusionario con cui svolgeva il compito di addetto alla custodia ed al rilascio di copie delle cartelle cliniche presso l'ospedale San Camillo di Lellis di Roma; proprio in conseguenza di tale situazione, ne era stato disposto il trasferimento al servizio veterinario;

contro il trasferimento al servizio veterinario il ragioniere Panci ricorreva al tribunale amministrativo regionale, che, con decisione n. 116 del 1985, ha annullato il provvedimento dell'unità sanitaria locale, la quale a sua volta ha proposto appello al Consiglio di Stato.

Si deve anche precisare che fin dal 13 ottobre 1983 il direttore del canile municipale, dottor Antonio Serra, aveva segnalato al sindaco di Roma e ad altri uffici competenti la precaria situazione del canile stesso, dando vita ad una fitta corrispondenza per sollecitare provvedimenti urgenti al riguardo.

Il 28 giugno 1985 ed il 5 luglio 1985 vennero effettuati presso il canile due sopralluoghi da parte di funzionari del servizio igiene pubblica — settore ambiente dell'unità sanitaria locale RM/16. In tali occasioni furono constatate gravi carenze igieniche e strutturali, per cui veniva richiesta la chiusura del canile municipale.

Tuttavia, l'assessorato al coordinamento delle unità sanitarie locali dello stesso comune, con nota del 19 agosto 1985, respingeva la proposta, non intravedendo possibili valide alternative, ma invitava l'unità sanitaria locale RM/16 ad adottare tutte le possibili misure atte a ridurre la problematica in termini accettabili. Allo stato di quanto accertato, sono interessati gli organi locali circa l'attuazione dei lavori di ristrutturazione.

Successivamente, con nota del 24 settembre 1985, il citato dottor Serra, previa comunicazione diretta al coordinamento amministrativo dell'unità sanitaria locale RM/16, aveva dato incarico al ragioniere Panci, in collaborazione con un altro dipendente, di effettuare indagini statistiche circa la consistenza patrimoniale canina, privata e randagia, dislocata nel comune di Roma, al fine di meglio adeguare la gestione del servizio alle diverse esigenze territoriali. Tale incarico, però, veniva revocato a seguito delle disastrose relazioni trasmesse alla direzione amministrativa dal ragioniere Panci, che, lungi dal portare a termine il compito che gli era stato affidato, aveva colto l'occasione per iniziare un'azione denigratoria nei confronti degli uffici e della struttura. Infine, non risulta che siano state commesse irregolarità o abusi nella trattazione delle pratiche relative alle domande presentate, e non accolte, dal ragioniere Panci per il riconoscimento per causa di servizio di alcune malattie, tutte inerenti alla sfera del sistema nervoso.

In proposito si segnala un parere medico-legale, espresso in merito al riconoscimento dell'infermità per depressione ansiosa. In tale parere si osserva testualmente:

Il ragioniere Panci risulta possedere una personalità complessa, che per l'attività praticata nel campo lavorativo lo porta ad un facile conseguimento di insoddisfazione. Tale ripetuta condizione ingenera in lui conflittualità che gli si manifesta in critica serrata e polarizzata per tutti i principali problemi di lavoro. La frustrazione che inevitabilmente in lui deriva, alimenta risentimenti, rivendicazioni che egli esprime nelle denunce. Questo delineato aspetto comportamentale trova la sua manifestazione clinica nella sindrome depressiva. La stessa sindrome, per altro, come si documenta, si lega alla di lui complessa personalità e non già a stress e surmenage lavorativo per le stesse reiterate ammissioni del dipendente. Ai fini, pertanto, del riconoscimento della infermità da dipendenza da causa di servizio, per il caso considerato, il servizio non può che essere necessariamente ed esclusivamente ritenuto occasione, momento rivelatore ripetuto nel tempo delle infermità, ora anche in aggravamento, ma non già causa né concausa valida ed efficiente nel terminismo della stessa infermità. È ciò che rivela non causa.

Diversi esposti presentati dal ragioniere Panci sullo stesso oggetto (la situazione del canile municipale quale frutto — secondo l'esponente — dell'incuria e delle omissioni di attività doveroso e ascrivibile agli amministratori comunali ed a quelli dell'unità sanitaria locale RM/16, che gestisce il canile) hanno dato luogo al procedimento penale 7453/85 CPM, nel quale sono stati riuniti i procedimenti penali relativi ai vari esposti.

Dal Ministero di grazia e giustizia è stato riferito quanto segue:

È stato richiesto alla polizia giudiziaria di procedere alle indagini ed agli accertamenti utili al fine di verificare la fondatezza delle circostanze dedotte dall'esponente Panci e la loro eventuale rilevanza penale (con specifico riferimento ad ipotesi

di omissioni di atti di ufficio ovvero di altri reati propri configurabili nelle condotte dei pubblici ufficiali interessati all'amministrazione, gestione ed organizzazione del canile municipale).

Le doglianze formulate dal Panci con riguardo alla sua personale vicenda di servizio (continui spostamenti dall'uno all'altro servizio dell'unità sanitaria locale RM/16 per ragioni — a suo dire — persecutorie e punitive per il suo atteggiamento di costante denuncia all'autorità giudiziaria di disservizi ed anomalie riscontrate nei diversi posti di lavoro) non sembrano assumere rilievo penale afferendo esse a profili di esclusivo rilievo amministrativo. Il Panci, risulta, per altro — alla luce della copiosa documentazione dallo stesso allegata ai suoi diversi esposti — avere esperito avverso i provvedimenti amministrativi e ricorsi giurisdizionali.

La polizia giudiziaria — recentemente sollecitata — non ha ancora fatto pervenire il rapporto giudiziario sulla vicenda del canile comunale rappresentata dal Panci. Giova, tuttavia, rilevare — per ragioni di completezza — che è stato acquisito agli atti copia di rapporto giudiziario in data 29 novembre 1985 del nucleo centrale di polizia tributaria della guardia di finanza di Roma indirizzato alla Procura generale della corte dei conti (alla medesima autorità avendo il Panci inviato una denuncia per sperpero di pubblico denaro a carico degli amministratori del canile e di altri amministratori dell'unità sanitaria locale RM/16). Gli accertamenti esperiti dalla guardia di finanza, pur non avendo per oggetto specifici profili penali, pongono in evidenza — attraverso l'analisi della documentazione riguardante la gestione del canile municipale — circostanze e comportamenti di pubblici ufficiali meritevoli di essere valutati — allo stato degli atti (non è ancora pervenuto, come detto, il rapporto della polizia giudiziaria) — alla luce delle fattispecie criminose di cui agli articoli 323 e 328 del codice penale.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: CAVIGLIASSO.

SAMÀ. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere lo stato della pratica di pensione di guerra del signor Antonio Vasapello residente a Cutro (Catanzaro) via Ina Casa che ha da tempo inoltrato ricorso alla Corte dei conti (n. 87209). (4-13870)

RISPOSTA. — Dalle ricerche effettuate non risultano precedenti pensionistici di guerra che si riferiscano al signor Antonio Vasapello. Esito negativo hanno dato anche le ricerche estese, nelle vie brevi, alla Procura generale della Corte dei conti, in relazione al ricorso giurisdizionale n. 87209.

Per altro, qualora l'interrogante abbia inteso riferirsi alla pratica di pensione n. 1293724, concernente il signor Antonio Vasapello, nato a Cutro l'8 luglio 1919 ed ivi residente, si comunica che, con determinazione del 27 gennaio 1973, n. 2519539Z al predetto fu negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra della infermità: lievi esiti cicatriziali di ferita d'arma da fuoco al dorso del piede destro.

Avverso la suindicata determinazione l'interessato presentò, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico assunto a protocollo con il numero 13067/RI-GE.

Sulla base delle risultanze istruttorie, è stato così emesso, in accoglimento di detto gravame, decreto ministeriale del 10 dicembre 1982, n. 6614 RI-GE, concessivo di indennità per una volta tanto pari a due annualità della pensione di ottava categoria, a far tempo dal 30 aprile 1951.

Contro quest'ultimo provvedimento il signor Vasapello presentò ricorso giurisdizionale n. 872091, a seguito del quale il relativo fascicolo degli atti fu trasmesso alla Corte dei conti, ove tuttora trovasi, per la definizione del ricorso stesso. Appena la Corte dei conti avrà fatto conoscere la propria decisione in merito al surriferito gravame, verranno adottati, in conformità, i provvedimenti di competenza di questa Amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

SANLORENZO, FIANDROTTI, TREBBI ALOARDI e GARAVAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — in relazione alla occupazione pacifica della nunziatura apostolica di Città del Guatemala avvenuta il 31 di ottobre da parte dei membri del GAM (Gruppo Apujo Mutuo) per denunciare all'opinione pubblica mondiale il gravissimo problema di 38.000 *desaparecidos* sul quale problema più volte si è espresso l'ONU attraverso la Commissione per i diritti umani — quali iniziative intenda assumere il nostro paese perché siano rispettati i fondamentali diritti umani di tutti i cittadini guatemaltechi. (4-12068)

RISPOSTA. — *La situazione in Guatemala ha subito un ragguardevole miglioramento dopo le libere elezioni tenutesi in quel paese e l'assunzione al potere di un governo civile nel gennaio 1986, governo che ha assunto precisi e ripetuti impegni in materia di rispetto dei diritti dell'uomo. In particolare, secondo il nuovo ordinamento, le convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo sottoscritte dal Guatemala, faranno premio sull'ordinamento interno in materia. Inoltre, il potere giudiziario è sottoposto ad una riorganizzazione intesa a garantire l'indipendenza e l'imparzialità.*

Sono state altresì annunciate la creazione di una commissione nazionale per i diritti dell'uomo, la riforma del corpo di polizia ed investigazioni per gli abusi commessi in passato.

Il rapporto soddisfacente sull'attuale situazione in Guatemala presentato dal relatore speciale della commissione dei diritti dell'uomo di Ginevra all'ultima sessione della commissione nel mese di marzo 1986 ha condotto all'approvazione per consenso di una risoluzione unica sulla situazione dei diritti dell'uomo in Guatemala che esprime la soddisfazione per il ristabilimento della democrazia nel paese, prende atto dell'impegno del regime democratico di promuovere il rispetto dei diritti umani, constata che significative misure in tal senso sono già state adottate nell'ordinamento interno, prende nota che il Governo

intende investigare sulle precedenti violazioni e continuare a collaborare con la commissione per migliorare la protezione dei diritti dell'uomo.

La risoluzione mette fine al mandato del relatore speciale e propone la formula più blanda chiedendo al presidente della commissione di nominare un rappresentante speciale per sollecitare informazioni, seguire la situazione e riferire alla commissione.

Il Guatemala esce così dalla lista dei paesi sottoposti al controllo speciale pur restando ancora sotto sorveglianza per la fase di transizione verso una situazione politico-sociale interna che meglio garantisca il rispetto dei diritti umani.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: AGNELLI.

SANNELLA, VIOLANTE, TOMA, GRADUATA, GELLI e ANGELINI VITO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dell'emozione suscitata nell'opinione pubblica dai due infortuni mortali verificatisi a breve distanza uno dall'altro presso la Nuova Italsider di Taranto;

se ritenga di dover assumere le opportune iniziative affinché le inchieste giudiziarie siano definite con la urgenza e la trasparenza necessarie;

in particolare gli interroganti chiedono di conoscere:

a) quanti infortuni mortali si sono verificati, dalla costruzione ad oggi, all'interno della Nuova Italsider;

b) l'esito delle inchieste giudiziarie concluse nell'ultimo decennio relative a infortuni mortali, avvenuti all'interno dell'area del quarto Centro siderurgico e quante siano ancora in corso di definizione. (4-14269)

RISPOSTA. — *Il Procuratore generale della Repubblica di Lecce ha comunicato che gli incidenti mortali verificatisi dalla*

costruzione dell'Italsider (fine anno 1960) al 31 marzo 1986 sono stati complessivamente 138, di cui 48 riguardanti dipendenti del centro siderurgico e 90 riguardanti dipendenti di ditte appaltatrici operanti nell'interno del suddetto centro; in particolare, nell'ultimo decennio si sono verificati 30 incidenti mortali (22 riguardanti dipendenti dell'Italsider e otto riguardanti dipendenti di ditte appaltatrici).

Dei 22 procedimenti relativi a incidenti mortali riguardanti dipendenti dell'Italsider, 12 sono stati definiti, due sono stati trasmessi per competenza ad altra autorità e otto sono tuttora pendenti. Degli otto procedimenti relativi a incidenti mortali riguardanti dipendenti di ditte appaltatrici, cinque sono stati definiti e tre sono tuttora pendenti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

SCARLATO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il coordinamento della protezione civile. — Per conoscere quali interventi urgenti il Governo intenda promuovere per far fronte ai gravi danni prodotti a vaste zone del Salernitano dal nubifragio intervenuto fra il 16 e il 17 novembre 1985.

Si precisa che lo straripamento di alcuni fiumi, tra cui il Sarno, ha compromesso colture di grande importanza per l'agricoltura campana.

Si precisa, altresì, che lo stesso territorio era già stato devastato, con rilevanti effetti dannosi, il 2 novembre ultimo scorso da una tromba d'aria. (4-12224)

RISPOSTA. — La vigente normativa prevede nei casi di tromba d'aria e nubifragi come quelli che hanno colpito nei giorni 2, 16, 17 e 18 novembre 1985 alcune zone della Campania ed, in particolare, l'intera provincia di Salerno la declaratoria dello stato di pubblica calamità, presupposto per l'erogazione di provvidenze economiche ai settori che generalmente vengono più spesso e maggiormente colpiti (agricoltura ed industria, commercio ed artigianato). Esso viene dichiarato per la legge del 15 ottobre 1981,

n. 590, dal Ministero dell'agricoltura e foreste, ovvero, ai sensi della legge del 13 febbraio 1952, n. 50, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'industria, commercio e artigianato di concerto con il ministro del tesoro.

I ministeri interessati hanno fatto sapere che sono attivate tutte le procedure necessarie per la declaratoria dello stato di pubblica calamità di cui sopra.

Quanto agli altri interventi di competenza dello Stato si rileva che è stato presentato un emendamento al disegno di legge n. 2824 recante disposizioni in materia di calamità naturali, approvato dalla V e IX Commissioni riunite in sede legislativa della Camera dei deputati, col quale si dispone lo stanziamento, sul fondo della protezione civile di un contributo complessivo per gli anni 1986-1988 di lire 40 miliardi in favore della regione Campania per gli interventi di emergenza relativi ai danni arrecati alle opere pubbliche ed alla agricoltura, dalle avversità atmosferiche del novembre 1985, nonché per le opere di consolidamento del territorio della penisola sorrentina interessata dal movimento franoso.

Per quanto riguarda la provincia di Salerno, si fa presente che è stato aggiunto all'articolo 16 della legge finanziaria il comma diciassettesimo nel quale si autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui sino all'ammontare di lire cento miliardi, per la realizzazione, contestualmente al risanamento dei centri storici ed alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate, di alloggi da assegnare in locazione nei comuni della provincia di Salerno già colpiti dal terremoto del 1980 e ulteriormente danneggiati dal nubifragio del novembre 1985.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: ZAMBERLETTI.

SOSPIRI. — Al Governo. — Per sapere — premesso che

la direzione centrale del Banco di Roma avrebbe nei propri programmi la

soppressione della filiale di Roseto degli Abruzzi;

tale progetto, ove fosse concretato, creerebbe gravi problemi agli attuali dipendenti, come è evidente soggetti a conseguenziali trasferimenti di sede;

il provvedimento non avrebbe alcuna giustificazione, in quanto:

a) la filiale in riferimento ha un buon giro di affari;

b) le attuali condizioni di parziale inefficienza e di limitata ricettività dipendono unicamente dal fatto che, da circa dieci anni a questa parte, nonostante alcune denunce sindacali, i locali che ospitano la filiale stessa vengono lasciati in abbandono con il pretesto che sarebbero provvisori, in quanto occupati in attesa della ristrutturazione, mai avvenuta nonostante il rilascio di tutte le previste autorizzazioni da parte dei competenti uffici, della precedente sede di proprietà del banco e ubicata in pieno centro cittadino;

c) l'area di competenza della filiale di Roseto è altamente industrializzata e, pertanto, la necessità di fruire dei servizi offerti da una banca a carattere nazionale è altamente sentita dagli operatori economici del luogo;

d) secondo quanto più volte sottolineato dalla FILCEA-CISNAL, apportando pochi ma indispensabili correttivi, l'attuale condizione di stallo tecnico-direzionale, caratteristica della filiale in oggetto, potrebbe essere con immediatezza superata; e la stessa, ritrasferita nei locali precedentemente occupati, dopo la necessaria ristrutturazione cui s'è fatto cenno, potrebbe tornare nel breve termine un punto di forza degli sportelli abruzzesi del Banco di Roma, così evitando anche ai lavoratori dipendenti le fin d'ora prevedibili odissee del trasferimento —

quale giudizio il Governo intenda esprimere in merito a quanto esposto;

quali iniziative ritenga poter prendere al fine di evitare che si verifichi nei fatti quanto temuto e sin qui rappresentato. (4-12572)

RISPOSTA. — Ai sensi delle vigenti disposizioni, la chiusura di dipendenze bancarie, senza contropartita di apertura in altra località, non è subordinata alla preventiva autorizzazione degli organi preposti al controllo sugli enti creditizi e può, pertanto, essere disposta automaticamente dalle aziende di credito nel quadro di programmi di ristrutturazione della rete territoriale delle aziende medesime.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — Ai Ministri di grazia e giustizia e delle partecipazioni statali. — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha presentato numerose interrogazioni riguardanti la disinvoltata gestione del Banco di Roma;

l'unica risposta avuta è quella del 29 novembre 1985, del ministro delle partecipazioni statali, il quale, su « informazioni rese dall'IRI », ha comunicato ai legittimi rappresentanti del popolo italiano che la travagliata vicenda del Banco di Roma è dovuta semplicemente a denunce « ripetitive » di un socio, denunce per altro già esaminate dagli organi di controllo della banca e ritenute del tutto infondate;

le denunce al collegio sindacale del Banco di Roma non sono affatto « ripetitive », così come sostenuto dal ministro, vanno dagli incredibili rapporti instaurati con il « finanziere » Francesco Ambrosio a bilanci corretti dopo l'approvazione dell'assemblea, con la scusa, contraria al vero, di « errori di stampa »;

infatti, la magistratura ordinaria ha ritenuto di incriminare tutto il vertice del Banco di Roma per falso in bilancio continuato ed aggravato —

se ritengono dolosamente inesatte le « informazioni rese dall'IRI » al ministro delle partecipazioni statali e, in caso affermativo, quali iniziative intendano assumere nei confronti di coloro che tali « informazioni » hanno fornito. (4-12612)

RISPOSTA. — *Le denunce al collegio sindacale del Banco di Roma ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile presentate, dal 1980 in poi, dal socio signor Francesco Santoro, hanno riguardato, nella loro quasi totalità, l'operazione Banca privata italiana, i rapporti tra il Banco di Roma e la SGI (Società generale immobiliare) — Sogene e le posizioni personali, nei confronti del Banco di Roma, dei titolari del pacchetto di comando di detta società.*

Il provvedimento penale, concernente presunti falsi in bilancio operati dai vertici dell'amministrazione del Banco di Roma e dal collegio sindacale, instaurato anch'esso su denuncia dello stesso signor Santoro, pende con il rito formale avanti al giudice istruttore di Roma con il n. 5/84 registro ufficio istruzione.

Si fa presente, infine, che, in sede civile, le medesime doglianze del suddetto socio in ordine ai bilanci del Banco di Roma sono state rigettate da due sentenze del tribunale di Roma passate in giudicato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi per i quali alla signora Giovannina Zavanella vedova Ricci è stato sospeso il pagamento della pensione privilegiata di guerra contraddistinta dal numero 2124119, della quale la sopra citata era titolare;

per sapere, inoltre, considerato che la normativa di cui al decreto n. 915 del 1978 fissa limiti di reddito assolutamente irrisori, oltre i quali i collaterali di militari caduti in guerra (nel caso in esame la signora Zavanella è madre di un caduto medaglia d'oro al valor militare) non hanno più diritto a percepire i relativi trattamenti;

se sono allo studio iniziative del Governo per modificare i limiti del tetto massimo. (4-13178)

RISPOSTA. — *Con decreto ministeriale del 7 luglio 1954, n. 00036264, alla signora Giovannina Zavanella, nata a Bagnoli San Vito il 26 giugno 1888, è stata concessa pensione indiretta di guerra a decorrere dal 19 giugno 1951, in quanto la predetta si trovava nelle condizioni economiche previste dall'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648.*

Dal 1° gennaio 1986 il trattamento pensionistico è stato sospeso, in via cautelare, in quanto è risultato che l'interessata, quale titolare della pensione ordinaria di reversibilità n. 3756991 a carico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni gode di un reddito annuo superiore al limite di lire 2.400.000 stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, elevato poi a lire 3.520.000 con decreto ministeriale 24 novembre 1980, ed attualmente a lire 5.200.000 con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. Da ulteriori accertamenti è emerso che l'ammontare della pensione statale dell'interessata è superiore ai limiti di reddito sopraindicati.

Pertanto, venuto meno il requisito economico prescritto per la concessione di pensione indiretta di guerra, e non avendo la signora Zavanella denunciato il mutamento delle proprie condizioni economiche entro il termine di cui all'articolo 80 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con determinazione direttoriale del 3 aprile 1986, n. 1416382, la pensione di guerra è stata revocata, con effetto dal 1° febbraio 1979 al 31 dicembre 1981, e dal 1° gennaio 1983 in poi, con recupero delle maggiori somme corrisposte.

In ordine poi alle iniziative del Governo intese a modificare il limite di reddito fissato, come anzidetto, in lire 5.200.000 dall'articolo 12 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, si fa presente che di recente, il Senato ha approvato il disegno di legge concernente: Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra, attualmente all'esame della Camera (Atto Camera n. 3668), che prevede, tra l'altro, la eleva-

zione del limite di reddito da lire 5.200.000 a lire 7.500.000, con decorrenza dal 1° gennaio 1985.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

STERPA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se è vero che nell'ordinanza sugli incarichi di presidenza, nella tabella dei titoli valutabili sono stati aboliti da alcuni anni, sia quelli relativi ai servizi di commissario negli esami di abilitazione e di concorso e di commissario governativo nelle scuole private, sia quelli concernenti le pubblicazioni.

In caso affermativo, per sapere se non ritenga opportuno inserire nuovamente i citati titoli nella tabella in questione, allo scopo di consentire anche a coloro che non sono stati eletti negli organi collegiali di acquisire una giusta ed oggettiva valutazione. (4-13089)

RISPOSTA. — La materia relativa al conferimento degli incarichi di presidenza è in atto disciplinata in via permanente dalle disposizioni contenute nella ordinanza ministeriale 15 maggio 1984 e nella successiva, del 14 gennaio 1985, contenente integrazioni e modifiche.

Premesso che la tabella di valutazione attualmente in vigore non prevede tra i titoli valutabili quelli di cui è cenno nell'interrogazione, si fa presente che modifiche o integrazioni alle disposizioni vigenti, che dovessero rendersi eventualmente necessarie, vengono annualmente disposte dal Ministero, dopo aver acquisito al riguardo l'avviso delle organizzazioni sindacali interessate, in tempo utile per essere portate a conoscenza dei provveditori agli studi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

STERPA. — Al Ministro per la funzione pubblica. — Per sapere per quali motivi non si è ancora provveduto, a quasi un

anno di distanza, ad applicare la legge n. 141 per la perequazione delle cosiddette pensioni statali d'annata. (4-14260)

RISPOSTA. — L'applicazione della legge 17 aprile 1985, n. 141, che riguarda complessivamente 1.250.000 partite di pensione, ha ulteriormente aggravato, per la molteplicità e la complessità degli adempimenti previsti, il già rilevante carico di lavoro delle direzioni provinciali del Tesoro.

In particolare, per l'applicazione delle misure percentuali e fisse di aumento, in relazione ai comparti e alle date di decorrenza dei trattamenti indicati nella tabella allegata alla legge (circa 40 classi di aumento), nonché per la graduazione delle percentuali stesse in base all'anzianità di servizio maturata dai singoli beneficiari, occorre accertare:

a) la qualifica rivestita all'atto del collocamento a riposo, gli anni utili di servizio computati ai fini di pensione, la data di decorrenza della pensione stessa;

b) la qualifica rivestita dal dante causa, la decorrenza della pensione diretta e quella del trattamento di reversibilità.

Deve, d'altra parte, rilevarsi che la riscontrata inattendibilità, in molti casi, delle dichiarazioni rese dagli interessati, ai sensi della legge 4 gennaio 1986, n. 15, comporta complesse operazioni di regolarizzazione delle posizioni contabili, obbligando pertanto gli uffici periferici del Tesoro a provvedere direttamente alla rilevazione delle anzianità.

Allo scopo tuttavia di accelerare i tempi per l'attuazione della citata legge n. 141, è stato di recente emanato, su iniziativa del ministro del tesoro, un decreto interministeriale inteso ad autorizzare, per l'anno 1986, il personale delle direzioni provinciali del Tesoro ad effettuare un numero di ore di lavoro straordinario superiore a quello del 1985, per cui si ritiene che le surriferite operazioni potranno essere ultimate entro il mese di agosto 1986.

Si soggiunge, infine, che questa Amministrazione, nell'intento di corrispondere, almeno in parte, alle aspettative delle catego-

rie interessate, ha provveduto ad erogare tre acconti, rispettivamente nei mesi di giugno e novembre 1985 e nella prima decade del mese di aprile 1986.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

TAMINO, POLLICE E RUSSO FRANCO. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso

che onde provvedere al reinsediamento delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, il ministro per il coordinamento della protezione civile, già commissario straordinario del Governo ha stipulato numerose convenzioni con la società Bonifica società per azioni, verso una spesa complessiva di oltre 30 miliardi;

che detta società si è avvalsa, per oltre 5 anni, di circa 30 giovani lavoratori del napoletano, prima presso l'Ufficio speciale regionale della Campania ed attualmente presso l'Ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento di Napoli;

che per effetto della fine, alla data del 31 marzo 1986, della commessa la Bonifica società per azioni e gli studi di consulenza di cui essa si è avvalsa, hanno comunicato al predetto personale la cessazione, a quella data, del rapporto di lavoro;

che il predetto personale ha maturato una professionalità specifica nel campo delle opere pubbliche di emergenza;

che, nonostante la scadenza al 31 marzo 1986 della convenzione, numerosi ancora sono gli adempimenti da porre in essere per la risoluzione delle questioni connesse ai reinsediamento delle popolazioni terremotate del 1980;

che non sembra costituire applicazione del principio di « buona amministrazione » destinare agli Uffici del reinsediamento diverso personale, oltretutto

estraneo alle problematiche del reinsediamento;

che il disegno di legge « Istituzione ed organizzazione del servizio nazionale di protezione civile » approvato in sede referente dalla II Commissione affari interni della Camera all'articolo 38 — quinto comma — afferma che la professionalità specifica nel campo degli interventi di protezione civile non deve essere dispersa ed in questa ottica si sta procedendo a livello centrale, regionale e comunale attraverso convenzionamenti diretti —:

se dei benefici di cui al disegno di legge « Istituzione ed organizzazione del servizio nazionale di protezione civile » godrà anche il personale dell'UDAR di Napoli;

se, nelle more della approvazione del precitato disegno di legge, il Ministro ritiene di avvalersi dei poteri di cui alla legge n. 219 del 1981 per trattenere in servizio il personale dell'UDAR di Napoli.
(4-13953)

RISPOSTA. — *In data 8 maggio 1986 le V e IX Commissioni riunite della Camera in sede legislativa hanno approvato il testo dell'articolo 12 del disegno di legge recante disposizioni in materia di calamità naturali (Atto Camera n. 2824), dove si prevede l'immissione in ruoli speciali ad esaurimento, da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni dove prestano servizio, anche del personale impegnato a seguito del terremoto del novembre 1980, che risulta in servizio alla data del 31 marzo 1986 o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno. L'immissione nei ruoli sarà subordinata ai requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego (ad eccezione dell'età) nonché al superamento di un concorso riservato.*

L'onere, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, graverà sul fondo per la protezione civile; le modalità di applicazione di tale articolo nonché i criteri da seguire per lo svolgimento del concorso

saranno definiti con apposite ordinanze del ministro per il coordinamento della protezione civile.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: ZAMBERLETTI.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro.* — Per sapere come mai al tribunale di Bologna — poi imitato da altri — si pretenda per la stessa (*sic!*) «ricevibilità» dell'istanza di fallimento contro impresa individuale, produzione del certificato di nascita e di residenza dell'imprenditore nei confronti del quale sia proposta la istanza di fallimento stessa.

Per sapere su quale base giuridica e legale sia fondata la pretesa di quel tribunale, come indicata dagli stessi funzionari addetti alla cancelleria commerciale, sì che il cittadino che porta una istanza di fallimento documentata e fondata secondo le vigenti norme di legge, viene respinto e conculcato nella sua aspettativa con pretestuosa «irricevibilità».

Per sapere se ci si renda conto che così facendo si aggrava ulteriormente la sfiducia del cittadino anche nella semplice domanda di giustizia e si procede con vero e proprio arbitrio, in quanto tale richiesta non è fondata su norme di legge, tenuto conto del fatto che le preclusioni, le irricevibilità, le inammissibilità, le decadenze devono sempre essere previste specificatamente da norme di legge. (4-13186)

RISPOSTA. — *Il presidente della corte d'appello di Bologna ha comunicato le seguenti notizie. Il tribunale fallimentare con propri provvedimenti giurisdizionali (decreti), soggetti agli eventuali reclami previsti dalla legge, ha ritenuto che sia onere probatorio delle parti ricorrenti produrre a corredo delle istanze di fallimento la documentazione indispensabile per una esatta e completa identificazione dei soggetti di cui si richiede il fallimento:*

certificato anagrafico per le persone fisiche:

certificato della cancellazione commerciale per le società.

Di tale orientamento del tribunale si è ritenuto opportuno rendere edotti gli interessati, mediante affissione di avviso nella cancelleria, alla quale per altro non è stato impartito alcun ordine d'irricevibilità delle istanze non corredate della suddetta documentazione, né risulta che sia stata respinta dalla cancelleria, per eventuali carenze di cui sopra, alcuna istanza.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

TASSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga utile, doveroso e necessario emanare una circolare esplicativa delle norme contenute nella legge 27 dicembre 1985, n. 816, soprattutto in relazione all'eventuale determinazione dell'indennità di presenza e dei permessi ai consiglieri circoscrizionali e ai diritti dei consiglieri comunali di chiedere copia degli atti in esenzione da bollo così come da nota del Ministero delle finanze 5 febbraio 1980, n. 291861 della direzione generale tasse ed imposte dirette ed affari. (4-13597)

RISPOSTA. — *Le disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1985, n. 816, in materia di aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali, hanno formato oggetto della circolare esplicativa n. 2 del 1986, protocollo 15900/1 Bis/10B1-S, diramata da questo Ministero, in data 24 marzo 1986 alle prefetture.*

Nel contesto di tale atto, vengono fra l'altro commentate le nuove norme in materia di indennità di presenza, di permessi e di diritto di visione degli atti da parte dei consiglieri comunali. (Copia di detta circolare è depositata presso il Servizio resoconti parlamentari della Camera).

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

TASSI E MUSCARDINI PALLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, delle finanze, della*

sanità e di grazia e giustizia. — Per sapere:

con quali modalità vengono acquistati i medicinali per l'approvvigionamento delle infermerie delle case circondariali e dei centri clinici carcerari;

chi sono i fornitori e con quali metodi e criteri vengono scelti;

se le scorte di medicinali, nelle istituzioni carcerarie, sono costituite e tenute a norma della legislazione vigente per la conservazione di tali prodotti sanitari;

quali garanzie di giusta conservazione degli stessi esistano, quali controlli vengano specificatamente effettuati e da parte di chi. (4-14483)

RISPOSTA. — *L'approvvigionamento farmaceutico (specialità, galenici, parafarmaceutici, articoli per mediazione) per le infermerie degli istituti penitenziari viene autorizzato da questa Amministrazione sulla base delle richieste inoltrate dai medici responsabili del servizio sanitario, tenuto conto della consistenza delle scorte in ordine ai consumi.*

Le direzioni degli istituti penitenziari possono acquistare i prodotti medicinali oltre che presso le ditte farmaceutiche, anche presso i depositi farmaceutici zionali. Sia le ditte sia i depositi effettuano le forniture su richiesta delle direzioni penitenziarie praticando rispettivamente lo sconto del 50 per cento e del 25 per cento concesso anche ai grossisti. Da tale modalità di approvvigionamento sono esclusi i medicinali stupefacenti e psicotropi compresi nelle tabelle approvate con decreto ministeriale 23 agosto 1977, per i quali la fornitura, su richiesta degli istituti penitenziari ed autorizzazione ministeriale avviene tramite l'unica farmacia centrale, con sede presso la casa circondariale di Bari.

I farmaci vengono conservati nei locali adibiti a farmacia interna, in appositi armadi chiusi a chiave, mentre le sostanze stupefacenti, in quantità minime, vengono custodite abitualmente in piccole casseforti. I locali sono dotati anche di piccoli frigoriferi per i farmaci che richiedono tale tipo

di conservazione. Il controllo delle giacenze dei farmaci ed il ritiro delle stesse da parte delle ditte fornitrici, sei mesi prima della scadenza è a cura del responsabile del servizio farmaceutico.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

TEODORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri. — Per sapere —*

in relazione all'ordine di cattura emesso dalla magistratura milanese nei confronti del direttore di Panorama, Claudio Rinaldi e del redattore dello stesso giornale Antonio Carlucci, per presunti reati riguardanti la « rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione »;

considerato che l'Italia è firmataria della « Convenzione europea dei diritti dell'uomo » che all'articolo 10 recita: « ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricevere o di comunicare delle informazioni o delle idee senza che vi possa essere ingerenza delle autorità pubbliche » ... « l'esercizio di queste libertà comportante dei doveri e delle responsabilità può essere sottomesso ad alcune formalità, condizioni e restrizioni o sanzioni, previste dalla legge, che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla sicurezza pubblica... » —:

quali motivi di sicurezza nazionale, di integrità territoriale o di sicurezza pubblica sono invocati a giustificazione della privazione del diritto alla libertà di espressione e di comunicazione delle informazioni, sanciti dalla citata Convenzione;

se, quindi, l'emissione dell'ordine di cattura non si configuri come una violazione della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. (4-12209)

RISPOSTA. — *L'articolo di Panorama — a seguito della cui pubblicazione è stato emesso l'ordine di cattura in questione — riportava quasi integralmente il contenuto di una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri che doveva essere considerata di vietata divulgazione in quanto attinente alla organizzazione, al funzionamento ed al modus operandi dei servizi informativi.*

Pertanto, si può ritenere che il provvedimento preso dalla procura della Repubblica di Milano non si configuri come una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ove si consideri che:

l'interesse posto a fondamento del divieto di divulgazione riguardava la sicurezza interna, costituita dall'interesse alla difesa delle istituzioni democratiche, poste a fondamento del sistema costituzionale, da ogni possibile attacco eversivo;

il secondo comma dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo stabilisce tra l'altro che l'esercizio delle libertà, di cui al primo comma, che importano dei doveri e delle responsabilità può essere subordinato a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni, previste dalla legge, che costituiscano misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, (...) per la sicurezza pubblica, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei delitti (...) per impedire la diffusione di informazioni riservate (...).

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

TOMA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere le ragioni che impediscono la definitiva risoluzione della pratica di pensione di guerra della signora Nico Addolorata vedova Nocco Cavalera di Galatone (Lecce). La pratica ha posizione n. 415267/G. (4-14072)

RISPOSTA. — *Con determinazione direttoriale del 2 ottobre 1980, n. 2666650/Z, all'ex militare Giovanni Cavalera Nocco venne negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servi-*

zio di guerra delle affezioni broncopatia cronica asmatiforme, spondiloartrosi osteofitica e piccole cicatrici al gomito arto superiore destro e polpaccio gamba omolaterale. Contro il suindicato provvedimento, l'interessato presentò, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico al ministro del tesoro, ricorso che fu assunto a protocollo con il n. 70997.

In sede di riesame della pratica, non emersero, però, elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato. Pertanto, il cennato gravame venne respinto con decreto ministeriale del 9 novembre 1983, n. 043663/RI-GE, decreto che, essendo il suindicato ricorrente deceduto il 2 novembre 1981, fu regolarmente notificato il 25 gennaio 1984, alla moglie signora Addolorata Nico.

Poiché, come anzidetto, il signor Nocco all'atto del suo decesso non era titolare di pensione o di assegno di guerra e, per altro, non risultando che la morte del medesimo fosse stata determinata da ferite o malattie riportate od aggravate in occasione del servizio di guerra o attinente alla guerra, è stata respinta, con determinazione direttoriale del 4 aprile 1986, n. 2706097, l'istanza con la quale la signora Addolorata Nico aveva chiesto di conseguire, in qualità di vedova del suindicato dante causa, pensione indiretta di guerra.

Detto provvedimento trovasi, attualmente, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura l'interrogante che appena detto consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà inviato al comune di Galatone, per la notifica alla parte interessata.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale del ricorso per pensione di guerra n. 749777

del signor Fazio Filippo nato il 2 gennaio 1920, residente in Francia, che si trova alla II sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra. (4-12276)

RISPOSTA. — *La pratica di pensione di guerra, relativa al signor Fazio, risulta definita, sia in sede amministrativa sia in quella giurisdizionale. Infatti, con decreto ministeriale del 22 gennaio 1968, n. 2295114, la domanda dell'interessato, volta al conseguimento del trattamento pensionistico di guerra, è stata dichiarata inammissibile in quanto l'invalidità denunciata non era stata constatata dagli enti sanitari e dalle altre competenti autorità militari e civili entro i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra, giusta disposto degli articoli 24 e 25 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.*

Contro tale provvedimento, l'interessato ha presentato ricorso giurisdizionale n. 749777, a seguito del quale il fascicolo amministrativo venne trasmesso alla procura generale della Corte dei conti.

Detto gravame, con decisione del 18 dicembre 1984, n. 120008, è stato però respinto dalla suddetta magistratura, in quanto giuridicamente infondato.

Dopo tale data, non risulta che il signor Fazio abbia avanzato una qualsiasi altra richiesta e, pertanto, allo stato attuale degli atti, nessun nuovo provvedimento può essere adottato nei riguardi del predetto interessato, da parte di questa Amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

TRINGALI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che si oppongono alla definitiva liquidazione della pensione di reversibilità, nonché il pagamento delle somme arretrate frattanto maturate, in favore della signora Castorina Giuseppa nata in Acireale il 7 novembre 1919, vedova di Catalano Salvatore (n. di iscrizione 2918674). La determinazione del direttore generale delle pensioni di guerra, di variazione del-

la pensione di guerra, civile, porta il n. 530797-Z ed è stata assunta in data 28 settembre 1981. (4-13575)

RISPOSTA. — *Con determinazione del 14 ottobre 1985, n. 1400940, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 2 dicembre 1985, è stata concessa, in via definitiva, alla signora Giuseppa Castorina, vedova Catalano, la pensione di reversibilità di quarta categoria, a decorrere dal 26 aprile 1981, in precedenza attribuita, in via provvisoria, dalla direzione provinciale del tesoro di Catania.*

Il relativo ruolo di iscrizione, n. 2918674, è stata trasmesso, con elenco del 19 marzo 1986, n. 5, alla predetta direzione provinciale, per l'esecuzione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

VISCARDI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — premesso che:

la legge n. 73 contro la fame nel mondo prevede una spesa di 1.900 miliardi in favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo che, a causa di situazioni ambientali e storiche, rischiano la distruzione per fame;

l'organizzazione mondiale della sanità comunica ufficialmente che i ciechi sulla terra sono 42 milioni. Di questi, più di 35 milioni vivono nei territori dell'Asia, dell'Africa e dell'America latina in condizioni di totale miseria;

tutti i paesi civili del mondo si sono impegnati in un'azione per combattere da un lato il fenomeno della cecità e dall'altro le gravi conseguenze di essa;

la fame, che colpisce vaste popolazioni del mondo e contro la quale la citata legge dovrebbe operare sia pur parzialmente, è spesso causa di cecità in questi territori: basti pensare ai milioni di persone divenute cieche per carenza di vitamina A. La cecità peraltro è sempre causa di fame nei paesi del terzo mondo, non avendo le persone colpite da questa

minorazione alcuna possibilità di sopravvivenza autonoma per carenza di educazione, di riabilitazione e di strutture sociali —

se non ritiene come richiede l'Unione italiana ciechi che possa rappresentare un atto di giustizia destinare almeno il 10 per mille della somma stanziata dalla legge citata alla soluzione del problema della cecità del terzo mondo. Ciò significa per lo Stato italiano offrire un grande contributo alla battaglia che l'Organizzazione mondiale della sanità, e alle altre Agenzie dell'ONU, sta combattendo contro il grave fenomeno della cecità.

(4-09538)

RISPOSTA. — *Il problema della prevenzione e cura della cecità rappresenta componente di rilievo della cooperazione italiana nel settore sanitario fino ad ora svolta dal Ministero degli affari esteri ai sensi della legge n. 38 del 1979. Attenzione a queste patologie è stata costantemente riservata ogni qualvolta si è trattato di programmi riguardanti l'assistenza sanitaria mediante interventi in comunità e villaggi, fossero essi svolti da organismi di volontariato con finanziamenti pubblici, oppure gestiti direttamente dal dipartimento.*

Sul piano più specifico, il dipartimento ha messo a punto alcuni programmi multilaterali in collaborazione con l'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) e bilaterali finalizzati alla lotta alla cecità.

A titolo di esempio, si ricorda l'importante partecipazione italiana alla vasta campagna promossa dall'OMS per l'eradicazione della oncocercosi in Africa, che ha portato alla sparizione quasi totale di questa malattia. Un programma bilaterale è inoltre in atto da diversi anni in Etiopia. Esso prevede non soltanto interventi di carattere preventivo e curativo, ma anche attività di formazione ed aggiornamento di operatori locali a diversi livelli l'assistenza all'ufficio centrale di coordinamento del programma etiopico di prevenzione della cecità, campagne di informazione della popolazione sull'igiene preventiva e infine la fornitura di farmaci nonché di beni e servizi, comprendenti fra l'altro unità prefabbricate

di chirurgia oftalmica completamente equipaggiate, materiali chirurgici di consumo, velivoli per il trasporto di personale medico per l'assistenza alle popolazioni sul territorio.

Anche in relazione alla nuova legge n. 73 del 1985, che prevede la realizzazione di programmi miranti specificamente alla sicurezza ed all'autosufficienza alimentare e sanitaria delle popolazioni interessate, tenendo conto della interdipendenza tra queste due finalità, il Governo desidera confermare il suo impegno a dedicare ogni attenzione ai problemi della cecità.

In ripetuti contatti con l'Unione italiana ciechi è stato in effetti confermata la piena disponibilità ad esaminare favorevolmente proposte di finanziamento concernenti progetti specifici ed organici in tale settore.

Nello stesso quadro di applicazione della legge n. 73, è stata firmata in questi giorni una convenzione con il movimento apostolico ciechi per la realizzazione di un centro professionale per ragazze cieche nel distretto di Meru in Kenia, per un importo di oltre seicento milioni di lire.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FORTE.

VISCARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale decisione ha adottato per risolvere il quesito formulato dall'ENPAS circa la liquidazione dell'indennità di buonuscita a favore dei lavoratori ex NATO che optarono per l'ordinamento INPS all'atto della immissione nei ruoli dell'amministrazione della difesa.

Si chiede inoltre di conoscere i motivi per i quali il ministro a tutt'oggi non ha dato riscontro alle varie sollecitazioni formulate dalla FILS-CISL. (4-10583)

RISPOSTA. — *La ragioneria generale dello Stato ha già provveduto, con nota del 21 ottobre 1985, a comunicare all'ENPAS avviso favorevole all'iscrizione all'ente medesimo del personale ex NATO di cui trattasi, ai fini della corresponsione dell'indennità di buonuscita.*

Il Ministro del tesoro: GORIA.

VITI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che

ancora una volta la segreteria FIT-CISL Coordinamento di Metaponto — settore ferrovieri — prospetta una situazione di disagio e di malcontento causata da comportamenti non certo in linea con le regole della buona educazione e della convivenza civile da parte di dirigenti delle ferrovie dello Stato del compartimento di Reggio Calabria nei confronti degli stessi ferrovieri e dei cittadini lucani;

la stazione di Policoro, con la soppressione del posto di gestione biglietteria, il mancato espletamento del servizio viaggiatori anche per i treni espressi n. 788/787 — 975/970, è stata declassata al rango di stazioncina —:

quali provvedimenti intenda adottare per eliminare definitivamente gli inconvenienti lamentati e per valorizzare la stazione di Policoro, che pure registra un fatturato medio mensile di 50 milioni e un movimento annuo di circa 4.000 carri di derrate per l'estero, ammodernarla, incentivarla dotandola di tutti quei servizi che la zona, in continuo e costante progresso economico ed evoluzione sociale, esige e reclama. (4-14048)

RISPOSTA. — *I fabbisogni organici di personale delle stazioni sono stati rivisti a seguito dell'entrata in vigore della legge 10 luglio 1984, n. 292, e del decreto ministeriale 30 marzo 1985, n. 714, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale ferroviario. I relativi criteri omogenei sono stati concordati con le organizzazioni sindacali e sono validi per tutta la rete ferroviaria.*

Orbene, da notizie assunte presso l'Ente ferrovie dello Stato, è stato riscontrato che nella stazione di Policoro (Matera) un posto di organico di capo gestione si giustifica solo per 15-20 giorni all'anno, ed estremamente in concomitanza del periodo della campagna uvaria. Infatti, la suddetta stazione, nel corso dell'anno 1985, ha fatto registrare 167 spedizioni complessive di

carri derrate (per la maggior parte di uva e nel mese di settembre) ed ha svincolato arrivi per 12 carri carichi. La conseguenza di quanto suindicato è che il posto di capo gestione, precedentemente previsto, è stato soppresso, con la riserva di autorizzarlo come maggior fabbisogno durante il periodo annuale della campagna uvaria.

Per ciò che riguarda le fermate dei treni 788, 787, 975 e 970, l'Ente ferrovie dello Stato ha fatto presente che questi convogli stabiliscono le uniche relazioni di collegamento veloce tra le principali stazioni della linea, cioè Bari e Reggio Calabria.

La concessione di una nuova fermata presso la stazione di Policoro, tenendo conto che un simile provvedimento non potrebbe essere limitato, per motivi di equità, soltanto a tale stazione, provocherebbe un aumento dei tempi di percorrenza, pregiudicando la finalità dei treni in questione e la loro velocità commerciale.

Per altro, si precisa che i treni 787 e 975 sono utilizzabili, in direzione Reggio Calabria, con trasbordo a Trebisacce, con limitati tempi di attesa; i treni 788 e 970 sono utilizzabili, in direzione Bari, con cambio a Metaponto. È stato, comunque, assicurato che la stazione in questione sarà più efficiente, allorché saranno stati ultimati i lavori di elettrificazione e di centralizzazione del traffico.

Ad ogni modo, negli ultimi anni, nella stazione in questione sono già stati approntati interventi migliorativi mediante la realizzazione di un moderno apparato di sicurezza e segnalamento e mediante la costruzione di un terzo binario di lunghezza corrispondente al modulo della linea. Inoltre, sono stati realizzati provvedimenti di adeguamento degli impianti al traffico merci sia attuale che potenziale, in modo da rendere lo scalo di Policoro idoneo alle effettive esigenze dell'utenza interessata.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

ZANINI E MACIS. — *Al Ministro di grazia e giustizia* — Per conoscere — premesso che gli uffici giudiziari della città di Cremona versano in una pesantissima

situazione a causa della ormai cronica omissione nella copertura dei posti in organico e che ciò rende impossibile dare una risposta quantitativamente e qualitativamente adeguata alla domanda di giustizia della cittadinanza, anche per il fatto che in questi anni si è avuto un aumento dei carichi di lavoro come evidenziato da un esposto inviato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di quella città —:

1) quali concrete misure si intendono adottare per dare una risposta concreta ai bisogni di quel tribunale e cioè: alla copertura di tutti i posti di magistrato scoperti; alla copertura posti scoperti di cancelliere, segretario, coordinatore ufficiale giudiziario e aiutante ufficiale giudiziario;

2) quali misure si intendano adottare per il ripristino della pretura, del terzo posto di giudice e per la copertura di due posti di cancelliere e tre di coadiutore e in definitiva per creare le condizioni di assolvere ad un servizio di giustizia per la cittadinanza. (4-08627)

RISPOSTA. — *La situazione delle varie categorie di personale presso gli uffici giudiziari cui si fa riferimento nell'interrogazione, è quella che risulta dai prospetti che seguono, con l'annotazione delle concrete prospettive di copertura delle attuali vacanze.*

PRETURA DI CREMONA

	Organico	Presenti
Presidente	1	1
Presidente sezione	1	—
Giudici	5	4
Dirigente	1	—
Direttivi	3	3
Segretari	6	6
Dattilografi	8	7
Ufficiali giudiziari	3	3

	Organico	Presenti
Aiutanti ufficiali giudiziari	3	2
Coadiutori UNEP (Ufficio notificazioni elevazioni protesti) .	2	2
Commessi	3	3
Autisti	2	1

Il 22 marzo 1985 è stata richiesta al Consiglio superiore della magistratura la copertura del posto di presidente di sezione; come giudice deve entrare il dottor Carlo Grillo dalla pretura Cremona con decreto presidenziale 10 marzo 1986 in corso di registrazione. Il cancelliere Francesco Coppola in corso di promozione alla qualifica di primo dirigente coprirà la vacanza del posto di dirigente.

Si renderà vacante un posto di funzionario (cancelliere Coppola) che sarà coperto in occasione dell'assunzione dei vincitori del concorso a 80 posti di cancelliere in prova riservato alla regione Lombardia, bandito con decreto ministeriale 3 ottobre 1985 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1986.

Alla copertura del posto vacante di coadiutore dattilografo si provvederà con l'assegnazione o degli idonei del concorso riservato ai giovani assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977 o dei vincitori di concorso a complessivi 318 posti suddivisi per regioni, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1985 (regione Lombardia 79 posti).

Per altro l'ufficio, in deroga al divieto della legge finanziaria, è stato autorizzato ad assumere una unità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Il posto vacante di aiutante ufficiale giudiziario è stato messo a concorso sul Bollettino ufficiale n. 6 del 1986, mentre quello per autista verrà coperto o con assunzione diretta ai sensi della legge 2 aprile

1968, n. 482, oppure con l'assegnazione dei vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale 3 ottobre 1985.

PRETURA DI CREMONA

	Organico	Presenti
Consigliere pretore dirigente	1	1
Pretore	1	1
Direttivi	3	2
Segretari	4	4
Dattilografi	4	3
Commessi	2	2

Il pretore dottor Carlo Grillo è stato trasferito al tribunale con decreto presidenziale 10 marzo 1986 in corso di registrazione.

Il posto vacante di funzionario potrà essere coperto in occasione dell'assunzione dei vincitori del concorso a 80 posti di cancelliere in prova riservato alla regione Lombardia, bandito con decreto 3 ottobre 1985 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1986.

Alla copertura della vacanza nell'organico dei coadiutori dattilografi si provvederà con l'assegnazione o degli idonei del concorso riservato ai giovani assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977, o dei vincitori del concorso a complessivi 318 posti suddivisi per regioni, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1985, regione Lombardia 79 posti. Per altro il predetto ufficio, in deroga al divieto della legge finanziaria, è stato autorizzato ad assumere una unità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

ZARRO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per il coordina-

mento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. — Per sapere — premesso che

la società IMAM srl, operante in Contursi Terme (Salerno), costituita da 116 soci, in possesso di concessione mineraria di sfruttamento delle acque delle sorgenti del Volpacchio e del Lauro, ha richiesto di poter accedere ai benefici di cui alla legge n. 219 del 1981, articolo 32, per la realizzazione di impianti termali da ubicare anche fuori dalle aree individuate ai sensi e per gli effetti della prefata legge;

la società IMAM srl, ha prodotto istanza in data 30 dicembre 1982, con atto n. 316/A-01;

la richiesta, ancorché conforme alle indicazioni regionali e comunitarie circa la zona di sfruttamento, non è stata accolta perché, come si evince dall'ordine ministeriale n. 31-219/Z A del 19 marzo 1985, l'area prescelta non rientrava tra quelle già interessate ai piani di urbanizzazione;

la società IMAM si è dichiarata disponibile ad una collaborazione per la realizzazione delle infrastrutture primarie e secondarie esterne agli impianti;

l'iniziativa è di indubbio valore economico anche perché si inserisce armonicamente nelle vocazioni tradizionali delle terre interessate —:

a) se sono a conoscenza della richiesta dell'IMAM srl;

b) se intendono procedere al completamento dell'istruttoria della pratica anche concedendo il finanziamento ex articolo 32 della legge n. 219 del 1981 fuori dalle aree insediative già individuate.

(4-14785)

RISPOSTA. — La società a responsabilità limitata IMAM ha avanzato in data 30 dicembre 1982 istanza per l'ammissione ai benefici previsti dall'articolo 32 della legge del 14 maggio 1981, n. 219.

Nell'istanza succitata la società anzidetta ha richiesto di ubicare lo stabilimento, per lo sfruttamento delle acque termali, al di fuori delle aree industriali infrastrutturate.

La società in discorso è stata sottoposta ad istruttoria bancaria (Banco di Napoli) con esito positivo in data aprile 1983 e successivamente è stata sottoposta al parere della Commissione consultiva 21/32 reso in data 6 febbraio 1985 in virtù del quale è stato disposto un supplemento di istruttoria tendente ad accertare le capacità patrimoniali dei promotori, la titolarità della necessaria concessione mineraria, la eventuale disponibilità dei promotori stessi a realizzare lo stabilimento termale nell'area A del nucleo industriale di Contursi.

A seguito dell'emanazione dell'ordinanza del 19 marzo 1985, n. 31/219/ZA, è stata sospesa ogni ulteriore determinazione e valutazione della richiesta della società IMAM. Tale ordinanza, invero, emanata al

fine di evitare distrazioni delle risorse finanziarie disponibili a vantaggio di iniziative industriali al di fuori delle aree di nuova industrializzazione individuate dalle regioni Basilicata e Campania ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, ha rimandato ogni relativa individuazione e determinazione della richiesta di cui sopra alla completa saturazione dei nuclei industriali infrastrutturati.

L'attività istruttoria relativa alla richiesta della società IMAM sarà ripresa, unitamente a quella di tutti gli altri insediamenti che intendono collocarsi fuori dalle aree appositamente infrastrutturate, appena queste saranno totalmente assegnate.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: ZAMBERLETTI.